

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

VOLUME LXVI
(2023)

Estratto



G. Giappichelli Editore

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

VOLUME LXVI
(2023)



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0506-3

ISSN 1972-8441

I contributi proposti per la pubblicazione vanno inviati, muniti di abstract in lingua inglese e parole chiave, al Direttore Responsabile via e-mail all'indirizzo: direttoreaupa@unipa.it.

La pubblicazione è subordinata alla procedura di revisione (peer review) secondo il sistema del double-blind. Ciò nel rispetto del linee-guida delineate dal "*Committee on Publication Ethics*" per la pubblicazione di lavori scientifici e in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, RISG, AUPA, BIDR, SDHI, IVRA, Index, Roma e America, IAH, Quaderni Lupiens di Storia e Diritto, Diritto@storia, TSDP), assunto in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Autori e Revisori sono tenuti a seguire le indicazioni contenute nel Codice etico della Rivista, consultabile sul sito <https://www.annalisediminariogiuridicoaupa.it>.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

DIRETTORE RESPONSABILE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Christian Baldus	Heidelberg
Emmanuelle Chevreau	Paris
Tiziana Chiusi	Saarbrücken
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Carla Masi Doria	Napoli
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Bernardo Santalucia	Firenze
Emanuele Stolfi	Siena
Bernard Stolte	Groningen
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone, Giuseppe Romano
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: direttoreaupa@unipa.it

La lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco – rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909. A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Salvatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.

Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico esprime una rivista propria: gli 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo'. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo (1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.

È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli 'Annali' si riflettessero in qualche modo le vicende dell'istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni '60, una rivista storico-giuridica, in maggior misura di diritto romano.

INDICE DEL VOLUME

ARTICOLI

G. D'ANGELO, Note esegetiche in tema di acquisto del possesso da parte del pupillo	3
R. FIORI, Le <i>res sacrae</i> nel <i>ius divinum</i> : <i>consecratio</i> , <i>dedicatio</i> e <i>prophanatio</i>	37
E. GIANNOZZI, La loi ' <i>Lecta</i> ' du Digeste (D. 12.1.40) aux Basiliques (Bas. 23.1.42): les destinées d'un fragment difficile de Paul	109
O. LICANDRO, Gaio, Giustiniano e i <i>dediticii</i> perduti. Indagine tra diritto e politica attraverso papiri, epigrafi, pergamene e tradizione manoscritta	151
S. LONGO, La <i>litis contestatio</i> formulare nelle <i>Institutiones</i> di Gaio	219
C. PELLOSO, Sul rapporto tra nossalità e vendetta a partire da Gai 4.75-76	265
L. PEPPE, Riflessioni intorno al <i>topos</i> della cittadinanza. L'esperienza giuridica romana	293

NOTE

R. GOUDJIL, Le concept de sécurité juridique dans les discours juridiques impériaux byzantins (VI ^e -XII ^e siècle)	337
F. REDUZZI MEROLA, Matrimoni negati: D.16.3.27 e Papiro Cattai	361

VARIE

M. MICELI, In tema di 'interpretazione casistica' e scienza del diritto	373
---	-----

Roberto Fiori
(Università di Roma “Tor Vergata”)

*Le res sacrae nel ius divinum:
consecratio, dedicatio e profanatio*

ABSTRACT

The study of the *res sacrae* in Roman law has often been conducted from the point of view of the *ius humanum*. This essay deals instead with the rules of the *ius divinum*, and especially with the procedures through which a *res* became *sacra* and ceased to be so – that is, *consecratio*, *dedicatio* and *profanatio*. The sources show different procedures for the *loca sacra* and for all the other *res*: as to the former, solemn forms of consecration (and probably also *profanatio*) were envisaged; for the latter, consecration and *profanatio* were both informal. Furthermore, the sources attest to a different regime for the consecration of *res* and the *consecratio bonorum*, as well as to distinct meanings of the terms *consecratio* and *dedicatio*.

PAROLE-CHIAVE/KEYWORDS

Res sacrae; ius divinum; consecratio; dedicatio; profanatio.

LE RES SACRAE NEL IUS DIVINUM: CONSECRATIO, DEDICATIO E PROFANATIO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le definizioni di *sacrum* dei giuristi. – 3. Consacrazione e *profanatio* di *loca*. – 3.1. Le fasi del procedimento di consacrazione. – 3.2. Il problema del *iussum populi* o *plebis*. – 3.3. La *profanatio* di *loca*. – 4. *Consecratio* di *res* e *consecratio bonorum*. – 4.1. La diversità tra i due istituti. – 4.2. *Consecratio* e *dedicatio* nell'orazione *de domo sua* di Cicerone. – 5. Consacrazione e *profanatio* delle *res* diverse dai *loca*. – 5.1. La distinzione tra *instrumentum* e *ornamenta* in Macrobio. – 5.2. Il regime degli *ornamenta* nella *lex aedis Furfensis*. – 5.3. Il *sacramentum* della *legis actio*. – 5.4. Il regime dei boschi sacri. – 5.5. La distinzione tra *donum dare* e *donum consecrare* in Ulpiano. – 5.6. Il problema della *dedicatio in sacrum* della *res de qua controversia est*. – 6. Il significato dei termini *consecratio* e *dedicatio*. – 6.1. Lo stato della dottrina. – 6.2. Le fonti. – 6.3. Una proposta ricostruttiva. – 7. Conclusioni.

1. PREMESSA*.

Le ricerche di diritto romano sulle *res sacrae* sono state influenzate, nella scelta degli argomenti, dall'approccio dei *prudentes* del principato. Ci si è dunque occupati soprattutto delle classificazioni delle *res* e dei temi del diritto patrimoniale: il rapporto tra la dicotomia *res divini ~ humani iuris* e quella *res extra nostrum patrimonium ~ res in patrimonio nostro*, che per alcuni coinciderebbero,¹ per altri sarebbero distinte;² la titolarità delle *res sacrae*,

* Oltre alle consuete abbreviazioni, adotterò le seguenti. LF: *lex aedis Furfensis* (CIL, I², 756 = IX, 3513 = ILS, 4906 = FIRA, III, 72), 58 a.C.; LGI: *lex coloniae Genetivae Iuliae* (CIL, II Suppl., 5439 = CIL, I², 594 = ILS, 6087 = FIRA, I, 21 = RS, I, 25), 44 a.C.; LM: *lex arae Dianae Augustae* di Mactaris (CIL, VIII Suppl., 11796 = ILS, 4908), 161-169 d.C. (per la datazione dell'epigrafe cfr. per tutti Z. BENZINA BEN ABDALLAH, *Catalogue des inscriptions latines païennes du musée du Bardo*, Rome 1986, 41, con riferimenti); LN: *lex arae Augusti Narbonensis* (CIL, XII, 4333 = ILS, 112 = FIRA, III, 73), 11 d.C.; LS: *lex arae Iovis Salonitanae* (CIL, III, 1933 = ILS, 4907 = FIRA, III, 74), 137 d.C.; LSp: *Lex luci Spoletina* (CIL, I², 366 = ILS, 4911 = FIRA, III, 71a; cfr. anche la seconda copia in CIL, I², 2872), seconda metà del III sec. a.C. (per la datazione cfr. per tutti S. PANCIERA, *La lex luci Spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana*, in AA.VV., *Montelucio e i monti sacri. Atti dell'incontro di studio* [Spoleto 1993], Spoleto 1994, 30 [= ID., *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti* (1956-2005) con note complementari e indici, I, Roma 2006, 906]). Cfr. anche PHI: *Classical Latin Texts*, The Packard Humanities Institute (<https://latin.packhum.org/>); RS: M.H. CRAWFORD (ed.), *Roman statutes*, I-II, London 1996; ImIt: M.H. CRAWFORD (ed.), *Imagines Italicae. A corpus of Italic inscriptions*, I-III, London 2011. Secondo l'uso comune, i termini oschi in alfabeto nazionale sono trascritti in grassetto.

¹ G.G. ARCHI, *La 'summa divisio rerum' in Gaio e in Giustiniano*, in SDHI 3, 1937, 5 ss.

² G. GROSSO, *Appunti sulle distinzioni delle 'res' nelle Istituzioni di Gaio*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, I, Milano 1937, 33 ss. (= *Scritti storico-giuridici*. III. *Diritto privato. Persone, obbligazioni, successioni*, Torino 2001, 567 ss.); ID., *Corso di diritto romano. Le cose*, Torino 1941 (= RDR 1, 2001, qui cit.), 15 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli 1960, 169 (l'argomento è

che per alcuni sarebbero proprietà degli dèi,³ per altri del *populus Romanus*;⁴ la tutela interdittale predisposta dal pretore.⁵

Un ulteriore condizionamento è giunto dal modello offerto dagli istituti del *ius humanum*, il diritto che regola i rapporti tra gli uomini. Ad esempio, si è dato per scontato che le *res sacrae* debbano essere in proprietà di un soggetto divino o pubblico, senza chiedersi come mai i *prudentes* non si occupino espressamente del tema, e dunque non solo se vi sia una risposta al quesito, ma anche se sia corretto porlo.⁶ Non si è considerata la possibilità che i Romani, stabilito che le *res sacrae* non possono essere oggetto di proprietà privata e debbano essere gestite dai magistrati della *civitas* – come d'altra parte tutta la materia del *ius divinum*, ossia dei rapporti tra la città e i suoi dèi⁷ –, non ritenessero appropriato utilizzare per il *ius divinum* le categorie giuridiche che descrivono i modi di appartenenza del *ius humanum*.

Una terza influenza sembrerebbe derivare dall'esigenza sistematica, tipica del moderno giurista di *civil law*, di formulare definizioni 'in positivo', e dalla visione soggettivistica del diritto moderno,⁸ che hanno indotto gli interpreti a sottovalutare la scelta dei *prudentes* del principato di definire le *res sacrae* 'in negativo' rilevando che sono *nullius in bonis*.⁹ Il diver-

che tra le *res extra nostrum patrimonium* rientrano anche le *res publicae* e le *res communes omnium*). Nella recente monografia di G. von ALVENSLEBEN, *Die res extra commercium im römischen Recht*, Berlin 2019, 15 ss., la discussione sembrerebbe ritenuta ormai superata, non essendo neanche ricordata.

³ Chr. MEURER, *Der Begriff und Eigenthümer der heiligen Sachen zugleich eine Revision der Lehre von den juristischen Personen und dem Eigenthümer des Kirchenguts*, I, Düsseldorf 1885, 257 ss.; V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma 1933, 143 ss.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II.1. *La proprietà*, Roma 1926 (rist. Milano 1966), 22; G. GROSSO, *Corso cit.*, 19 s.; G. IMPALLOMENI, *Sulla capacità degli esseri soprannaturali in diritto romano*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971 (= *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, qui cit.), 227 ss.; U. ROBBE, *La differenza sostanziale tra 'res nullius' e 'res nullius in bonis' e la distinzione delle 'res' pseudomarciane*, Milano 1979, 47 ss.; cfr. da ultimo A. RAMON, *L'appartenenza e la gestione delle 'res sacrae' in età classica*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2016, 249 ss.

⁴ Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht*, II³, Leipzig 1887, 58 ss. Cfr. anche L. MITTEIS *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig 1908, 392 nt. 5; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*², I, Roma 1928, 592 nt. 1.

⁵ Cfr. da ultimo A. SPINA, *La tutela delle res sacrae nei testi del Digesto*, in *I beni di interesse pubblico cit.*, I, 317 ss., con indicazioni della dottrina precedente.

⁶ Naturalmente, parlo di linee tendenziali: vi sono stati anche studiosi che hanno avuto chiara la difficoltà, come ad es. F. DE MARINI AVONZO, *La delimitazione territoriale nel mondo romano. Significato religioso ed effetti giuridici*, in R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino 1959 (= RDR 8, 2008, qui cit.), 113, anche con riferimento a Treb. 1 *relig.* fr. 1 Bremer = Macrob., *Sat.* 3.3.2: *sacrum est (...) quicquid est, quod deorum habetur* (benché di questa a. non ritengo possa accogliersi l'idea che «tutta questa materia appartiene a quella sfera della religione, che è estranea al diritto»).

⁷ Sulle nozioni di *ius divinum* e *ius humanum* mi sia permesso di rinviare a R. FIORI, *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica*, in Th. LANFRANCHI (éd.), *Autour de la notion de sacer*, Rome 2018, 195 ss.

⁸ Conservano tutta la loro importanza le pagine di R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, 150 ss. (= *Id.*, *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna 1978, 115 ss. = *Scritti. Saggistica*, III, Napoli 1998, 1401 ss.). Di recente adotta la linea di Orestano, con più vicinanza al tema qui trattato, I. ZAMBOTTO, *La categoria delle res nullius in bonis in Gaio e in Marciano: un esempio di vincolo di destinazione*, in *TSDP* 16, 2023, 1 ss. Cfr. anche *infra*, § 5.2 e nt. 220.

⁹ Cfr. per tutti Gai 2.9: *quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est* (= D. 1.8.1 pr. [Gai. 2 *inst.*]); cfr. anche I. 2.1.7. Le varie interpretazioni di questa espressione nella romanistica sono state raccolte e

so angolo visuale¹⁰ ha portato gli studiosi ad avvicinare tra loro le dimensioni del *sacrum* e del *publicum* sino a renderle quasi coincidenti o a porle in un rapporto di continenza,¹¹ quando invece nelle fonti sono accomunate essenzialmente dalla caratteristica dell'indisponibilità per i privati: come è stato giustamente notato,¹² nelle testimonianze a noi giunte la linea di demarcazione più netta sembra passare non tra le *res humani iuris* e quelle *divini iuris*, ma tra le *res privatae* da un lato e quelle *publicae* e *sacrae* dall'altro. E, d'altronde, l'approccio 'negativo' dei giuristi romani è coerente con il significato primitivo di *sacer* come 'separato' che sopravvive nell'uso dell'espressione nell'arcaica sanzione della *sacratio*: propriamente 'sacro' non è ciò che appartiene agli dèi, ma ciò che è 'altro' rispetto alla realtà umana e che – quando si tratta di *res* – grazie a questa sua qualità può essere attribuito agli dèi.¹³

In considerazione di questi fattori, nei nostri studi sono rimasti comparativamente in ombra gli aspetti più strettamente di *ius divinum* della materia, ritenuti evidentemente – ancora una volta, sotto l'influenza del *Corpus iuris* – di minore interesse per il giurista e pertanto in larga parte lasciati all'esame di altre discipline. Il tema recupera però tutta la sua importanza allorché lo si pone in connessione con il rilievo economico e politico dei santuari romani, che erano importanti centri di tesaurizzazione e investimenti¹⁴ le cui ricchezze potevano essere oggetto di appropriazione da parte dell'autorità pubblica, in casi di necessità, soprattutto a fini militari:¹⁵ è chiaro infatti che la comprensione di questi processi economici e politici passa attraverso la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del

discusse qualche anno fa da H. ANKUM, M. VAN GESSEL-DE ROO, E. POOL, *Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks in bonis alicuius esse/in bonis habere im klassischen römischen Recht*, in ZSS, 105, 1988, 358 ss.; la classificazione è stata ripresa, più di recente, da G. von ALVENSLEBEN, *Die res extra commercium* cit., 27 s. Non vi è motivo di ritenere che la categoria sia bizantina, come propone M. DE SOUZA, *La question de la tripartition des catégories du droit divin dans l'antiquité romaine*, Saint-Etienne 2004, 95, il quale segue l'ipotesi di Solazzi che il passo di Gaio sia spurio (*ibid.*, 101 ss.).

¹⁰ Anche se ci troviamo dinanzi a una differente visione del mondo – e dunque a un problema, di natura anche antropologica, che ha una portata più ampia del tema delle *res sacrae* – non mi sembra si possa giungere ad affermare con Y. THOMAS, *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in Annales (HSS) 57, 2002, 1431 ss. che i Romani esprimessero in negativo il valore patrimoniale delle *res*, e che più in generale «le droit romain s'est manifestement pensé comme sortie de la religion et il a pensé le commerce comme levée d'un interdit» (*ibid.*, 1447). A supporto di questa affermazione, l'a. rileva che nelle fonti manca l'espressione *res in commercio* e che *res in nostro patrimonio* compare solo in Gai 2.1 (riprodotto in I. 2.1 pr.); tuttavia il dato è poco significativo, perché nelle fonti non è attestata nemmeno l'espressione *res extra commercium*, e anche *res extra nostrum patrimonium* compare una sola volta nel medesimo passo di Gaio (sono dati acquisiti in dottrina: cfr. per tutti M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 380).

¹¹ Cfr. ad es. Y. THOMAS, *La valeur des choses* cit., 1437 e 1439, il quale afferma che «à l'époque républicaine, choses publiques et sacrées formaient une unité juridiquement homogène» perché «le sacré avait été réduit au public». Sul rapporto tra *sacrum* e *publicum* cfr. anche *infra*, § 5.6.

¹² M.H. CRAWFORD, *Aut sacrom aut publicum*, in P. BIRKS (ed.), *New perspectives in the Roman law of property*, Oxford 1989, 95.

¹³ Mi sia permesso di rinviare a R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 25 ss. (differenza tra *consecratio* delle *res* e degli *homines*) e 66 ss. (*sacer* come 'separato').

¹⁴ Cfr. A. MALRIEU, *Le rôle économique des sanctuaires romains: thésaurisation et investissement de fonds sacrés*, in Topoi (Lyon) 12-13, 2005, 95 ss.

¹⁵ Cfr. per tutti G. BODEI GIGLIONI, *Pecunia fanatica. L'incidenza economica dei templi laziali*, in RSI 89, 1977, 33 ss.

patrimonio dei santuari e del suo finanziamento, ossia attraverso lo studio del regime giuridico delle *res sacrae*. Peraltro, la ricostruzione delle regole di *ius divinum* è anche la premessa necessaria per una corretta impostazione di alcuni problemi di *ius humanum* connessi alle *res sacrae*, come ad esempio le forme della consacrazione della *summa sacramenti* del processo per *legis actiones* e la norma decemvirale sulla *dedicatio* della *res controversa*.

Si tratta, naturalmente, di una materia potenzialmente molto vasta, la cui completa ricostruzione richiederebbe un'analisi di tutte le testimonianze a noi pervenute che si riferiscono a oggetti sacri. L'obiettivo di questo contributo è più circoscritto, essendo limitato allo studio del problema che ad avviso di chi scrive è il più rilevante, ossia alla ricostruzione dei procedimenti attraverso cui i beni divengono sacri e cessano di esserlo: procedimenti che nelle fonti sono detti, rispettivamente, *consecratio* e *dedicatio* – termini il cui significato sarà necessario indagare (§ 6): per adesso parleremo in modo neutro e stipulativo di 'consacrazione' – e *profanatio*.

2. LE DEFINIZIONI DI *SACRUM* DEI GIURISTI.

Il punto di partenza più semplice per affrontare la materia sono le definizioni dei *prudentes*. La più antica a nostra disposizione risale al II sec. a.C., ed è un noto frammento di Elio Gallo conservato nel *de verborum significatione* di Verrio Flacco, in una parte dell'opera a noi giunta nell'epitome di Festo:¹⁶

Ael. Gall., 2 *verb. sign.* fr. 14 Bremer = Fest. s.v. *Sacer mons* (424 L): *Gallus Aelius ait sacrum esse, quo(d)cumque [modo] {more}*¹⁷ *atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis, sive ara, sive signum, sive locus, sive pecunia, sive quid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit: quod autem privati[s] suae religionis causa aliquid earum rerum deo dedicerent, id pontifices Romanos non existimare sacrum. At si qua sacra privata suscepta sunt, quae ex instituto pontificum stato die aut certo loco facienda sint, ea sacra appellari, tamquam sacrificium; ille locus, ubi ea sacra privata facienda sunt, vix videtur sacer esse.*

Al pari di altri frammenti di Elio Gallo, il brano affronta la materia da due differenti punti di vista, quelli delle *res* e del *facere*.¹⁸

a) nella prospettiva delle *res*, si dice che è *sacrum* tutto ciò che sia stato consacrato *more atque instituto civitatis*:¹⁹ un tempio, un altare, una statua, un luogo, del denaro,²⁰ o altre

¹⁶ La citazione di Elio Gallo si inserisce in un lemma più ampio organizzato secondo il metodo compositivo di Verrio Flacco, del quale ci informa Gell. 18.7.5-8 (su cui F. BONA, *Alla ricerca del 'De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione' di C. Elio Gallo*. I. *La struttura dell'opera*, in BIDR 90, 1987, 144 ss. (= ID., *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, I, Padova 2003, 523 ss.): la glossa *Sacer mons* inizia con una sezione *pro locis*, in cui si spiega il significato del termine *sacer* in relazione al monte sul quale la plebe realizzò la sua secessione; prosegue con una sezione *pro hominibus*, in cui si tratta della figura dell'*homo sacer*; termina con una sezione *pro rebus*, in cui compare il frammento di Elio Gallo; cfr. BONA *op. cit.*, 134 ss. e 147 (= 511 ss. e 526).

¹⁷ Per l'emendazione cfr. per tutti F. BONA, *Alla ricerca cit.*, 134 (= 511) nt. 41, con riferimenti.

¹⁸ F. BONA, *Alla ricerca cit.*, 135 (= 513). La stessa suddivisione sulla base dei criteri delle *res* e del *facere* è in Ael. Gall. 2 *verb. sign.* fr. 10 Bremer = Fest. s.v. *religiosus* (348 L), analizzato da F. BONA, *op. cit.*, 129 ss. (= 507 ss.).

¹⁹ Cfr. anche Ael. Gall. 2 *verb. sign.* fr. 10 Bremer = Fest. s.v. *religiosus* (348 L), dove si dice che *quod sacrum est, idem lege aut instituto maiorum sanctum esse* (sc. *Aelius Gallus*) *puta[n]*.

cose che siano state dedicate e consacrate agli dèi; ciò che invece i privati, a fini di culto personale,²¹ abbiano dedicato a un dio, i pontefici non lo giudicano sacro;

b) nella prospettiva del *facere*, si precisa che se sono stati intrapresi dei *sacra privata* che si devono compiere, secondo il diritto pontificale, in una data prestabilita e in un luogo determinato, come ad esempio un sacrificio, questi sono detti *sacra*,²² ma il *locus* in cui sono realizzati difficilmente può essere considerato *sacer*.

Come si vede, per Elio Gallo la caratteristica peculiare delle *res sacrae* è di essere oggetto di un procedimento che si svolge secondo regole fissate dalla *civitas*, a prescindere dall'essere il bene in origine pubblico o privato, mobile o immobile, ecc. Alla categoria del *sacrum* non sono riconducibili le *res* dedicate dai privati, ma solo gli atti rituali compiuti dagli stessi seguendo le regole di diritto pontificale: ciò significa che anche un privato può far divenire *sacra* una *hostia* sacrificale, ossia una *res*, ma solo strumentalmente al rito, non in modo stabile, e senza creare un vincolo sul luogo.²³

I giuristi del principato sembrano muoversi lungo la linea di Elio Gallo, concentrandosi però più sulla materia delle *res* che su quella del *facere*.²⁴ Nel II sec. d.C., Gaio scrive che si

²⁰ È difficile dire a cosa si riferisse Elio Gallo parlando di *pecunia*: potrebbe trattarsi sia di 'denaro' che di 'beni patrimoniali'. Se si tiene conto dell'esame delle fonti compiuto da F. GNOLI, *Ricerche sul 'crimen peculatus'*, Milano 1979, 48 ss. in relazione alla *lex Iulia de peculatus* – il quale conclude che *pecunia* avrebbe il significato ampio di «valori patrimoniali», rilevando che la portata della legge non era limitata al denaro, ma si estendeva alla sottrazione di altri beni mobili (*ibid.*, 70 s.) – si potrebbe preferire la seconda opzione. Tuttavia un significato ampio di *pecunia* come 'beni patrimoniali' potrebbe apparire in questo caso poco convincente, rendendo (quasi) superflui sia il *quo(d)cumque* iniziale sia il *quid alius* finale, che si riferiscono a ogni possibile bene.

²¹ Per l'interpretazione dell'espressione *suae religionis causa* cfr. *infra*, in questo stesso paragrafo.

²² Qui l'espressione *sacra* fa riferimento a cerimonie, non a *res sacrae*, come spesso si intende, e come io stesso scrivevo in R. FIORI, *Homo sacer* cit., 29 ss. (cfr., più correttamente, ID. *La condizione di homo sacer* cit., 174).

²³ La disciplina degli atti sacrificali, dunque, non parrebbe diversificarsi – dal punto di vista che interessa in questa sede – tra sacrifici pubblici e privati: in entrambi la vittima diviene *sacra* secondo il diritto pontificale (cfr. le fonti raccolte in H. FUGIER, *Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine*, Paris 1963, 61), tanto nel caso in cui il sacrificio sia compiuto da un soggetto pubblico, che in quello in cui il sacrificante sia un privato; e in entrambi i casi si ha *profanatio* della parte non attribuita agli dèi ai fini della consumazione nel banchetto. Nel sacrificio privato la *profanatio* sembrerebbe aversi quando il sacrificante tocca le porzioni sacrificali, dunque in forme non solenni: cfr. Cat., *agr.* 132.2: *Iovi caste profanato sua contagione*, su cui cfr. per tutti R. SCHILLING, *Sacrum et profanum. Essai d'interprétation*, in *Latomus* 30, 1971, 961 (anche sulla lezione, accolta da alcuni editori antichi, ma assente nei manoscritti, *sine* al posto di *sua*), seguito da J. SCHEID, *Quand faire, c'est croire: les rites sacrificiels des Romains*, Paris 2005 (= *Quando fare è credere. I riti sacrificale dei Romani*, Roma-Bari 2011, qui cit.), 120 s. (si tratta in questo caso di una *profanatio* lecita, ma il contatto fisico poteva anche determinare una *profanatio* illecita, che richiedeva un *piaculum*: cfr. Paul.-Fest. s.v. *paelices* (248 L) = FIRA, I, *Leges regiae*. Numa, n. 13; Ovid., *heroid.* 7.129). Non abbiamo motivi per ipotizzare un procedimento differente nel sacrificio pubblico. È però questa una materia che, non determinando una condizione stabile di *sacrum* per la *res*, può restare fuori dalla nostra analisi, così come rimane fuori dall'orizzonte dei giuristi allorché si occupano delle *res sacrae*.

²⁴ A parere di M. DE SOUZA, *La question* cit., 91 ss., durante il principato si sarebbe determinata una semplificazione del procedimento di consacrazione, passandosi da una doppia procedura, consistente in *consecratio* e *dedicatio*, che coinvolgeva i pontefici, a una sola procedura pubblica, detta a volte *consecratio* (Gai 2.5; D. 1.8.6.3 [Marcian. 3 *inst.*]) e altre *dedicatio* (D. 1.8.9 pr. [Ulp. 68 *ad ed.*]), rispetto alla quale il ruolo dei pontefici non è mai menzionato, mentre si enfatizza quello del *princeps*. Non credo si possa seguire questa interpretazione, sia perché l'uso promiscuo di *consecratio* e *dedicatio* è già repubblicano (cfr.

considera *sacrum* solo ciò che è consacrato *ex auctoritate populi Romani*, ossia quando la consacrazione è disposta con una *lex* o con un senatoconsulto (che in quest'epoca ha assunto valore di legge in quanto *oratio principis in senatu habita*).²⁵ Nel III sec. d.C. Ulpiano, trattando dei *loca sacra*, scrive che sono tali quelli che sono stati *publice dedicata*, e che la *dedicatio* spetta al *princeps* o a chi il *princeps* abbia conferito il potere.²⁶ Marciano a sua volta ripete che sono *sacrae* solo le *res* che *publice consecratae sunt*, e precisa che quelle 'consacrate' privatamente sono *profanae*.²⁷ termine, quest'ultimo, che indica sia (in senso stretto: *proprie*)²⁸ ciò che non è più *sacer* e *religiosus*, sia ciò che non lo è mai stato, sia ciò che non lo è ancora²⁹ – tutti significati sostanzialmente coincidenti sul piano giuridico.³⁰

infra, § 6.2), sia perché l'immutato ruolo dei pontefici nel procedimento durante il principato risulta dalla *lex arae Iovis Salonitanae* del 137 d.C. (LS, l. 2: *praeunte ... pontifice*), così come i testi giurisprudenziali attestano il permanere dei loro compiti decisionali (*decretum pontificum* in alternativa a *iussum principis*: D. 11.7.8 pr. – [Ulp. 25 *ad ed.*] e consultivi ([D. 11.8.5.1 – Ulp. 1 *opin.*]).

²⁵ Gai 2.5: *sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto*.

²⁶ D. 1.8.9 pr.-1 (Ulp. 68 *ad ed.*): *sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro*. 1. *Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem*.

²⁷ D. 1.8.6.3 (Marcian. 3 *inst.*): *sacrae autem res sunt hae, quae publice consecratae sunt, non private: si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non est, sed profanum. semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet*. Le *res* dedicate da privati sono senz'altro *profanae*, non essendo attestata nelle fonti una via di mezzo tra queste e le *res sacrae*, come parrebbe invece supporre F.G. CAVALLERO, *Dall'oggetto alla dedica. Le 'res sacrae' e i formulari giuridico-sacrali necessari a una corretta 'consecratio/dedicatio'*, in Ostraka 26, 2017, 5 (cfr. anche ID., *Arae sacrae. Tipi, nomi, atti, funzioni e rappresentazioni degli altari romani*, Roma 2018, 65) allorché scrive che la *res* dedicata da un privato era «in qualche modo appartenente alla divinità (...) in un grado diverso» rispetto alla *res* consacrata *publice*. Al più, può ammettersi che si riconoscesse ai *privata sacra* una qualche forma di reverenza che si esprimeva anche nel modo in cui ne era sanzionata la sottrazione: il colpevole non era *sacrilegus* come il ladro di *publica sacra*, ma doveva essere sanzionato *amplius quam fures* (D. 48.13.11 pr.-1 [Paul. *iud. publ.*]).

²⁸ Treb. 1 *relig.* fr. 2 Bremer = Macrobi., *Sat.* 3.3.4: *Trebatius profanum id proprie dici ait, quod ex religioso vel sacro in hominum usum proprietatemque conversum* (cfr. anche Serv. auct., *Aen.* 12.779: '*profanum*' proprie dicitur quod ex religiosa re in hominum usum convertitur [...]. *sacro profanum contrarium, ut festo profestum, fasto nefastum. ergo non omne quod sacrum non sit, profanum, sed quod sacrum fuerit et esse desierit*). Mi sembra che la peculiarità della prospettiva di Trebazio debba essere giustificata ipotizzando che per il giurista vi fosse un significato ristretto e uno più ampio, perché – come nota anche M.H. CRAWFORD, *Aut sacrom aut publicum* cit., 96 s. – la sua definizione non corrisponde agli usi terminologici attestati già a partire da Plauto (cfr. nt. seg.). Si noti però che la definizione di Trebazio potrebbe riprodurre il significato etimologico del termine, se si segue É. BENVENISTE, '*Profanus*' et '*profanare*', in *Homages à Georges Dumézil*, Bruxelles 1960, 46 ss. (cfr. anche ID., *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. II. *Pouvoir, droit, religion*, Paris 1969, 197) nell'interpretarlo come «en dehors du *fanum*», con riferimento alle carni della vittima sacrificale, rese profane e consumate dai partecipanti al banchetto.

²⁹ L'attestazione più antica del primo significato è in Cat., *agr.* 50.2 e 132.2; del secondo in Plaut., *merc.* 362; *trin.* 287; il terzo significato è meno frequente e meno rilevato in dottrina: se non erro, l'evenienza più antica è in Gell. 14.7.7, ma cfr. anche Front., *diff.* Keil, VII, 522; D. 11.7.40 (Paul. 3 *quaest.*); D. 45.1.83.5 (Paul. 72 *ad ed.*), nella parte *cum quis rem profanam ... promisit, liberatur, si sine facto eius res sacra esse coeperit*. La definizione contenuta in Fest. s.v. *profanum* (298 L), è molto ampia (benché sia chiaramente basata più sulla derivazione etimologica che sull'uso): *profanum est, quod fani religione non tenetur*; cfr. anche, altrettanto ampia, Fest. s.v. *puri, probi, profani sui auri* (296 L): *profani, quod sacrum non sit et quod omni religione solutum sit*.

³⁰ La migliore ricostruzione del rapporto *sacrum*-*profanum* è a mio avviso ancora quella di R. SCHIL-

Quest'ultima precisazione è importante anche per rigettare la diffusa interpretazione – basata sulle parole di Elio Gallo: *suae religionis causa* – che vi fosse una categoria generale, non attestata dalle fonti, denominata *sacrum privatum*, entro cui rientravano il *sacrum privatum* propriamente detto (coincidente con il *profanum*) e il *religiosum* (opposto al *profanum*),³¹ o che addirittura il *sacrum privatum* coincidesse con il *religiosum*.³² A me parrebbe, al contrario, che le differenze tra le varie categorie attengano al procedimento, agli effetti e – almeno entro certi limiti – ai destinatari:

a) rispetto al procedimento: le *res* sono rese *sacrae* mediante atti posti in essere da organi pubblici, mentre quelle ‘consacrate’ privatamente e le *res religiosas* sono oggetto di un’attività interamente privata;³³

b) rispetto agli effetti: le *res sacrae* e le *res religiosas* sono *divini iuris*, mentre le *res* ‘consacrate’ privatamente sono *profanae*;

c) rispetto ai destinatari: poiché Gaio (2.4) afferma che le *res sacrae* sono attribuite agli dèi superiori e le *res religiosas* sono *diis Manibus relictæ*, e considerando che dal passo di Elio Gallo risulta chiaramente che tanto il sacro pubblico quanto il sacro privato prevedevano una *dedicatio diis* – benché naturalmente con forme ed effetti diversi – sembrerebbe potersi dedurre che questa sia la differenza fondamentale tra il *sacrum* (comprensivo del sacro privato) e il *religiosum*.³⁴

LING, *Sacrum et profanum* cit., 953 ss. M. FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizii*, Roma 1988, 355 ss. dedica una lunga analisi a *profanum* nel suo rapporto con la nozione di *sacrum*, sostenendo che «la definizione di *profanum* presente nel testo di Marciano» (D. 1.8.6.3) sarebbe «profondamente innovativa ... in relazione al campo semantico occupato abitualmente dal termine», perché il giurista fa rientrare per la prima volta nel *profanum* anche le *res* dedicate privatamente (*ibid.*, 357). Tuttavia, se (come lo stesso a. riconosce: cfr. *ibid.*, 389 s.) già in fonti del II sec. a.C. *profanus* indicava ciò che non è più *divini iuris* e ciò che non lo è mai stato (oltre che ciò che non lo è ancora: cfr. *supra*, nt. prec.; cfr. anche, in Varr., εἰσαγ. *ad Pomp.* fr. 3 Bremer = Gell. 14.7.7, l’opposizione *profanus-inauguratus*), e se si considera quanto scrive Elio Gallo circa il fatto che le *res* dedicate privatamente non sono *sacrae*, si comprende che Marciano si limita a rendere esplicita una dottrina risalente.

³¹ Cfr. ad es. Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 47 nt. 3; E. DE RUGGIERO, *Aedes*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, Roma 1895, 143 ss.; E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est prohibemur in sacrum dedicare*. D. 44,6,3: *Verbot der Dedikation einer Streitsache vor litis contestatio in ein Heiligtum*, in TR 89, 2021, 332.

³² Cfr. ad es. G. WISSOWA, *Consecratio*, in PWRE, IV.1, Stuttgart 1900, 896; L. WENGER, *Zum cippus Abellanus*, München 1915, 47; M. KASER, *Das altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen 1949, 47; C. SANTI, *Alle radici del sacro. Lessico e formule di Roma antica*, Roma 2004, 86; M. DE SOUZA, *La question* cit., 93 ss. Giustamente critico C.R. GALVAO-SOBRINHO, *Claiming places: sacred dedications and public space in Rome in the Principate*, in J. BODEL, M. KAJAVA (eds.), *Dediche sacre nel mondo greco-romano. Diffusione, funzioni, tipologie / Religious dedications in the Greco-Roman world. Distribution, typology, use*, Roma 2009, 137 ss.

³³ Cfr., per le *res religiosas*, Gai 2.6; D. 1.8.6.4 (Marcian. 3 *inst.*). Considerata la natura dei *Manes*, che è diversa da quella degli dèi superiori, costituendo una specie di categoria intermedia tra questi e gli uomini (cfr. Cic., *top.* 90: ... *aequitas tripartita dicitur esse; una ad superos deos, altera ad manes, tertia ad homines pertinere*; su questo passo, e su assonanze tra questa dottrina e la religione greca, cfr. S. TANTI-MONACO, *Stant Manibus arae. I Manes nell'Eneide di Virgilio*, in Anu. Filol. Antiq. Mediaevalia 6, 2016, 3) in quanto entità collettiva che coincide con le anime divinizzate dei defunti, non vi è una *dedicatio* delle *res* in senso proprio, ma una *religio* – ossia un ‘vincolo’ sul bene – che si lega alla presenza del defunto, come potrebbe risultare dai dubbi che i *prudentes*, con l’eccezione di Marciano in D. 1.8.6.5 (Marcian. 3 *inst.*), avevano sulla natura di *res religiosa* del cenotafio (sul punto cfr., da ultima, L. D’AMATI, *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari 2021, 164 ss.).

³⁴ Com’è noto, in numerose epigrafi si usano le espressioni *sacer* e *consecrare* in connessione con i *dii*

L'unica categoria 'superiore' entro cui queste nozioni rientrano è appunto quella di *res divini iuris*, che peraltro – pur attingendo alla più risalente nozione di *ius divinum*³⁵ – è probabilmente di formazione recente, se si considera che è rinvenibile solo a partire dai giuristi del principato: questi ultimi dispongono la materia in senso diairetico,³⁶ in contrasto con l'operato dei giuristi repubblicani che invece, in probabile continuità con la giurisprudenza sacerdotale, ne trattano 'orizzontalmente' sulla base di definizioni che potremmo definire 'perimetrali' perché individuano i confini del *definiendum* rispetto ad altri fenomeni e non organizzano la materia 'verticalmente', secondo un rapporto *genus-species*.³⁷

Questo regime giunge sino alle Istituzioni giustinianee, pur se naturalmente ormai in un contesto cristiano che mostra alcune aggiunte: sono detti *sacra* quegli oggetti che sono consacrati a Dio ritualmente e attraverso i pontefici, come gli edifici sacri e i doni che sono stati dedicati ritualmente al culto di Dio; se qualcuno autonomamente abbia reso qualcosa come se fosse sacro (*quasi sacrum*), ciò non è sacro ma profano; e – come aveva scritto Papiniano³⁸ – il luogo in cui sono stati costruiti degli edifici sacri resta sacro anche se l'edificio è stato distrutto.³⁹

Manes, soprattutto nella formula *dis Manibus sacrum*. Anche in considerazione del grande numero di evenienze (sulle formule cfr. S. TANTIMONACO, *Dis Manibus. Il culto degli Dei Mani attraverso la documentazione epigrafica. Il caso di studio della Regio X Venetia et Histria*, Madrid 2017, 69 ss.), l'esame della questione trascende i limiti di questo contributo, ma per quel che mi è dato vedere si tratta sempre di dediche private: cfr. ad es. CIL, VI, 5716; VI, 9659; VI, 12772; VI, 19159; IX, 3107; X, 1804; X, 1807; XII, 5112; XIV, 1190; XIV, 1193; XIV, 1698 (verisimilmente è privata anche la *consecratio* in CIL, V, 7747); cfr. anche l'affermazione di Serv., *Aen.* 11.785, che il Monte Soratte è *Manibus consecratus*, nel senso che vi si compiono sacrifici agli dèi inferi (Dis Pater; per questo uso di *consecrare* cfr. *infra*, nt. 347) e le formule della *devotio*, sul cui rapporto con la *consecratio* cfr. *infra*, nt. 350 (cfr. anche ntt. 366 e 371). In numero minore, si trovano anche iscrizioni di cui si riferisce agli dèi Mani il verbo *dedicare*: cfr. ad es. AE, 1986, 711. Si noti che in Fest. s.v. *mundus* (144 L) si afferma cautamente che la parte inferiore del *mundus* era 'come consecrata' (*veluti consecratam*) agli dèi Mani: qui, naturalmente, la cerimonia è pubblica, e non si parla di *consecratio* in senso proprio. Il problema del rapporto tra dèi Mani, *sacrum* e *consecratio* non è affrontato né in S. TANTIMONACO, *Dis Manibus* cit., 87 ss. (che è uno studio di epigrafia, dove però si dedica un paragrafo a «la valenza giuridica della consacrazione»), né in L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum)* cit.

³⁵ La cui prima attestazione, in opposizione al *ius humanum*, risale al 56 a.C.: Cic., *har. resp.* 14 e 34; *Sest.* 92. Cfr. già l'espressione *iura divina atque humana* in Cic., *Rosc. Am.* 37 e 65 (80 a.C.).

³⁶ Cfr. soprattutto Gai 2.2 ss.

³⁷ Per la differenza di metodo tra giuristi repubblicani e del principato, cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit., 33 ss.; per la nozione di 'definizione perimetrale' e la sua verisimile derivazione sacerdotale, cfr. ID., *La definizione della 'locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999, 183 ss., sulla scia di B. ALBANESE, 'Definitio periculosa'. Un singolare caso di 'duplex interpretatio', in *Studi in onore di G. Scaduto*, III, Padova 1970, 229 ss. e spec. 321 ss. (= ID., *Scritti giuridici*, I, Palermo 1991, 701 ss. e spec. 723 ss.). Che tutte queste nozioni (nonché quella di *sanctum*) fossero poste logicamente sullo stesso piano è reso evidente dai frammenti dei giuristi repubblicani discussi in R. FIORI, *Homo sacer* cit., 25 ss.

³⁸ Verisimilmente D. 18.1.73 pr. (Pap. 3 *resp.*): *aede sacra terrae motu diruta locus aedificii non est profanus et ideo venire non potest* (così anche A. TRISCIUOGGIO, *Sinallagma genetico e vendita delle 'res extra commercium'*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, a cura di L. Garofalo, I, Padova 2007, 289 s.; A. SPINA, *La tutela* cit., 328 e nt. 31) ma il brano delle Istituzioni echeggia molto di più D. 1.8.6.3 (Marcian. 3 *inst.*) riportato *supra*, nt. 27 (cfr. G. LUCHETTI, *Nuove ricerche sulle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 2004, 243; A. SPINA, *op. cit.*, 329). D. DURSÌ, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma 2019, 162 (cfr. *ibid.*, 82) ipotizza che il passo di Marciano sia tratto da Papiniano.

³⁹ I. 2.1.8: *sacra sunt, quae rite et per pontifices deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona, quae rite*

3. CONSACRAZIONE E PROFANATTO DI *LOCA*.

3.1. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI CONSACRAZIONE.

Come si è visto, per i giuristi romani l'elemento scriminante dell'autentico *sacrum* è il procedimento. Elio Gallo parla genericamente di una *consecratio* realizzata *more atque instituto civitatis*, espressione che riterrei debba intendersi come un generale riferimento al diritto della città, così come più avanti nello stesso passo *ex instituto pontificum* allude evidentemente a regole di diritto pontificale.⁴⁰ I giuristi successivi sono più specifici, richiedendo una delibera del *populus* oppure, in considerazione dell'ordine costituzionale del principato, un senatoconsulto o una decisione del *princeps*; ma quando fanno riferimento alle *res*, a differenza di Elio Gallo, parlano solo dei *loca*. In effetti, le fonti a nostra disposizione descrivono il procedimento di consacrazione solo rispetto a questi ultimi.

In primo luogo occorre consacrare l'area su cui sarebbe stato realizzato il monumento (donario, altare, tempio, ecc.). Lo spazio veniva delimitato e cinto di nastri e ghirlande e vi erano fatti entrare *militēs* che avevano nomi fausti e portavano rami di una *arbor felix*, mentre le vestali, insieme a fanciulli e fanciulle *patrimi* e *matrimi*, bagnavano l'area con acqua presa da fonti e fiumi. Poi il magistrato, assistito da un pontefice che aveva il compito di anticiparlo mostrando cosa dire e cosa fare, compiva una *lustratio* mediante *suovetaurilia* su un altare di terra, e veniva posata la prima pietra.⁴¹ Non era invece necessario compiere un procedimento augurale di costituzione di un *templum*, come spesso erroneamente si sostiene confondendo regole di diritto pontificale e di diritto augurale: esistevano anche *aedes sacrae* che non erano *templa* augurali, e viceversa.⁴²

ad ministerium dei dedicata sunt, quae etiam per nostram constitutionem alienari et obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum. si quis vero auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non est, sed profanum. locus autem, in quo sacrae aedes aedificatae sunt, etiam diruto aedificio adhuc sacer manet, ut et Papinianus scripsit.

⁴⁰ Certamente le parole *more atque instituto civitatis* non possono essere riferite specificamente a una «décision publique», come scrive M. DE SOUZA, *La question cit.*, 55, probabilmente influenzato dalla traduzione del passo di Elio Gallo che egli trae da A. SAVAGNER, *Pompeius Festus, De la signification des mots*, Paris 1846, 572: «d'une manière quelconque et par une loi de l'État» (si noti però che A. SAVAGNER, *loc. cit.*, manteneva la lezione del manoscritto *quocumque modo*, mentre M. DE SOUZA, *loc. cit.* segue la lezione degli editori moderni *quo(d)cumque (more)*) ma che – a tacer d'altro – è smentita sia dal riferimento, nello stesso passo, all'*institutum pontificum*, che è chiaramente il *ius pontificum* e che A. SAVAGNER, *loc. cit.* (seguito da M. DE SOUZA, *loc. cit.*), traduce «l'usage des pontifes», sia da Ael. Gall. 2 *verb. sign. fr.* 10 Bremer = Fest. s.v. *religiosus* (348 L), in cui *lex* e *institutum* sono distinti (*lege aut instituto maiorum*) essendo tradotti da A. SAVAGNER, *op. cit.*, 499: «par la loi ou par les institutions des anciens», e da M. DE SOUZA, *op. cit.*, 53: «selon la loi et les institutions des Anciens».

⁴¹ Cfr. Tac., *hist.* 4.53.3-4, che si riferisce a un rito del 70 d.C.; cfr. anche Dion. Hal. 8.55.3-4.

⁴² Non era inaugurata l'*aedes* di Vesta (Varr., εἰσαγ. *ad Pomp. fr.* 3 Bremer = Gell. 14.7.7; Serv., *Aen.* 7.153; Serv. auct., *Aen.* 9.4); erano *templa* stabili non consacrati la *Curia Hostilia* (cfr. ancora Varr., εἰσαγ. *ad Pomp. fr.* 3 Bremer = Gell. 14.7.7, nonché Cic., *dom.* 136) e forse i *Rostra* (secondo I.M.J. VALETON, *De templis Romanis*, in *Mnemosyne* 20, 1892, 339, 353, 358, 374; ID., *De templis Romanis*, in *Mnemosyne* 23, 1895, 15, 50 s.), ma si consideri che si provvedeva alla creazione di un *templum* ogni volta che si doveva compiere un'attività augurale, quindi l'esistenza di *templa* non consacrati era la regola. P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino 1960, 256 ss. afferma che «gli atti di *dedicatio-consecratio* (...) dovevano avvenire in luogo inaugurato», ma poi ricorda il caso dell'*aedes Vestae*, che evidentemente smentisce l'affermazione precedente. D'altronde, non può sostenersi che i testi invocati dimostrino la necessità della preventiva *inauguratio* del *locus*: Serv. auct., *Aen.* 1.446 si limita a ricordare

Costruito il monumento, la cui idoneità era sottoposta al controllo dei pontefici,⁴³ si procedeva alla consacrazione anche di questo. Il magistrato,⁴⁴ ancora una volta assistito da

che gli antichi, quando rendevano *templa* le *aedes sacrae*, procedevano prima attraverso gli auguri a *liberare* ed *effare* il luogo, per poi farlo *consecrare* dai pontefici (*antiqui enim aedes sacras ita templa faciebant, ut prius per augures locus liberaretur effareturque, tum demum a pontificibus consecraretur, ac post ibidem sacra edicerentur*), ma non dice che la *consecratio* richiedesse l'*inauguratio*; Cic., *dom.* 137 afferma che l'*ara*, l'*aedicula* e il *pulvinar* erano stati dedicati dalla vestale Licinia *in loco augusto*, ma ciò può significare al più che il luogo era un *templum*, non che la *consecratio* dovesse avvenire in un *templum*: si ricordi peraltro che la dedica di Licinia non costituiva *sacrum*. In realtà, occorre distinguere tra l'*inauguratio* del *locus* finalizzata a realizzare il *templum* temporaneo per l'*auspicatio* che certamente precedeva la *consecratio*, e la stabile destinazione del *locus* a *templum*, che era consuetudine, ma non necessità. Cfr. anche *infra*, § 3.3, sulla confusione tra *prophanatio* ed *exauguratio*.

⁴³ Cfr. Liv. 27.25.7-9 (dedica di Marcello di un tempio a Honos e Virtus), su cui cfr. per tutti L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli 2008, 197 ss. Pur nella libertà di movimento del magistrato, deve ritenersi che la consultazione fosse considerata, per prassi, obbligatoria e successiva alla costruzione, tranne quando vi fossero questioni preliminari, come nel caso della consacrazione dell'area dove sorgeva la casa di Cicerone, allorché secondo l'oratore – ma potrebbe essere un pensiero di parte – sarebbe stato opportuno consultare i pontefici prima di costruire l'edificio (cfr. Cic., *dom.* 132).

⁴⁴ Come rileva Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 621 s., anche quando vengono nominati *duumviri aedi dedicandae*, per ogni atto di dedica vi è un solo magistrato. Nelle fonti letterarie, l'unico caso in cui potrebbe sembrare che la *dedicatio* sia stata compiuta da entrambi i *duumviri* è Liv. 23.21.7 (*duumviri creati M. et C. Atilii aedem Concordiae, quam L. Manlius praetor voverat, dedicaverunt*), relativo al 216 a.C.; tuttavia è strano che i *duumviri* abbiano lo stesso *nomen*: viene il dubbio che Livio o la sua fonte abbiano creato due magistrati da un unico personaggio, rispetto al quale erano tramandati due prenomi (E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 167 scrive che Augusto affidò la dedica del tempio di Marte Ultore ai due suoi figli adottivi, ma Cass. Dio 55.10.6 dice chiaramente che fu lui a consacrare il tempio [ἐθεϊώσε]). Di una dedica di due soggetti si trova però traccia nelle fonti epigrafiche relative ad aree extraurbane: (1) CIL, X, 6505 = I², 1506 (*Cora*, fine del II sec. a.C.): due magistrati dedicano il tempio di Castore e Polluce (cfr. M. CÉBEILLAC-GERVASONI, *Les travaux publics à la fin de la république, dans le Latium et la Campanie du Nord: la place de la classe dirigeante et des familles de notables*, in CCG 2, 1991, 189-213.199 e nt. 68; D. PALOMBI, *Culti e santuari di Cora*, in *Sacra Nominis Latini. I santuari del Lazio arcaico e repubblicano* [Atti Roma 2009], a cura di E. Marroni, Napoli 2012, 404 e nt. 73, che pensano si tratti di pretori); (2) CIL, V, 840 = I², 2196 (*Aquileia*, prima metà del II sec. a.C.): l'iscrizione sarebbe rilevante qualora l'espressione *sacr(um) faciendum coira(verunt)* fosse interpretabile come atto di dedica, e non invece come attività di committenza, da parte di due edili, per la realizzazione di un oggetto (altare o donario) da consacrare (su questa iscrizione cfr. G. FACCHINETTI, *De doneis: una proposta per l'interpretazione di due importanti documenti epigrafici aquileiesi*, in AN 77, 2006, 108 ss.); (3) CIL, I², 3182-3184 (*Canusium*, prima metà del I sec. a.C.): due *quattuorviri* dedicano delle statue a Marte, Vesta e Vortumnus (sulle iscrizioni cfr. E. BISPHAM, *From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007, 274 ss.); (4) LF, I. 1 (58 a.C.): si è tentato di spiegare l'anomalia ipotizzando che si tratti di due magistrati, dei quali però uno solo avrebbe compiuto la dedica (E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 151; ma l'iscrizione recita: *dedicaverunt*), oppure che i nomi siano quelli del magistrato e del sacerdote (U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis*, in *La cultura italica. Atti del convegno della Società Italiana di Glottologia* [Pisa 1977], Pisa 1978 [= ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, qui cit.], 520); (5) CIL, X, 5159 (*Casinum*, 40 a.C.): i *duumviri iure dicundo* fanno restaurare e dedicano una statua a Concordia (cfr. E. BISPHAM, *op. cit.*, 391). Non escludo che vi siano altre testimonianze ma, data la difficoltà di rintracciarne, non mi sembrerebbe comunque condivisibile l'affermazione di R. LAURENDI, *Regio imperio duo sunt ... praetores iudices consules appellamino* (Cic., *'leg.'* 3.3.8). *Trasmissione ed evoluzione dei poteri regi*, in *Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.*, a cura di E. Bianchi, C. Pelloso, Alessandria 2020, 38 s., secondo cui «un tempio era di norma dedicato da una coppia, quando la magistratura non era monocratica, e sono innumerevoli le epigrafi che attestano la dedica di edifici pubblici da parte di due magistrati roma-

un pontefice che anticipava le sue parole e i suoi gesti, pronunciava la formula di dedica tenendo la mano sullo stipite della porta dell'edificio.⁴⁵ Questa formula, detta *lex dedicationis* o *consecrationis* e consistente in una *lex dicta*,⁴⁶ conteneva, oltre alla dedica espressa nella forma *doque dedicoque* oppure *do dico dedicoque*,⁴⁷ il riferimento all'area⁴⁸ o, se già

ni»: la dedica di un edificio pubblico è cosa diversa dalla dedica di un edificio sacro, perché non comporta *consecratio* (e in aggiunta si consideri che la letteratura citata dall'a. [*ibid.*, 39 nt. 62] si riferisce a epigrafi in cui non si parla di dediche, ma di appalti di edifici pubblici), né mi sembra molto significativa la testimonianza di CIL, I², 3164 (*Petelia*, I sec. a.C.), richiamata dall'a. come esempio di dedica compiuta da due magistrati «per il collaudo e la consacrazione di un tempio di Giove Ottimo Massimo», considerando che il testo parla solo dell'appalto dell'opera e non fornisce notizie su chi ne abbia effettuato la consacrazione: *Iovi O(prim) M(aximo) d(e) s(enatus) s(ententia) f(aciundum) c(uraverunt)*.

⁴⁵ Per l'assistenza del pontefice, cfr. Varr., *ling. Lat.* 6.61: *aedis sacra a magistratu pontifice praeunte, dicendo dedicatur*; Cic., *dom.* 119: *verbone pontificis* (...); 120: *domum eius per pontificem dedicaverit*; 122: *per pontificem aliquem dedicasses* (...); 133: *'ades, Luculle, ades Servili, dum dedico domum Ciceronis, ut mihi praeaeatis postemque teneatis!'*; 138: *illa interiora iam vestra sunt, quid dici, quid praeiri, quid tangi, quid teneri ius fuerit*; LS, I, 2: *praeunte ... pontifice* (cfr. anche Liv. 2.27.5; 9.46.6; Plin., *nat. hist.* 11.174). Per l'attività del magistrato cfr. Cic., *dom.* 119 (dove si parla di *consecratio*: cfr. *infra*, § 4.2); Liv. 2.8.7-8; Plut., *Popl.* 14.6 (cfr. anche Dion. Hal. 5.35.2; Tac., *hist.* 3.72.5). Livio e Plutarco si riferiscono alla dedica del tempio di Giove Ottimo Massimo nel 509 a.C. da parte di M. Orazio Pulvillo, che in quell'anno era console; il fatto che in Val. Max. 5.10.1 e Sen., *dial.* 6.13.1 si sostenga che Orazio dedicò il tempio come pontefice (cfr. Fr. MÜNZER, *Horatius* [Nr. 15], in PWRE, VIII.2, Stuttgart 1913, 2402) ha fatto discutere: G. WISSOWA, *Dedicatio*, in PWRE, IV.2, Stuttgart 1901, 2358 considera la notizia frutto di errore; G. von HERTLING, *Konsekration und res sacrae im römischen Sakralrecht*, München 1911, 34 s. al contrario ritiene che la variante sia potuta nascere perché l'atto del *postem tenere* era propria del pontefice, e su una linea simile si colloca H. WAGENVOORT, *Roman dynamism. Studies in ancient Roman thought, language and custom*, Oxford 1947, 15 ss., per il quale le due fonti deriverebbero da Cic., *dom.* 139; tuttavia è chiaro che questa duplice tradizione è potuta nascere proprio perché l'atto di *postem tenere* era compiuto sia dal pontefice, sia dal console; si noti peraltro che, come rileva K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, 200 s. nt. 4., nella *de domo sua* era interesse di Cicerone enfatizzare il ruolo del pontefice. Per F. FABBRINI, *Res divini iuris*, in NNDI, XV, Torino 1968, 554 «è da ritenere che il potere emanante dalla *lex aedis* era quello dei pontefici», ma i pontefici non hanno alcun potere, se non quello del *pontifex maximus* rispetto agli altri membri del collegio; l'a. afferma anche (seguito da G. von ALVENSLEBEN, *Die res extra commercium* cit., 41) che, «se i magistrati erano due (*duoviri*), ognuno di essi toccava uno dei *postes*», ma ciò non risulta da alcuna fonte (cfr. *supra*, nt. 44). Su *tenere* come termine del linguaggio sacerdotale cfr. E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern*, Lund 1939 (rist. Stuttgart-Lepzig 1995), 36 nt. 1.

⁴⁶ G. TIBILETTI, *Leges dictae*, in *Studi giuridici in memoria di Alfredo Passerini*, Milano-Pavia 1955, 179 ss.; ID. (con G. Barbieri, E. De Ruggiero), *Lex*, in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, IV, Roma 1956-1957, 780 ss. La redazione del testo della *lex* era verisimilmente realizzata dai pontefici come esperti di diritto: E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 157 s. (di recente seguito da F.G. CAVALLERO, *Dall'oggetto alla dedica* cit., 12 e nt. 107) ipotizzava che per le disposizioni non relative al *ius sacrum* il magistrato partecipasse alla stesura, ma la congettura – sprovvista di riscontri testuali – è estremamente improbabile, considerando che i sacerdoti erano esperti non solo di diritto sacro ma, sino al I sec. a.C., di diritto in generale, e che il magistrato non era necessariamente un giurista.

⁴⁷ Cfr. LN, II, 2-3 e 4: *dabo dedicoque*; 28: *doque dedicoque*; LS, II, 4-5: *dabo dedicoque*; 8: *do dico dedicoque*; forse LM, I, 2: [*do dedico*]. Cfr. Serv., *georg.* 3.6, che rileva come l'espressione *templum dare* sia pontificale: chi dedicava un tempio, tenendo la mano sullo stipite diceva di darlo al dio, nel senso che era necessario che quest'ultimo lo avesse e che la *res* si separasse dal *ius humanum*: IN MEDIO MIHI CAESAR ERIT T. Q. T. *id est ipsi templum dabo. et verbo usus est pontificali: nam qui templum dicabat, postem tenens dare se dicebat numini, quod ab illo necesse fuerat iam teneri et ab humano iure discedere.* (...) (Serv. auct.: TENEBIT 'tenebit' pro 'possidebit').

esistente, all'edificio entro cui si collocava l'oggetto (ad es. l'*ara*) da consacrare,⁴⁹ e le regole che avrebbero governato la *res sacra* rispetto alla manutenzione e all'aggiunta di ornamenti,⁵⁰ al regime dei doni collegati al monumento e del denaro che poteva derivare dal loro impiego,⁵¹ alle conseguenze della sottrazione di oggetti sacri⁵² o di danneggiamenti del monumento,⁵³ al modo di compiere i sacrifici.⁵⁴

Elio Gallo, come si è detto, parla in generale di *res sacrae* e di *mos* e *institutum civitatis*, il che non consente di verificare se nella sua epoca per la consacrazione di *loca* fosse richiesta la condizione indicata come necessaria dai giuristi successivi, e cioè un *iussum populi*; ma questa esigenza è attestata per il II sec. a.C. da due responsi pontificali ricordati da Cicerone.

3.2. IL PROBLEMA DEL *IUSSUM POPULI* O *PLEBIS*.

Il primo caso risale al 154 a.C. Il censore G. Cassio Longino voleva spostare nella *Curia* la statua alla Concordia che dieci anni prima il suo predecessore Q. Marcio Filippo aveva collocato *in publico* – evidentemente senza renderla *res sacra* – e *dedicare* il *signum* e la *Curia*. A tal fine Cassio aveva consultato il collegio, e il pontefice massimo M. Emilio Lepido aveva risposto che se il *populus Romanus* non aveva incaricato nominativamente il dedicante dandogli uno specifico *iussum*, la dedica non poteva essere compiuta *recte*:⁵⁵

Cic., *dom.* 130: *Q. Marcius censor signum Concordiae fecerat idque in publico conlocarat. Hoc signum C. Cassius censor cum in curiam transtulisset, conlegium vestrum consuluit num quid esse causae videretur quin id signum curiamque Concordiae dedicaret. (...) 136. (...) habetis in commentariis vestris C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando ad pontificum conlegium rettulisse, eique M. Aemilium pontificem maximum pro conlegio respondisse,*

⁴⁸ Cfr. LF, ll. 3-6: *illeis regionibus, utei extremae undae quae lapide | facta(e) hoiusque aedis ergo uteique ad eam aede scalasque lapide st[r]uctend[as] | columnae stant citra scalas ad aedem versus stipitesque aedis humus tabula|mentaque*; LN, ll. 3-7: *hisque regioni|bus dabo dedicaboque, quas hic | hodie palam dixero, uti infimum || solum huiusque arae titularum|que est*; LS, l. 5: *[ollisque regionibus dabo dedicaboque, quas hic] hodie palam dixero, uti infimum solum huius arae est*.

⁴⁹ LM, ll. 3-5: *uti ne ex] eo t[emplo ubi nunc est] | exportetur neve ex eo loco in quo nunc est in ali[um] transferatur de[po]na|tur aliave qua ratione amoveatur*.

⁵⁰ LF, ll. 6-7: *utei tangere, sarcire, tegere, devehere, defigere, mandare, ferro oeti, | promovere, referre [liceat] fasque esto*; LN, ll. 7-9: *si quis tergere ornare | reficere volet, quod beneficii | causa fiat, ius fasque esto*; LM, ll. 5-8: *neve ab alio [quo nisi ab eis o]mnibus | [q]uib[us] ornandum tergendumve erit contingatu[r] contractetur ni]si ab eo sa[cerdot]e qui sacerdotum Apollinis primus erit sequ[end]ove veniam neg[otii] [petii]t | [si] quid laesum de[labsum]ve erit uti ad pristinam for[mam] reducatur restituitur*.

⁵¹ LF, ll. 7-14 e LN, ll. 12-15, su cui cfr. *infra*, § 5.2.

⁵² LF, ll. 14-16: *sei qui heic sacrum surupuerit, aedilis multatio esto, | quanti volet; idque veicus Furf[ensis] mai(or) pars, Fifficulani e[t] Tares(uni) sei apsolvere volent sive condemnare, | liceto*.

⁵³ LM, l. 8: *[si quid laesum de]labsumve erit uti ad pristinam for[mam] reducatur restituitur*.

⁵⁴ LF, ll. 16-17: *sei quei ad huc templum rem deivnam fecerit Iovi Libero aut Iovis Genio pelleis, | coria fanei sunt*; LN, ll. 9-12: *sive | quis hostia sacrum faxit, qui || magmentum nec protollat, id[em]circo tamen probe factum esto*; LS, l. 6: *[si quis hic hostia sacrum faxit, quod magmentum ne]c protollat, it circo tamen probe factum esto*.

⁵⁵ L'uso di *recte* è tecnico del linguaggio sacerdotale: cfr. per tutti E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern* cit., 34 ss.

nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret, non videri eam posse recte dedicari.

Il secondo caso è del 123 a.C. Il pontefice massimo P. Mucio Scevola, a nome del collegio pontificale, aveva fornito un *responsum* (P. Muc. resp. fr. 6 Bremer) in cui si affermava che, in assenza di *iussum populi*, l'*ara*, l'*aedicula* e il *pulvinar* dedicati dalla vestale Licinia non potevano essere considerati sacri, e pertanto l'*ara consecrata* fu rimossa:

Cic., dom. 136: *cum Licinia, virgo Vestalis summo loco nata, sanctissimo sacerdotio praedita, T. Flaminio Q. Metello consulibus aram et aediculam et pulvinar sub Saxo dedicasset, nonne eam rem ex auctoritate senatus ad hoc conlegium Sex. Iulius praetor rettulit? cum P. Scaevola pontifex maximus pro conlegio respondit, quod in loco publico Licinia, Gai filia, iniussu populi dedicasset, sacrum non viderier.*

Lo stesso principio giuridico, ovvero la necessità di un *iussum populi* o di un *plebei scitum*, sarà ribadita anche dai pontefici in relazione alla casa di Cicerone (cfr. *infra*, § 4.2),⁵⁶ i quali – come nel responso del 154 a.C. – precisano che la delibera popolare deve individuare l'incaricato e dargli l'ordine di *dedicare*:⁵⁷

Cic., Att. 4.2.3: *si neque populi iussu neque plebis scitu is qui se dedicasse diceret nomina-*

⁵⁶ L'ipotesi di F. DE MARINI AVONZO, *I limiti alla disponibilità della res litigiosa nel diritto romano*, Milano 1967, 39 ss. che la necessità di un *iussum populi* o *plebis* rispetto alle *res* originariamente private sia stata introdotta dal responso dei pontefici rispetto alla casa di Cicerone è improbabile: il responso si basa chiaramente sul diritto esistente, non crea una nuova regola di *ius* – ciò che peraltro sarebbe incostituzionale, rispetto alle funzioni del collegio pontificale –, e d'altronde non troviamo mai nelle fonti una differenziazione basata sullo statuto pubblico o privato della *res* prima della dedica, ma solo in relazione al procedimento, come mostra Ael. Gall. 2 *verb. sign.* fr. 14 Bremer = Fest. s.v. *Sacer mons* (424 L). Cfr. anche *infra*, nt. 69.

⁵⁷ Secondo J. PLATSCHEK, *Das responsum des Pontifikalkollegiums de domo Ciceronis*, in QL 3, 2013, 107 ss., le due condizioni (A) *neque populi iussu neque plebis scitu is qui se dedicasse diceret nominatim ei rei praefectus esset* e (B) *neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset* sarebbero negativamente cumulative – ossia impedirebbero la legittimità della dedica solo ricorrendo entrambe – e positivamente disgiuntive – ossia sarebbe sufficiente il ricorrere di una delle due affinché la dedica sia legittima: se fossero due condizioni positivamente cumulative, sostiene l'a. (*ibid.*, 110), si sarebbe piuttosto scritto *nisi ... praefectus atque iussus esset*. Rilevando che Clodio aveva provato a sostenere che il responso pontificale era a suo favore (Cic., Att. 4.2.3), l'a. ritiene che la differenza tra le due condizioni risiederebbe nel riferirsi la prima (A) a un incarico di *dedicare* riferito alla singola persona e dunque nominativo (così, ad es., nel caso della vestale Licinia); la seconda (B) a una carica magistratuale, non richiedendo perciò un'indicazione nominativa (sarebbe, potremmo dire, un incarico 'per conto di chi spetta'; l'idea che la delibera potesse indicare genericamente la magistratura e che poi i colleghi scegliessero per accordo o sorteggio era già in F. FABBRINI, *Res divini iuris* cit., 551, che la basava su Liv. 2.8.6 e Dion. Hal. 5.35.3, su cui cfr. *infra*, nt. 77). A me pare invece che le due condizioni siano positivamente cumulative, e si spieghino alla luce della pratica di creare *duumviri aedi dedicandae*, i quali ovviamente dovevano essere nominati e specificamente incaricati della dedica. Si noti, d'altronde, che il responso relativo alla dedica del censore Cassio riproduce proprio la formulazione che per l'a. sarebbe stata appropriata in caso di condizioni positivamente cumulative (*nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret*), mentre il tenore del responso di P. Mucio rispetto alla dedica della vestale Licinia – sempre che Cicerone non lo riporti in forma abbreviata: il congiuntivo *dedicasset* potrebbe escludere l'ipotesi di una citazione letterale – si spiega facilmente con la superfluità di scendere nei dettagli in assenza di ogni *iussum populi*.

tim ei rei praefectus esset neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset videri, posse sine religione eam partem areae ... restitui.

Più difficile è ricostruire il regime precedente il II sec. a.C. Al riguardo disponiamo di due notizie.⁵⁸

La prima è fornita ancora da Cicerone, ed è relativa a una *vetus lex* presentata dal tribuno Q. Papirio, che aveva vietato la consacrazione di un edificio, un terreno, un altare *iniussu plebis*.⁵⁹

Cic., *dom.* 127: *video enim esse legem veterem tribuniciam quae vetet iniussu plebis aedis, terram, aram consecrari; neque tum hoc ille Q. Papirius, qui hanc legem rogavit (...).*

La seconda notizia è in Livio, il quale scrive che nel 304 a.C. lo scriba Gneo Flavio era divenuto edile curule e aveva dedicato il tempio di Concordia *in area Volcani*, con grande indignazione dei *nobiles*; che il pontefice massimo Cornelio Barbato era stato costretto dal *consensus populi* ad assisterlo nella dedica, pur affermando che *more maiorum* solo un *consul* o un *imperator* potevano dedicare un tempio; e che in conseguenza di ciò fu proposta una legge, cui il senato aveva attribuito l'*auctoritas*, ove si stabiliva che nessuno potesse dedicare un tempio o un'ara senza il consenso del senato o della maggior parte dei tribuni della plebe:

Liv. 9.46.6-7: (...) *aedem Concordiae in area Volcani summa invidia nobilium dedicavit; coactusque consensu populi Cornelius Barbatus pontifex maximus verba praeire, cum more maiorum negaret nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare. 7. Itaque ex auctoritate senatus latum ad populum est ne quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris dedicaret.*⁶⁰

Queste notizie hanno dato luogo a un ampio dibattito in dottrina:

a) la maggioranza degli autori sostiene – spesso sulla base dell'affermazione del pontefice Cornelio Barbato che secondo i *mores maiorum* solo un *consul* o un *imperator* potevano

⁵⁸ Non è possibile tener conto né di Liv. 2.27.5-6 (cfr. Val. Max. 9.3.6), in cui si dice che, in assenza di accordo tra i consoli, nel 495 a.C. il popolo avrebbe affidato la dedica del tempio di Mercurio a un centurione primipilo, notizia che è da tempo ritenuta frutto di invenzione annalistica (cfr. per tutti Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 620 nt. 4; R.M. OGILVIE, *A commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965, 303); né di Liv. 4.20.4, su cui cfr. *infra*, § 5.2.

⁵⁹ La dottrina più recente intende il richiamo a una *lex Papiria de ritu sacrorum* contenuto in Serv. auct., *Aen.* 12.836 come un rinvio al *ius Papirianum*, e dunque a una materia estranea a quella qui discussa: cfr. per tutti S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973, 47 s.; R. SANTORO, *Sul ius Papirianum*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne: hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris 1998, 406 (= Id., *Scritti minori*, II, Torino 2009, 516); D. MANTOVANI, *Le due serie di leges regiae*, in *SCDR* 15, 2003, 192 nt. 22; R. LAURENDI, *Leges regiae e ius Papirianum. Tradizione e storicità di un 'corpus' normativo*, Roma 2013, 182 nt. 461.

⁶⁰ La notizia liviana deve essere coordinata con un passo di Plinio il Vecchio in cui si afferma che Gneo Flavio non poté dedicare il tempio perché non erano stati stanziati finanziamenti pubblici, e allora utilizzò il denaro delle multe per costruire una *aedicula* di bronzo nella *Graecostasis*: Plin., *nat. hist.* 33.19: *Flavius vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines, et, cum ad id pecunia publice non decernere-tur, ex multatitia faeneratoribus condemnatis aediculam aerea fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIII annis post Capitolinam dedicatam.*

dedicare un tempio – che alle origini della repubblica i magistrati superiori non avessero bisogno di alcuna autorizzazione;⁶¹ che nel 304 a.C. sarebbe stata fissata la regola per cui la *dedicatio* deve essere preceduta da un *iussum* del senato o della maggioranza dei tribuni; e che alla legge del 304 sarebbe seguita la *lex Papiria*, che avrebbe fissato la regola della necessità di un *iussum plebis* – da intendere come sinonimo di *iussum populi*;⁶²

b) per altri studiosi, la legge del 304 a.C. e la *lex Papiria* dovrebbero essere identificate, prevedendo il *iussum* preventivo del senato o della maggioranza dei tribuni, nonché del popolo;⁶³

⁶¹ P. WILLEMS, *Le sénate de la république romaine*, Louvain-Paris-Berlin 1885, 306 e nt. 7; G. WISSOWA, *Consecratio* cit., 897 (cfr. ID., *Religion und Kultus der Römer*², München 1912, 385 s. e 403); S. DI PAOLA, *Dalla 'lex Papiria' al 'ius Papirianum'*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli 1948, 635; F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 21 ss.; S. TONDO, *Leges regiae* cit., 43; A. ZIOŁKOWSKI, *The Temples of Mid-Republican Rome*, Roma 1992, 232; F.G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi). Il diritto di dedica a Roma*, in MEFRA 130, 2018, 229 ss. Non è molto chiara sul punto la posizione di Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 619 ss. (cfr. ID., *op. cit.*, III³, 1050, dove tratta della questione in relazione all'ammissione di nuovi culti), il quale considera più antica la regola della competenza dei magistrati superiori, ma senza esplicitamente escludere che fosse richiesto un *iussum populi*; anzi, la sua corretta ricostruzione della logica di quest'ultimo (cfr. *infra*, nt. 68) sembrerebbe implicare che egli lo ritenesse sempre necessario. Peculiare la posizione di M. FIORENTINI, *Ricerche* cit., 327 ss. e spec. 346 s., per il quale durante la prima età repubblicana la procedura di dedica «non pare potersi configurare ancora come del tutto inserita nei meccanismi pubblici della *civitas*», perché spesso chi effettua il voto commissiona l'appalto dell'opera e la dedica «come se si trattasse di un affare di propria ed esclusiva spettanza», al punto che se il votante muore viene incaricato il figlio, manifestandosi «in questo meccanismo procedurale una tendenza al riconoscimento pubblico di interessi culturali gentilizi»; l'ipotesi, che si inserisce nella generale ricostruzione dell'a. di una lunga resistenza del ruolo delle *gentes*, non tiene tuttavia conto del fatto che il 'personalismo' della dedica si ritrova per tutta l'età repubblicana anche negli appalti pubblici (in particolare nel rapporto tra *locatio* dell'opera e *probatio*: cfr. per tutti A. TRISCUOGGIO, *'Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare'. Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Torino 1998, 141 ss. e spec. 146 s.), ossia in un ambito estraneo a ogni ipotetica sopravvivenza di culti gentilizi; e che non vi è motivo di ritenere che la scelta del figlio del votante sia basata su una logica gentilizia, e non invece familiare.

⁶² G. WISSOWA, *Consecratio* cit., 896 ss. (cfr. ID., *Religion und Kultus der Römer*² cit., 385 s. e 403; tuttavia, per l'a., la legge del 304 a.C. si sarebbe riferita – se autentica – alla fondazione di nuovi culti, di competenza del senato); S. DI PAOLA, *Dalla 'lex Papiria'* cit., 640; F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 32 ss.; J.E. STAMBAUGH, *The functions of Roman temples*, in ANRW, II.16.2, Berlin-New York 1978, 558; S. TONDO, *Leges regiae* cit., 45; M. FIORENTINI, *Ricerche* cit., 327 ss.; W.J. TATUM, *The lex Papiria de dedicationibus*, in CPh 88, 1993, 319 ss.; E.M. ORLIN, *Temples, religion, and politics in the Roman republic*, Boston-Leiden 1997, 163 ss.; L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici* cit., 192 s. e nt. 328; F.G. CAVALLERO, *Dall'oggetto alla dedica* cit., 6 nt. 10; ID., *Ius publicum dedicandi (e consecrandi)* cit., 229 ss. Cfr. anche J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, III², Leipzig 1885, 271 ntt. 3-5, per il quale la competenza sarebbe stata prima del senato (fissata dalla legge del 304 a.C.), poi del popolo (cfr. i casi di Cassio e Licinia) e infine dell'imperatore (cfr. D. 1.8.9.1 [Ulp. 68 *ad ed.*]). Il tentativo conduce a esiti contraddittori: ad es., F.G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi)* cit., 235 e nt. 17 deduce dal responso dei pontefici rispetto a Cassio e Licinia che l'espressione *iniussu plebis* della *lex Papiria* si riferisse anche alle delibere dei comizi centuriati, ma allo stesso tempo è costretto a riconoscere che «nonostante plebiscito e legge comiziale fossero le due tipiche fonti di produzione del diritto di epoca repubblicana esse furono sempre tenute rigorosamente distinte anche all'indomani della loro parificazione giuridica». Alle medesime obiezioni è soggetta la teoria che vorrebbe identificare la *lex Papiria* con la legge del 304 a.C. (cfr. *infra*, sub b), pur differenziandosi sotto altri profili. Considera i casi di Crasso e Licinia come applicazioni della *lex Papiria* anche DE MARINI AVONZO, *op. cit.*, 27 e 38 s.

⁶³ L. LANGE, *Römische Alterthümer*. II. *Der Staatsalterthümer*³, Berlin 1876, 634; P. WILLEMS, *Le sénat-*

c) altri ancora considerano la *lex Papiria* più antica del 304 a.C. perché parla di *iussum plebis*, il che sarebbe concepibile solo prima della parificazione dei plebisciti alle leggi realizzata tra il 339 e il 287 a.C., a seguito della quale il requisito sarebbe stato detto piuttosto *iussum populi*;⁶⁴

d) infine, alcuni ritengono che sia sempre stata necessaria una deliberazione comiziale (*iussum populi*), che la legge del 304 a.C. abbia fissato dei requisiti per la proposta di *dedicatio* rivolta dal magistrato al popolo, e che la *lex Papiria* si sia limitata a ribadire la necessità del voto popolare oppure abbia individuato i *concilia plebis* come assemblea votante.⁶⁵

Per risolvere il problema, credo debba in primo luogo considerarsi quanto scrive Livio a proposito della dedica del tempio di Concordia da parte dell'edile curule Gneo Flavio, e in particolare il fatto che il pontefice Cornelio Barbato era stato *coactus* dal *consensus populi* a mettere da parte i suoi dubbi e a *verba praeire*. È vero che l'espressione *consensus populi* non allude necessariamente a una volontà popolare espressa in un voto, potendo riferirsi anche a una semplice pressione politica;⁶⁶ ma se nel passo in esame le si attribuisse questa seconda accezione, bisognerebbe ritenere che il pontefice fosse andato consapevolmente contro le regole procedurali dei *mores maiorum* – ossia contro quel *mos atque institutum civitatis* che Elio Gallo giudicava necessario per poter parlare di *sacrum* – inevitabilmente compromettendo la validità della dedica. Assai più convincente sul piano giuridico è la lettura che attribuisce all'espressione, in questo caso, il significato di *iussum populi*: posto che la scelta di *dedicare* spettava al popolo, era *mos* che l'assemblea attribuisse il compito ai magistrati superiori;⁶⁷ nel 304 a.C. l'assemblea sceglie Gneo Flavio, in contrasto con i *mores*; il ponte-

te cit., 308 nt. 7; possibilisti A. ZIOŁKOWSKI, *The Temples* cit., 228 ss. ed E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est* cit., 328.

⁶⁴ Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 619 s.; J. PAOLI, *Le 'Ius Papirianum' et la loi Papiria*, in RHD 24, 1946-1947, 193 ss. Cfr. anche F. FABBRINI, *Res divini iuris* cit., 551. Un ragionamento esattamente contrario compie A. MUTEL, *Réflexions sur quelques aspects de la condition juridique des temples en droit romain classique*, in *Mélanges offerts au professeur Louis Falletti*, Paris 1971, 394, per il quale in tal modo si spiegherebbe il fatto che Cicerone parla semplicemente di plebiscito.

⁶⁵ E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 146 s.

⁶⁶ Il primo valore del termine si trova soprattutto in Livio: cfr. 4.24.6; 6.22.7; 10.21.15; 10.24.18; 26.22.3; *per.* 26; cfr. anche Cic., *Mil.* 25; *Phil.* 3.2. A volte l'espressione indica la volontà manifestata in una *contio*: Cic., *Sext.* 106; *fam.* 12.7.1; Liv. 8.35.1 (cfr. 8.33.9). In altri casi si fa riferimento a un appoggio politico del popolo (Cic., *Phil.* 1.37; 8.4; *ad Brut.* 1.18.2) o a una generica volontà o approvazione, talora anche insieme al senato (Cic., *par. Stoic.* 4.28; *div.* 1.1; Liv. 30.24.11; Sen., *clem.* 1.3.4; Val. Max. 4.1.13; Vell. 2.77.1; 2.91.1; Plin., *pan.* 10.2; Tac., *hist.* 1.90.2). Sugli usi relativi alla plebe in Liv. 4.51.3 e D. 1.2.2.24 (Pomp. *l. sing. ench.*) cfr. *infra*, nt. 79. Un recente esame dei testi in C. CASCIONE, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 72 ss., che tende a ritenere preminente un uso dell'espressione nel senso di «opinione pubblica». L'affermazione di F.G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi)* cit., 231 e nt. 111, che l'espressione ricorrerebbe solo in «rari casi», ossia in Liv. 6.22.7; 4.51.3; Vell. Pat. 2.91, si basa su un fraintendimento delle parole di G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940, 162 nt. 2 (il quale richiama questi testi solo a titolo esemplificativo) e di M. FIORENTINI, *Ricerche* cit., 340 s. nt. 87, che di Nocera riporta il pensiero. Cfr. anche *infra*, nt. 79.

⁶⁷ Questa parte di testo non può essere utilizzata per sostenere un'originaria autonomia di scelta dei magistrati superiori (come fa la dottrina indicata *supra*, *sub a*): il pontefice Cornelio Barbato si limita a dire che *more maiorum* la *dedicatio* non può essere affidata a un edile, non affrontando il tema della necessità o meno di una delibera assembleare; le sue parole sono perfettamente compatibili con un regime in cui la *dedicatio* è compiuta dai magistrati superiori sulla base di una delibera assembleare.

fice, pur rilevando la contrarietà ai *mores*, è *coactus* a obbedire perché la competenza a conferire il compito di dedicare è del *populus*.

Se però già prima del 304 a.C. era richiesto un *iussum populi* per la *dedicatio*, non possono essere seguite le ipotesi a-c) e l'unica teoria convincente diviene quella sub d). D'altronde, la necessità del *iussum populi* deriva verisimilmente da esigenze di *ius humanum* e di *ius divinum*. Le prime sono state già evidenziate in dottrina,⁶⁸ e derivano dal fatto che la trasformazione di una *res* in *sacra* – fosse essa in origine privata o pubblica⁶⁹ – determinava oneri pubblici, perché i costi per la sua conservazione gravavano sull'erario. La seconda risiede nel fatto che nel *ius divinum* – ossia nei rapporti con gli dèi che vanno al di là della religiosità privata – l'unico soggetto giuridicamente rilevante è la *civitas*, cosicché l'attribuzione di una *res* alla sfera del *sacrum* non può che passare per il soggetto costituzionalmente legittimato a decidere per la *civitas*. Poiché queste due esigenze non nascono nel II sec. a.C., ma sono presenti sin dalle origini della repubblica, l'ipotesi più convincente è che la necessità di un *iussum populi* derivasse dalla struttura stessa della costituzione repubblicana, e pertanto non servisse una *lex* per esplicitarla.⁷⁰

Se sin dalle origini della repubblica era necessario un *iussum populi*, occorre interrogarsi sullo scopo delle due leggi. Il contenuto della legge del 304 a.C. potrebbe apparire difficile da spiegare: considerando che nel 339 a.C. la *lex Publilia Philonis* aveva stabilito che il *iussum populi* fosse preceduto dall'*auctoritas patrum*, per quale ragione la legge del 304 a.C. richiedeva che la *rogatio* fosse preceduta da un *iussum* dell'intero *senatus*? E per quale ragione questa condizione era data come alternativa al *iussum* della *pars maior* dei tribuni della plebe? Io credo che, per comprendere il senso della norma, si debba tener presente il grande valore onorifico che una dedica portava al dedicante: non è un caso che spesso la *dedicatio* si legasse a vittorie militari e alla relativa concessione del trionfo,⁷¹ ed è evidente l'importanza politica di una simile attribuzione. Il confronto con gli episodi di trionfo di quegli stessi anni è da questo punto di vista istruttivo. Agli inizi del III sec. a.C. si determina una situazione di accordo tra senato e tribuni della plebe – in cui questi ultimi si pongono come garanti dei *mores*⁷² – sulla concessione o meno del trionfo, che nel 294 a.C.

⁶⁸ Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 619 s.; E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 146 s.; G. WISOWA, *Consecratio* cit., 896 ss. (quest'ultimo a. aggiungeva la circostanza che la *res* diveniva *extra commercium* e che pertanto la decisione non poteva essere lasciata all'arbitrio di un privato; cfr. anche ID., *Religion und Kultus der Römer*² cit., 385 s. e 403).

⁶⁹ È questo un aspetto non considerato da F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 34 ss., secondo la quale non sarebbe stata necessaria una delibera popolare per rendere *sacra* una *res privata* sino al responso dei pontefici sulla casa di Cicerone (cfr. anche *supra*, nt. 56): l'a. ricorda, a supporto della propria ricostruzione, l'episodio della dedica dell'*ara* della *Pudicitia plebea* da parte della matrona Virginia nel 296 a.C., che Liv. 10.23.6-10 riferisce però in forme che farebbero pensare a un culto privato (benché aperto al pubblico); peraltro, all'ipotesi potrebbe obiettarsi quel che l'a. (*ibid.*, 37) afferma per le dediche di beni pubblici del III-II sec. a.C., ossia che «forse l'annalistica trascurò in molti casi di indicare l'autorizzazione alla dedica». Cfr., per l'irrilevanza dell'appartenenza originaria del bene in ordine al procedimento, già Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 61.

⁷⁰ A rigor di logica, per l'età monarchica il soggetto legittimato dovrebbe essere il *rex*, ma le fonti non sono di grande aiuto: secondo Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 618 s., sul punto non possiamo dire nulla. Diversa è la logica per le *res religiosae*: cfr. *supra*, nt. 33.

⁷¹ Sul fenomeno, cfr. soprattutto M. ABERSON, *Temples votifs et butin de guerre dans la Rome républicaine*, Rome 1994, spec. 138 ss. per il rapporto tra dediche e trionfo.

⁷² Cfr. A. PETRUCCI, *Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto*, Milano 1996, 56.

induce il console L. Postumio Megello a celebrarlo *iure imperii*, senza l'approvazione del senato e con l'opposizione della maggioranza dei tribuni della plebe: l'unico appoggio politico su cui il console può contare è il *consensus populi*, che tuttavia – a differenza di quanto era avvenuto in episodi simili dei due secoli precedenti – a causa dell'*intercessio* dei tribuni non trova espressione neanche in un *iussum*.⁷³ È probabile che lo scopo della legge del 304 a.C. fosse il medesimo: evitare che il favore del popolo consentisse di tributare onori a soggetti sgraditi alla *nobilitas* patrizio-plebea – che ormai, a seguito delle *leges Liciniae Sextiae*, si stava formando⁷⁴ – in violazione dei *mores*,⁷⁵ come forse era stato il caso di Gneo Flavio, che era stato eletto grazie ai voti della *turba forensis* in modo controverso e che aveva compiuto la dedica con *summa invidia* dei *nobiles*.⁷⁶ La legge del 304 a.C. garantiva un potere di indirizzo del senato (con il quale verisimilmente si accordava la regola relativa ai tribuni della plebe) vincolante per il magistrato: un esempio di applicazione potrebbe aversi nel 215 a.C., quando il senato ordinò al console di convocare i comizi per nominare *duumvir aedi dedicandae* Q. Fabio Massimo.⁷⁷

⁷³ Liv. 10.37.10-11; Dion Hal. 17-18.5.3. Su questo episodio cfr. per tutti A. PETRUCCI, *Il trionfo* cit., 52 ss.; G. FIRPO, 'Allora per la prima volta si celebrò un trionfo per ordine del popolo senza il consenso del senato' (Liv. 3.63.11; cf. Dion. Hal. 11.50.1). Qualche considerazione di metodo, in *Athenaeum* 95, 2007, 97 ss.; M. BELLOMO, *Et huius anni parum constans memoria est. Tradizioni letterarie ed epigrafiche sul trionfo di L. Postumio Megello (cos. 294 a.C.)*, in *Epigrafia e politica II. Documenti e iscrizioni per lo studio di Roma repubblicana*, a cura di S. Segenni, M. Bellomo, Milano 2021, 65 ss. Gli episodi precedenti si collocano nel 495 a.C., quando il console P. Servilio Prisco trionfa contro il parere del senato, cercando una legittimazione popolare che tuttavia non sembrerebbe trovare espressione in un voto (Dion. Hal. 6.30.2-3); nel 449 a.C., allorché i consoli L. Valerio Potito e M. Orazio Barbatto ottengono una delibera che Liv. 3.68.8 descrive come *iussum populi* (ma la cui proposta è del tribuno L. Icilio, dunque è verisimile si tratti dei *concilia plebis*: cfr. anche A. PETRUCCI, *op. cit.*, p. 34 ss.) e Dion. Hal. 11.50.1 come votazione del *πληθος*; nel 356 a.C., quando il dittatore plebeo C. Marcio Rutilo ottiene il trionfo *sine auctoritate patrum populi iussu* (Liv. 7.17.9; cfr. 10.37.10). Non è possibile discutere in questa sede la posizione negativa di G. FIRPO, *op. cit.*, 97 ss., e spec. 105 ss. rispetto alla storicità dei trionfi precedenti il III sec. a.C.: basti dire che gli argomenti giuridici portati dall'a. sono molto discutibili.

⁷⁴ Per quanto la componente plebea della *nobilitas* fosse, alla fine del IV secolo, residuale rispetto alla patrizia, come osserva M. HUMM, *Appius Claudius Caecus. La république accomplie*, Rome 2005, 122 ss.

⁷⁵ Mi appare poco verisimile l'ipotesi di E.M. ORLIN, *Temples, religion, and politics* cit., 163 ss., secondo cui la legge del 304 a.C. sarebbe stata una vittoria del senato contro l'autorità dei *pontifices* (in reazione a un tentativo del *pontifex maximus* di interferire sulla individuazione della competenza alle dediche) e che l'attribuzione di un analogo potere ai tribuni sia stato il prezzo pagato per far approvare il provvedimento: lo stesso pontefice massimo Cornelio Barbatto (che potrebbe essere stato console nel 328 e dittatore nel 306 a.C.: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman republic*, I, New York 1951, 168) doveva far parte del senato, e più in generale i pontefici appartenevano allo stesso ceto e alle stesse famiglie dei senatori.

⁷⁶ Liv. 9.46.10-13.

⁷⁷ Liv. 23.30.14: *senatus decrevit ut Ti. Sempronius, consul designatus, cum magistratum inisset, ad populum ferret ut Q. Fabium duumvirum esse iuberent aedis dedicandae causa*. Per M. FIORENTINI, *Ricerche* cit., 333 s. e 343 (seguito da F.G. CAVALLERO, *Ius publicum dedicandi (e consecrandi)* cit., 236), questo episodio dimostrerebbe che la legge del 304 a.C. aveva attribuito al senato e alla maggioranza dei tribuni della plebe il potere di nominare i magistrati dedicanti; dal brano risulta però chiaramente che il senato si limitò a emanare un *decretum* che vincolava sul piano politico il console a presentare la proposta, ma che era il popolo a nominare i *duumviri*: i comizi votavano la proposta del console potendo anche respingerla (che il senato e i tribuni non avessero un potere di nomina è invece chiaro ad A. ZIOŁKOWSKI, *The Temples* cit., 223 e 229, il quale però legge il passo come se lo storico dicesse il contrario, e ne desume che

Più difficile è valutare la logica della *lex Papiria*, rispetto alla quale manca ogni informazione anche di natura cronologica. L'idea che la legge, parlando di *iussum plebis*, debba essere precedente la parificazione dei plebisciti (*supra, sub c*) è smentita dal ricorrere dell'espressione – pur rara – ancora nell'ultimo secolo della repubblica, con riferimento a eventi contemporanei e nello stesso responso dei pontefici sulla casa di Cicerone, nonché in età augustea, nella celebre definizione di *lex* di Ateio Capitone come *generale iussum populi aut plebis rogante magistratu*.⁷⁸ Maggiormente probabile è che nel *consensus populi* che aveva indotto il pontefice Cornelio Barbatto ad assistere Gneo Flavio possa riconoscersi un plebiscito,⁷⁹ il che naturalmente individuerrebbe il 304 a.C. come *terminus ante quem* della *lex Papiria*. Mi sembra però che non vi siano dati certi. La legge del tribuno Papirio potrebbe giustificarsi tanto dopo la parificazione dei plebisciti alle leggi quanto agli inizi della lotta plebea:⁸⁰ nel primo caso lo scopo della legge sarebbe probabilmente solo di attribuire la competenza a un'assemblea alternativa ai *comitia populi*; nel secondo avrebbe avuto una valenza politica molto più forte, stabilendo che la plebe potesse, da sola, decide-

Livio abbia trasmesso o inventato la notizia non conoscendo – o supponendo che i suoi lettori non conoscessero – la regola di diritto secondo cui senato e tribuni non possono attribuire una simile competenza). Per sostenere un'originaria competenza del senato potrebbe piuttosto ricordarsi l'episodio del 495 a.C., narrato da Liv. 2.27.6 (cfr. Val. Max. 9.3.6), della disputa tra i consoli Appio Claudio e Publio Servilio per la dedica del tempio di Mercurio, rispetto alla quale il senato *a se rem ad populum reiecit.*, che tuttavia potrebbe non essere affidabile (cfr. *supra*, nt. 58; rispetto al contrasto del 509 o 507 a.C. tra i consoli P. Valerio Publicola e M. Orazio Pulvillo circa la dedica del tempio di Giove Ottimo Massimo, Plut., *Popl.* 14.4 parla di una votazione [ψηφισάμενοι] di un organo non specificato, mentre Liv. 2.8.6-8, ricorda un sorteggio; cfr. anche Dion. Hal. 5.35.3).

⁷⁸ Cic., *leg. agr.* 2.27; *Att.* 4.2.3; *Capit.*, *coniect.* fr. 13 Bremer = Gell. 10.20.2.

⁷⁹ L'espressione *consensus populi* è riferita a un plebiscito anche in Liv. 4.51.3: *a plebe consensu populi consulibus negotium mandatur*, in cui si allude al plebiscito con cui fu affidata ai consoli del 413 a.C. la persecuzione dell'uccisione di M. Postumio Regillense, *tribunus militum consulari potestate*; si è dubitato della storicità dell'episodio (cfr. per tutti, con fiducia nel racconto, C. VENTURINI, *Questiones ex senatus consulto*, Napoli 1984, 7 ss. [= ID., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 90 ss. = *Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. Serrao, II, Napoli 2000, 215 ss.]; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 102, che mantiene perplessità), ma ciò che a noi interessa in questa sede è l'uso linguistico liviano. Si noti che anche in D. 1.2.2.24 (Pomp., *l. sing. ench.*) l'espressione *consensus populi* allude verisimilmente a una pronuncia (giudiziaria) della plebe: cfr. l'interpretazione del processo ai decemviri in R. FIORI, *Homo sacer* cit., 485 nt. 37, sulla base di Liv. 3.57.6 e 3.58.7. Che il *consensus populi* alla base della *dedicatio* di Gneo Flavio abbia preso la forma di un plebiscito è ipotizzato – sulla base di un diverso ragionamento, di natura essenzialmente politica – anche da A. ZIOŁKOWSKI, *The Temples* cit., 228 s. Sul valore dell'espressione *consensus populi* cfr. anche *supra*, nt. 66.

⁸⁰ Contro questa seconda possibilità potrebbe obiettarsi che abbiamo notizia di tribuni appartenenti alla *gens Papiria* solo nel II sec. a.C. (il più risalente è C. Papirio Turdo nel 177 a.C.: cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman republic* cit., I, 398), ma si tratta di un dato prosopografico che potrebbe dipendere anche dalla casualità della tradizione. A questo proposito ricordo che non è databile se non in un lasso di tempo molto ampio, tra il 242 e il 122 a.C., il tribunato del L. Papirio autore della *lex Papiria de tresviris capitalibus* (G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 312; T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman republic*, II, New York 1952, 471): addirittura, per B. ALBANESE, *Riflessioni in tema di legis actiones*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, 199 s. (= ID., *Scritti giuridici*, I, Palermo 1991, 1011 s.), il *terminus post quem* di quest'ultima legge (su cui cfr. per tutti C. CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, 171 ss.) potrebbe essere costituito dall'istituzione del pretore con funzioni giurisdizionali nel 366 a.C.; *contra* D. CLOUD, *The lex Papiria de sacramentis*, in *Athenaeum* 80, 1992, 173, che difende l'ipotesi di datazione tradizionale.

re la dedica e il dedicante, e troverebbe ancora una volta una corrispondenza con le *leges de triumpho*, che in qualche caso parrebbero essere state approvate dai *concilia plebis, sine auctoritate patrum*, già alla metà del V sec. a.C.⁸¹

3.3. LA PROFANATIO DI LOCA.

A fronte di un formale procedimento di consacrazione ci si aspetterebbe, per la *profanatio*, un *contrarius actus* altrettanto formale. Tuttavia non abbiamo attestazioni al riguardo se non rispetto al caso in cui la perdita della qualità di *sacrum* si determina, per così dire, *ipso iure*, ossia quando il *locus* è *captus ab hostibus*: in questo caso, però, non si tratta di una perdita definitiva, ma solo di una sospensione temporanea, perché il *locus* torna *sacer* non appena cessa di essere occupato,⁸² benché probabilmente dovessero essere compiuti rituali espiatori.⁸³ Il dato deve essere spiegato con la circostanza che un *locus* può essere considerato *sacer* solo se è sul suolo italico: il territorio straniero non è suscettibile di *dedicatio*.⁸⁴

Per le ipotesi di *profanatio* definitiva non abbiamo, come dicevo, testimonianze; tuttavia una parte della dottrina ha proposto di riconoscere il procedimento nei rituali dell'*evocatio* o dell'*exauguratio*⁸⁵ – e in qualche caso ha parlato anche di *exconsecratio*, termine che tuttavia non ricorre nelle fonti.⁸⁶

Questa ipotesi muove da alcune testimonianze relative all'attività compiuta dai sacerdoti sul Campidoglio ai fini della costruzione del tempio di Giove Capitolino. La più antica è di Catone, il quale nelle *Origines* racconta che un tempo sul Campidoglio erano presenti vari *fana* che Tarquinio il Superbo fece *exaugurare* con successo, con l'eccezione di quello del dio Terminus.⁸⁷ La seconda testimonianza è di Livio, che narra che Tarquinio, affinché l'area fosse libera da altri vincoli religiosi e interamente destinata a Giove e al suo tempio, ordinò di *exaugurare fana* e *sacella* che erano stati anticamente votati da Tito Tazio e successivamente *consecrata* e *inaugurata*; tuttavia, mentre per tutte le *exaugurationes* gli *auspicia* furono positivi, quando si presero gli auspici per l'*exauguratio* del *fanum* di Terminus l'esito fu negativo, e il fatto che non fosse possibile spostare la sede del dio dei *termini*, e

⁸¹ Cfr. *supra*, nt. 73.

⁸² D. 11.7.36 (Pomp. 26 ad Q. Muc.): *cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra esse, sicut homines liberi in servitute perveniunt: quod si ab hac calamitate fuerint liberata, quasi quodam postliminio reversa pristino statui restituuntur*, su cui cfr. per tutti M.F. CURSI, *La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel principato*, Napoli 1996, 307 s.

⁸³ Come quelli ricordati da Liv. 5.50.2 per i *fana* occupati dal nemico in occasione dell'assedio gallico.

⁸⁴ Cfr. Plin., *ep.* 10.50 (59): *... cum solum peregrinae civitatis capax non sit dedicationis, quae fit nostro iure*.

⁸⁵ A partire da Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II¹, Leipzig 1874, 59 e nt. 2 (cfr. ID., *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 60 e nt. 2), che parla di *exauguratio*, e Chr. MEURER, *Der Begriff* cit., 199, che invece propende per l'*evocatio*. La dottrina ha talora anche confuso questi due istituti tra di loro: cfr. per tutti, una critica in P. CATALANO, *Contributi* cit., 281 ss.

⁸⁶ V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà* cit., 151, P. BONFANTE, *Corso* cit., 21; U. ROBBE, *La differenza* cit., 49. Per R. SCHILLING, *Sacrum et profanum* cit., 954, il termine che indica il *contrarius actus* del *sacra-*re o *consecrare* sarebbe *resecrare*, ma le attestazioni del verbo in Plaut., *aul.* 684 e Fest. s.v. *resecrare* (352 L) (cfr. Paul.-Fest. s.v. *resecrare* [353 L]) indirizzano piuttosto verso la liberazione da un vincolo religioso (*solvere religionem*) dell'accusato di un illecito sacrale.

⁸⁷ Cat. 5 FRHist F 18 = Fest. s.v. *nequitum* (160 L): *fana in eo loco conpluria fuere: ea exauguravit, praeterquam quod Termino fanum fuit; id nequitum exaugurari*.

che fra tutti gli dèi proprio questo non fosse stato *evocatus* dai suoi confini, fu interpretato come presagio di stabilità per la città.⁸⁸ La terza fonte è Servio grammatico, il quale scrive che, per poter liberamente e *sine piaculo* edificare il tempio di Giove, si provvide a *evocare* con sacrifici gli dèi dai *sacella* presenti sul Campidoglio *ad alia templa*.⁸⁹ In tutti questi passi, come si vede, non si parla di *profanatio*: l'idea che le aree fossero divenute profane per poi essere riconsacrate a Giove è una deduzione degli interpreti moderni; e, se si riflette sul regime dell'*evocatio* e dell'*exauguratio*, ci si avvede che l'ipotesi non può essere seguita.

L'*evocatio* è un procedimento di diritto pontificale⁹⁰ in cui si chiede a una divinità di abbandonare un luogo e di trasferirsi in un altro. Ne abbiamo notizia soprattutto rispetto ai casi in cui i Romani pregano la divinità tutelare di una città nemica assediata di abbandonare la sua sede e di trasferirsi a Roma,⁹¹ allo scopo di indebolire la città nemica e di evitare eventuali sacrilegi nel suo saccheggio.⁹² Nella preghiera si promette al dio un tempio – con una statua della divinità, posto che è questa che determina l'attribuzione del tempio⁹³ – e un culto analogo o più grandioso rispetto a quello della città di provenienza;⁹⁴ la divinità mostra il proprio assenso mediante la *litatio*, ossia mediante segni positivi nelle viscere (*exta*) della vittima offerta in sacrificio al momento della richiesta.⁹⁵ In realtà, come

⁸⁸ Liv. 1.55.2-4: *et ut libera a ceteris religionibus area esset tota Iovis templique eius quod inaedificaretur, exaugurare fana sacellaque statuit quae aliquot ibi, a Tatius rege primum in ipso discrimine adversus Romulum pugnae vota, consecrata inaugurataque postea fuerant*. 3. *Inter principia condendi huius operis movisse numen ad indicandam tanti imperii molem traditur deos; nam cum omnium sacellorum exaugurationes admitterent aves, in Termini fano non addixere*; 4. *idque omen auguriumque ita acceptum est non motam Termini sedem unumque eum deorum non evocatum sacratis sibi finibus firma stabiliaque cuncta portendere*.

⁸⁹ Serv., *Aen.* 9.446: *CAPITOLI INMOBILE SAXUM ACCOLET in urbe Roma Iovis templum non fuit. quod cum iam devotum a Prisco Tarquinio vellet Superbus Tarquinius aedificare, coepit auguriis captare qui mons huic templo esset aptissimus. et cum in omnibus Tarpeius esset inventus, in quo erant multa diversorum numinum sacella, actum est, ut exinde ad alia templa numina evocarentur sacrificiis, quo posset libere et sine piaculo templum Iovis* (Serv. auct.: *ex*) *aedificare. cumque omnes dii libenter migrassent, Terminus solus, hoc est liminum deus, discedere noluit, sed illic remansit. tunc de hoc ipso sacrificatum est et deprehensum, quod Terminus cum Iove remanens aeternum urbi imperium cum religione significaret; unde in Capitolio prona pars tecti patet, quae lapidem ipsum Termini spectat; nam Termino non nisi sub divo sacrificabatur. hinc ergo nunc dixit 'Capitolii immobile saxum accolet', quia Terminus non est revulsus de loco*.

⁹⁰ Cfr. Plin., *nat. hist.* 28.18 e Serv. auct., *Aen.* 2.351, dove si dice che il nome del dio tutelare di Roma è occultato per evitare l'*evocatio* nemica, e che ciò è in *pontificum disciplina* (Plinio), *iure pontificum* (Servio Danielino, che parla erroneamente di *exauguratio*: cfr. P. CATALANO, *Contributi* cit., 217, 284 nt. 153, 286 nt. 157; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte* cit., 200 nt. 2).

⁹¹ Mi limito a rinviare a G. FERRI, *Tutela segreta ed 'evocatio' nel politeismo romano*, Roma 2010, 29 ss., con riferimenti alla letteratura precedente.

⁹² Macrob., *Sat.* 3.9.2: *quod aut aliter urbem capi posse non crederent, aut etiam, si posset, nefas aestimarent deos habere captivos*; Serv., *Aen.* 2.351: *propter vitanda sacrilegia*.

⁹³ Serv., *georg.* 3.16: *ei semper sacratus numini locus est, cuius simulacrum in medio collocatur*. Per il rapporto tra *evocatio* e statua del dio cfr. Dion. Hal. 13.3.3.

⁹⁴ La formula dell'*evocatio* è riportata in Liv. 5.21.3 e in Macrob., *Sat.* 3.9.7 (cfr. Serv. auct., *Aen.* 2.244: *... secundum disciplinam carminis Romani, quo ex urbibus hostium deos ante evocare solebant*); in Fest. s.v. *peregrina sacra* (268 L) si precisa l'identità di culto; in Plin., *nat. hist.* 28.18 si dice che il culto può essere lo stesso o *amplior*. In Serv., *Aen.* 12.841 si usa il verbo *exorare*.

⁹⁵ Macrob., *Sat.* 3.9.9. Sul procedimento si sofferma C. GUITTARD, *Auctoritas extorum: haruspicine et rituel d'evocatio*, in *Annali della Fondazione per il Museo 'Claudio Faina'* 5, 1998, 55 ss., che ipotizza un'influenza etrusca.

si vede dai brani relativi al dio Terminus, l'*evocatio* può essere compiuta anche entro Roma quando si deve trasferire la sede di una divinità; inoltre, abbiamo notizia di una *evocatio* dei *sacra*. Un primo esempio ci è fornito da Verrio Flacco (nell'epitome di Festo) allorché ricorda che, quando si decise di spostare i *sacra* delle *curiae* dalle *veteres* alle *novae*, non fu possibile *evocare* i *sacra* per quattro *curiae*, cosicché rispetto ad esse si continuò a officiare le *res divinae* nelle vecchie.⁹⁶ Un secondo esempio è fornito da Ulpiano, il quale traccia la differenza tra il *locus sacer* e il *sacrarium*: il primo è soggetto a *consecratio*, il secondo è un luogo in cui sono riposti dei *sacra* – il che può avvenire anche in un edificio privato – che può essere liberato da ogni vincolo religioso compiendo l'*evocatio* dei *sacra* stessi.⁹⁷ L'*evocatio* può dunque riferirsi agli dèi, alle cerimonie o anche alle *res sacrae*, ma è finalizzata non alla loro *profanatio*, bensì unicamente al loro trasferimento: proprio perché non si vogliono *profanare* i *sacra* ma conservarli, li si sposta in altra sede chiedendo l'assenso del dio interessato. Se si vuole compiere una nuova consacrazione, è necessario *evocare* la divinità precedente e verisimilmente i suoi *sacra* – come avviene per l'area su cui sorgerà il tempio di Giove Capitolino –, ma ciò non richiede la previa *profanatio* del *locus*, essendo verisimile che la nuova consacrazione abbia effetto novativo rispetto alla precedente.

Mentre l'*evocatio* è un procedimento di diritto pontificale, l'*exauguratio* appartiene al diritto augurale, essendo il *contrarius actus* dell'*inauguratio*.⁹⁸ I riferimenti delle fonti all'*exauguratio* compiuta sul Campidoglio devono essere spiegati considerando che spesso le *aedes sacrae* erano anche *templa* augurali: poiché le *regiones* dei precedenti *templa* verisimilmente non coincidevano con quelle del *templum* su cui sarebbe sorta l'*aedes* di Giove, era necessario che gli auguri eliminassero i vincoli augurali preesistenti per *liberare* e nuovamente *inaugurare* l'area, che successivamente sarebbe stata consacrata dai pontefici: il procedimento è descritto molto chiaramente dal Servio Danielino allorché scrive che *antiqui (...) aedes sacras ita templa faciebant, ut prius per augures locus liberaretur effareturque, tum demum a pontificibus consecraretur, ac post ibidem sacra edicerentur* (Aen. 1.446), cosicché deve ritenersi che Livio sia stato al riguardo abbastanza preciso nel distinguere tra competenze augurali e pontificali, quando scrive che i *sacella* erano stati *consecrata inaugurataque*. Bisogna però rilevare che l'*exauguratio* non avrebbe determinato la trasformazione da *sacrum* in *profanum*, e che – poiché come si è detto non ogni *aedes sacra* era anche un

⁹⁶ Fest. s.v. *novae curiae* (180 L): *novae curiae proximae compitum Fabricium aedificatae sunt, quod parum amplae erant veteres a Romulo factae, ubi is populum et sacra in partis triginta distribuerat, ut in is ea sacra curarent, quae cum ex veteribus in novas evocarentur, quattuor curiarum per regiones evocari non potuerunt. itaque Foriensis, Raptae, Veliensis, Velitiae res divinae fiunt in veteribus curis.*

⁹⁷ D. 1.8.9.2 (Ulp. 68 ad ed.): *illud notandum est aliud esse sacrum locum, aliud sacrarium. sacer locus est locus consecratus, sacrarium est locus, in quo sacra reponuntur, quod etiam in aedificio privato esse potest, et solent, qui liberare eum locum religione volunt, sacra inde evocare.* Ad esempio, nel *sacrarium* della Regia erano conservati la *hasta* e gli *ancilia* di Marte (Serv., Aen. 7.603; 8.3; Gell. 4.6.1-2; Cass. Dio 44.17.2; Iul. Obs. 36; 44; 47; 50); nel *sacrarium* dei Salii Palatini, il *lituus Romuli* (Val. Max. 1.8.11); uno studio accurato sui *sacraria* in M. VAN DOREN, *Les sacraria. Une catégorie méconnue d'édifices sacrés chez les Romains*, in AC 27, 1958, 31 ss.

⁹⁸ La distinzione tra *exauguratio* e *profanatio* è chiaramente enunciata in J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung* cit., III², 148, seguito da P. CATALANO, *Contributi* cit., 159. Benché siano collocate all'interno di una generale categoria «Profanation» (che però ricomprende anche la trattazione della religione greca), sia la nozione di *exauguratio* che quella di *evocatio* sono correttamente utilizzate, senza commistioni con la *consecratio*, da W. BURKERT, *Profanation. Rituelle Massnahmen gegen Kulte und Götter*, in *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum*, III, Los Angeles (CA) 2005, 271 ss.

templum augurale⁹⁹ – in alcuni casi una *exauguratio* sarebbe stata, oltre che inutile ai fini della *profanatio*, anche impossibile.

L'unico accenno a un atto che sembra costituire il *contrarius actus* di una *consecratio* di *loca* è contenuto in un brano di Plutarco che, paradossalmente, è in genere richiamato a proposito della *profanatio* di beni diversi dai *loca*.¹⁰⁰ Si tratta di un passaggio della vita di Tiberio Gracco in cui quest'ultimo, parlando al popolo in vista della deposizione del tribuno Ottavio, afferma che nulla è così sacro e inviolabile come τὰ τῶν θεῶν ἀναθήματα, e tuttavia ciò non impedisce al *populus* di usarli, spostarli, mutarne l'uso o la natura¹⁰¹ come vuole:

Plut., *Ti. Gracch.* 15.8: ἱερὸν δὲ καὶ ἄσυλον οὐδὲν οὕτως ἐστὶν ὥς τὰ τῶν θεῶν ἀναθήματα· χρῆσθαι δὲ τούτοις καὶ κινεῖν καὶ μεταφέρειν ὥς βούλεται, τὸν δῆμον οὐδεὶς κεκώλυκεν.

Il collegamento operato dalla dottrina tra questo brano e il regime dei beni diversi dai *loca* è stato probabilmente indotto dal significato del termine ἀναθήματα, che indica le offerte agli dèi ed è talora usata nel senso più ristretto di 'ornamento':¹⁰² se in nel passo dovesse intendersi in quest'ultimo senso, il dato sarebbe significativo, perché sarebbe attestata la necessità di una delibera popolare ai fini della *profanatio* di *res* diverse dai *loca*, in contrasto con altre risultanze (cfr. *infra*, § 5.2). Tuttavia, negli scritti di Plutarco il termine

⁹⁹ Cfr. *supra*, nt. 42.

¹⁰⁰ Cfr. ad es. Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* cit., II¹, 59 nt. 2 (cfr. ID., *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 60 nt. 2); Chr. MEURER, *Der Begriff* cit., 199 nt. 1; E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 154.

¹⁰¹ Il verbo μεταφέρω significa 'trasferire, mutare', con riferimento al mutamento di destinazione di denaro, al trasferimento di ufficiali ad altri incarichi, alla traduzione in un'altra lingua, al cambio di significato di parole, ecc. (H.G. LIDDEL, R. SCOTT, *A Greek-English lexikon*⁹, Oxford 1996, 1118). In Plutarco è impiegato ad es. per indicare il trasferimento, a seguito di *evocatio*, di una divinità da una città all'altra (*Cam.* 6.1) e delle ossa di Tarpeia (*Rom.* 18.1, dove si fa riferimento alla consacrazione del Campidoglio a Giove da parte di Tarquinio), nonché per il semplice trasporto di oggetti sacri da una città conquistata a Roma (*Marc.* 21.3); inoltre per l'adozione di leggi e istituzioni da una città all'altra (*Lyc.* 4.1 e 5), per il mutamento di costituzione da aristocratica a democratica (*C. Gracc.* 5.3), per il trasferimento delle corti giudicanti dai senatori agli *equites* (*Pomp.* 22.3), del comando militare da un magistrato all'altro (*Sull.* 8.4), di popolazioni (*Pomp.* 28.3), dell'abitazione (*Cic.* 4.2), per lo spostamento dell'aratro durante il rito di fondazione (*quaest. Rom.* 27 [271ab]), per la trasposizione di detti (*Cat. mai.* 8.3), ecc. In un altro passaggio di Plut., *Ti. Gracch.* 15.8 il verbo è utilizzato per indicare il trasferimento del tribunato da un soggetto a un altro a seguito di una rinuncia o (come nel caso di Ottavio) una deposizione: ἐξῆν οὖν αὐτῷ καὶ τὴν δημαρχίαν ὥς ἀνάθημα μετενεγκεῖν εἰς ἕτερον, ὅτι δὲ οὐκ ἄσυλον οὐδὲ ἀναφαίρετον ἡ ἀρχή, δῆλόν ἐστι τῷ πολλάκις ἔχοντας ἀρχὴν τινας ἐξόμνυσθαι καὶ παραιτεῖσθαι δι' αὐτῶν. Naturalmente, il tribunato non si 'trasferisce', ma viene tolto e riassegnato: considerando che gli altri esempi portati da Tiberio si riferiscono alla sottrazione di sacralità a re e vestali, e che nel brano al semplice spostamento dell'oggetto parrebbe riferirsi κινεῖν, è probabile che con μεταφέρειν ci si riferisca non a un trasferimento fisico (così B. PERRIN, *Plutarch's lives. X. Agis and Cleomenes, and Tiberius and Caius Gracchus. Philopoemen and Flamininus*, London-New York 1921, 183: «from using such objects, or moving them, or changing their position»; R. FLACELIÈRE, É. CHAMBRY, *Plutarque, Vies. XI. Agis-Cléomène, Les Gracques*, Paris 1976, 112: «d'en disposer, de les faire bouger et de les transférer»; G. MARASCO, *Vite di Plutarco*, V, Torino 1994, 921: «di usarli, rimuoverli e trasferirli») bensì a un mutamento di uso o natura del bene, e forse in particolare al suo mutamento di stato da sacro in profano.

¹⁰² È sufficiente rinviare a H.G. LIDDEL, R. SCOTT, *A Greek-English lexikon*⁹ cit., 105: «votive offerings set up in a temple», ma talora «delight, ornament».

indica tutti i beni dedicati, anche quando consistono in *loca*,¹⁰³ cosicché è probabile che anche questa volta abbia valore generico e che il riferimento al ruolo del δῆμος sia dovuto alla circostanza che Tiberio Gracco si stava rivolgendo al popolo sostenendo che un tribuno poteva essere deposto dalla plebe così come era stato da questa eletto. In altre parole, è verisimile che con ἀναθήματα Plutarco compia un riferimento generale alle *res sacrae*, e che Tiberio menzionasse il regime dei *loca* in quanto più pertinente sul piano del confronto con la vicenda della deposizione del tribuno della plebe. Dal passo parrebbe potersi tuttavia dedurre che per la *profanatio* di un *locus* fosse necessario un *iussum populi* come per la sua consacrazione; resta ignoto quali forme assumesse l'attività successiva, che verisimilmente richiedeva anch'essa la partecipazione di magistrati e pontefici.

4. CONSECRATIO DI RES E CONSECRATIO BONORUM.

4.1. LA DIVERSITÀ TRA I DUE ISTITUTI.

È opportuno a questo punto tentare di chiarire il rapporto tra la consacrazione delle *res*, che abbiamo sin qui discusso, e la sanzione della *consecratio bonorum*. Si tratta infatti di istituti talora connessi nelle fonti e spesso sovrapposti dalla dottrina,¹⁰⁴ ma giuridicamente differenti.

Una prima diversità riguarda il procedimento. La *consecratio (capitis et) bonorum* non richiedeva in linea di principio una delibera del popolo, neanche in forma di condanna,¹⁰⁵

¹⁰³ Ad es. in Plut., *Cat.*, *min.* 5.1 indica la Basilica Porcia; in *Caes.* 29.3 la Basilica Emilia (nel senso generico di 'monumento'); in *Caes.* 66.1 la Curia di Pompeo; in *Flam.* 16.3 un ginnasio e un tempio a Calcide.

¹⁰⁴ La sovrapposizione giunge al punto di non distinguere neanche tra la *consecratio* di *res* e di *homines* (su cui R. FIORI, *Homo sacer* cit., 25 ss.), e naturalmente diviene maggiore nel caso della *consecratio bonorum*: cfr. ad es. A. MUTEL, *Réflexions* cit., 406, per il quale quest'ultima sarebbe «un autre mode de consécration, plus simple, presque aussi ancien que le premier et non moins efficace», che avrebbe perso valore religioso perché non vi partecipavano i pontefici; più di recente, V. LAMBRINOUDAKIS, Z. SCOUTA, S. PETROUNAKOS, *Consecration, Foundation rites*, in *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum*, III, Los Angeles (CA) 2005, 304, per i quali anche i casi di *consecratio capitis et bonorum* «were inseparably combined and solemnly invested with the religious aspect and the usual rites of consecration».

¹⁰⁵ La *sacratio* più antica non richiedeva un processo preventivo per l'irrogazione della sanzione, ma eventualmente un processo successivo a carico di chi avesse ucciso l'*homo sacer*; è solo nel V sec. a.C. che la plebe sceglie di sottoporre l'accusato a un processo preventivo innanzi ai *concilia plebis* per tutelare l'eventuale uccisore del condannato. Si tratta dunque di uno sviluppo dettato da ragioni di opportunità politica, non da esigenze di natura giuridica, tant'è che, persino dopo che le XII tavole stabilirono che *de capite civis* potesse solo decidere il comizio centuriato (XII tab. 9.1), la *sacratio sine iudicio* non sparirà del tutto, riemergendo ancora in età tardo-repubblicana in relazione ad accuse di *adfectatio regni* (per questa ricostruzione cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit., 479 ss.). C. LOVISI, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la république romaine (509-149 av. J.-C.)*, Paris 1999, 62 ss. ha ipotizzato che, a partire dalle XII tavole, la *sacratio* si sia trasformata in un «anathème théorique» privo di conseguenze pratiche in assenza di giudizio, ma l'ipotesi è contraddetta dalle stesse pagine della studiosa: cfr. ad es. *ibid.*, 48, allorché ricorda che nel 131 a.C. il tribuno C. Atinio Labeone aveva tentato di metter a morte senza processo Q. Cecilio Metello Macedonico ed era stato fermato solo dall'*intercessio* di un collega, *intercessio* che sarebbe stata inutile se la *consecratio* non fosse stata efficace (Plin., *nat. hist.* 7.143-144; Liv. *per.* 59). In altri casi, come sulla tradizione relativa all'uccisione *sine iudicio* di Sp. Melio, i dubbi sollevati dall'a. sulla storicità dell'episodio derivano da una analisi troppo rapida delle fonti – che la induce ad affermare che tutti gli altri casi di *adfectatio regni* sarebbero stati giudicati

ed era realizzata senza la partecipazione dei *pontifices* nonché di un console o di un *imperator*, richiesti per la consacrazione di *res* ancora alla fine del IV sec. a.C., come mostra la vicenda di Gneo Flavio:¹⁰⁶ nel procedimento della *consecratio* plebea – l'unico attestato – il tribuno, dopo aver convocato la *contio*, *capite velato*, accendeva un fuoco sui rostri e, accompagnato da un flautista, pronunciava *preces* e *verba* non meno *prisca* e *sollemnia* di quelli dei pontefici.¹⁰⁷

Una seconda differenza tra i due istituti è che la consacrazione attribuisce alla *res* la qualità di *sacra*, mentre la *consecratio bonorum* determina la distruzione della casa e la vendita del patrimonio del colpevole,¹⁰⁸ destinando il ricavato al tempio della divinità individuata dalla norma che prescrive la sanzione: una vendita che naturalmente è possibile solo per *res profanae*. Di questo regime abbiamo diverse prove. Livio scrive che la *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* (449 a.C.) stabilì che il patrimonio del colpevole fosse venduto a favore del tempio di Cerere Libero e Libera (*familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret*).¹⁰⁹ Lo stesso avvenne nel caso di Sp. Cassio, che nel 485 a.C. fu condannato per *adfectatio regni* subendo, per una prima tradizione, la confisca dei beni e la distruzione della casa, sulla cui area più tardi sarebbe stato collocato il tempio di *Tellus*;¹¹⁰ per una seconda, la consacrazione del *peculium* a Cerere, con il quale sarebbero state finanziate offerte sacrificali e la dedica di una o più statue.¹¹¹ Nel 439 a.C., fu la volta della casa di Sp. Melio¹¹², la cui area – detta

in un processo, quando ad es. il contrario potrebbe dedursi da Diod. 15.35.3 (cfr. R. FIORI, *op. cit.*, 402 ss.) – e da una sottovalutazione dell'importanza dell'episodio tra gli *exempla* di aspirazione al regno, che certo non ne rendeva semplice la falsificazione. L'a. distingue anche tra due tipi di *consecratio capitis*, la prima derivante dall'offesa alla plebe, che avrebbe determinato un giudizio plebeo (nelle forme, però, della semplice acclamazione), la seconda dall'offesa al tribuno, che avrebbe permesso un'uccisione *sine iudicio*; la ricostruzione si basa su un esame delle fonti che non mi sento di condividere: la mia lettura delle testimonianze è in R. FIORI, *op. cit.*, 494 ss., che l'a. sul punto non discute. La teoria della studiosa parrebbe seguita da Y. BERTHELET, *La consecratio du terrain de la domus palatine de Cicéron*, in MEFRA 128, 2016, 459 ss.

¹⁰⁶ Cfr. per tutti J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung* cit., III², 279; Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., I³, 157 e nt. 3.

¹⁰⁷ Cic., *dom.* 123: (...) *si tribunus pl. verbis non minus priscis et aequae sollemnibus bona cuiuspiam consecrarit* (...). *consecravit foculo posito in rostris adhibitoque tibicine*. 124. *Tu, tu, inquam, capite velato, contione advocata, foculo posito bona tui Gabini* (...) *consecrasti*. 125. *Quid ergo illa tua tum obtestatio tibicinis, quid foculus, quid preces, quid verba prisca valere?*

¹⁰⁸ Si noti che la *consecratio bonorum* riguarda tutti i beni del colpevole, e dunque difficilmente le può essere ricondotta la notizia di Paul.-Fest. s.v. *Termino* (505 L) che parla di *sacratio* (oltre che del reo, anche) dei soli *boves* (così invece F. HINARD, *Consécration et confiscation des biens dans la Rome républicaine*, in Kentron 9, 1993 [= ID., *Rome, la dernière République. Recueil d'articles*, Paris 2011, qui cit.] 132); la norma di Numa così come riportata da Paolo Diacono costituisce un unicum (Dion. Hal. 2.74.3 parla solo di *sacratio* del colpevole e impunità dell'uccisore) e pone un non irrilevante problema interpretativo.

¹⁰⁹ Liv. 3.55.7.

¹¹⁰ Così Cic., *dom.* 101. In realtà, secondo Liv. 2.41.10, l'area su cui sorgeva la casa di Cassio era antistante il tempio.

¹¹¹ Sulla condanna di Sp. Cassio per *adfectatio regni* abbiamo due versioni (oltre a quanto dice Cic., *rep.* 2.60): per la prima, a una condanna nel comizio centuriato sarebbe seguita la precipitazione dalla rupe Tarpea (Dion. Hal. 8.78.5; cfr. 10.38.3), la confisca dei beni (Dion. Hal. 8.79.3) e la distruzione della casa (Liv. 2.41.11; Dion. Hal. 8.79.3; Val. Max. 6.3.1b; Cic., *dom.* 101); per la seconda, Sp. Cassio sarebbe stato giudicato e ucciso dal *pater*, il quale ne avrebbe consacrato il *peculium* a Cerere (Liv. 2.41.10; Dion. Hal. 8.79.3; Plin., *nat. hist.* 34.15). Sulla complessa tradizione circa l'accusa, e per una sua lettura giuridica, cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit., 384 ss.

Aequimaelium: per Cicerone, perché sarebbe stato giudicato *aequum* distruggere la *domus*,¹¹³ per altre fonti perché sarebbe stata ‘rasa al suolo’ (*aequata*)¹¹⁴ – fu utilizzata come spazio pubblico di mercato per animali sacrificali:¹¹⁵ un uso che potrebbe implicare una destinazione dell’area a scopi sacrali, ma non una sua consacrazione. Nel 385 a.C. M. Manlio Capitolino ebbe distrutta la casa e confiscati i beni: l’area fu lasciata ineditata, e all’epoca di Cicerone ospitava due boschetti.¹¹⁶ Nel 329 a.C. fu *publicata* e distrutta la casa romana di M. Vitruvio Vacco, *dux* di Fondi, *civis sine suffragio* condannato a morte, e l’area su cui sorgeva rimase ineditata divenendo nota come *prata Vacca*;¹¹⁷ secondo Livio fu disposta la *consecratio bonorum* a Semo Sanco, nel senso che i beni furono venduti e con il ricavato vennero fatti dei dischi di bronzo collocati nel sacello del dio, di fronte al tempio di Quirino.¹¹⁸ Infine, nel 58 a.C., la casa di Cicerone, che Clodio intendeva sottoporre a *consecratio bonorum*,¹¹⁹ poté essere messa in vendita secondo il procedimento proprio della *publicatio*, pur non trovando alcun acquirente,¹²⁰ evidentemente perché ancora suscettibile di proprietà privata. A quanto pare, così come la *consecratio capitis* ‘separava’ il colpevole dal resto del gruppo annullandolo giuridicamente¹²¹ senza per ciò ‘attribuirlo’ a una divinità, allo stesso modo la *consecratio bonorum* ‘separava’ il patrimonio del reo dal *dominium* di quest’ultimo, ma non lo consegnava immediatamente alla divinità.¹²²

Una terza differenza tra i due istituti, strettamente collegata alla seconda, è che non necessariamente il bene oggetto di *consecratio bonorum* era attribuito alla divinità: la *res* che diveniva *sacra* era spesso un bene diverso, essendo acquistato o realizzato con il denaro ricavato

¹¹² La mia analisi di questa vicenda è in R. FIORI, *Homo sacer* cit., 393 ss.

¹¹³ Cic., *dom.* 101; cfr. anche Val. Max. 6.3.1c.

¹¹⁴ Varr., *ling. Lat.* 5.157: *Aequimaelium, quod aequata Meli domus publice quod regnum occupare voluit* is; Dion. Hal. 12.4.6: ἰσόπεδον Μήλιον. Cfr. Quint., *inst.* 3.7.20: *post mortem adiecta quibusdam ignominia est, ut Maelio, cuius domus solo aequata*; [Auct.] *vir. ill.* 17.5: (sc. *Cincinnatus*) *dictator dictus Sp. Maelium regnum adfectantem a Servilio Ahala magistro equitum occidi iussit, domum eius solo aequavit*.

¹¹⁵ Cic., *div.* 2.39.

¹¹⁶ Secondo la versione a mio avviso più credibile (cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit., 379 s. e 396 ss.), Manlio Capitolino fu *deiectus e saxo* (Varr. 52 FRHist F 2 = Gell. 17.21.24; Liv. 6.20.12; Dion. Hal. 14.4.1; Plut., *Cam.* 36.7; Zon. 7.23; Cass. Dio fr. 26.2 Boissevain; 45.32.1; Flor. 1.26.7; Ampel., *lib. mem.* 27.4; *vir. ill.* 24.6), i beni confiscati (Zon. 7.23; Cass. Dio fr. 26.2 Boissevain; [Auct.] *vir. ill.* 24.6) e la casa distrutta (Cic., *dom.* 101; Plut., *Cam.* 36.7; Zon. 7.23; Cass. Dio fr. 26.1 Boissevain; Val. Max. 6.3.1a; [Auct.] *vir. ill.* 24.6).

¹¹⁷ Cfr. anche Liv. 8.19.4.

¹¹⁸ Liv. 8.20.8: *aedes eius, quae essent in Palatio, diruendas, bona Semoni Sango censuerunt consecranda. Quodque aeris ex eis redactum est, ex eo aenei orbes facti positi in sacello Sanguis adversus aedem Quirini*.

¹¹⁹ Cfr. *infra*, § 4.2. M. BATS, *La publicatio bonorum dans le De Domo sua de Cicéron*, in MEFRA 128, 2016, 439 ss. parla senz’altro di *publicatio* per i beni di Cicerone: quando l’a. menziona la *consecratio* della *domus*, intende riferirsi alla *dedicatio* delle opere fatte costruire da Clodio (cfr. *ibid.*, 439).

¹²⁰ Cfr. Cic., *dom.* 107: *hominem invenire ista labes, tum cum omnia tenebat, neminem potuit cui meas aedis addiceret, cui traderet, cui donaret* (cfr. 116).

¹²¹ Cfr. *supra*, § 1 e nt. 13.

¹²² Cfr. R. FIORI, *La condizione di homo sacer* cit., 177 ss. Le regole della *consecratio capitis* e della *consecratio bonorum* sono le medesime anche per l’originaria unità della sanzione, probabilmente superata dopo la riforma centuriata con la nascita della nozione di *caput* come rubrica del *civis* nei registri censuari (cfr. ID., *Homo sacer* cit., 54 ss.; l’ipotesi è seguita da B. LIOU-GILLE, *La consécration du Champ de Mars et la consécration du domaine de Cicéron. L’histoire et la religion au service de la politique*, in MH 55, 1998, 41 ss.).

dalla vendita del patrimonio del colpevole. Da questo punto di vista, la *consecratio bonorum* non è molto diversa dalla *publicatio bonorum*: la differenza tra i due istituti parrebbe essere la presenza o meno di una destinazione a fini sacrali,¹²³ ed è spesso difficile distinguere tra l'una e l'altra nelle fonti, perché la terminologia è oscillante.¹²⁴ Ad esempio, quando è utile alla sua difesa (cfr. *infra*, § 4.2), Cicerone rappresenta come *publicatio* una serie di casi di *consecratio bonorum* del V-IV sec. a.C. che avevano portato alla distruzione della casa (Sp. Melio, Sp. Cassio, Vitruvio Vacco, Manlio Capitolino) e vi aggiunge un'autentica *publicatio bonorum*, quella della casa di M. Fulvio Flacco, sostenitore di C. Gracco, la cui *domus* fu *eversa et publicata* nel 121 a.C., e nella cui area il console Q. Lutazio Catulo fece costruire un portico con le *manubiae* della vittoria ottenuta nel 101 a.C. contro i Cimbri.¹²⁵ Se ciò è possibile, è perché la distruzione della casa dei colpevoli non rendeva *sacra* l'area sinché non si fosse compiuta una successiva *dedicatio* che ne avrebbe impedito il riuso privato: non risulta che i terreni su cui sorgevano le case di Manlio Capitolino e di Vitruvio Vacco siano divenuti sacri, mentre ciò avvenne per il terreno di Sp. Cassio allorché vi fu dedicata l'*aedes Telluris*, e sarebbe potuto avvenire per quello di Cicerone se la dedica di un portico e di un santuario a *Libertas* compiuta da Clodio fosse stata ritenuta efficace.¹²⁶ Riguardo a quest'ultimo caso è possibile che, quando nella *de domo sua* Cicerone scrive che Clodio ha provveduto non solo ad abbattere (*adfligere*) la sua casa ma anche a creare sull'area un vincolo perpetuo (*sed etiam in posterum tempus sempiterna religione obligare*),¹²⁷ egli si riferisca a questi due distinti procedimenti.

L'assenza dei *pontifices* e del sommo magistrato (o di un *duumvir aedi dedicandae*) nel procedimento plebeo di *consecratio bonorum* – l'unico, come abbiamo detto, su cui siamo informati – si spiega dunque agevolmente: il procedimento non consiste in un'attribuzione delle *res* agli dèi, per la quale sono necessarie *consecratio* e *dedicatio*, ma solo in una sottrazione dei beni al colpevole con un vincolo di destinazione sacrale.¹²⁸ Come avviene nel *ver*

¹²³ E ciò a prescindere dall'essere l'uno lo sviluppo storico dell'altro, secondo l'ipotesi di F. SALERNO, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum*, Napoli 1990.

¹²⁴ Non a caso, scrivendo in un'epoca in cui può ricostruire il regime degli istituti solo a partire dalle testimonianze più antiche, Isid., *orig.* 5.27.3 definisce il *supplicium* come quella pena in cui i beni del colpevole sono consacrati e resi pubblici: *supplicium proprie dictum non qui quoquo modo punitur, sed ita damnatur ut bona eius consecrentur et in publico redigantur*.

¹²⁵ Cic., *dom.* 102 (cfr. 114; Val. Max. 6.3.1). La notizia potrebbe risultare anche da App., *bell. civ.* 1.26, qualora il verbo διήρπαξε fosse interpretabile nel senso dell'abbattimento della casa, come propone F. SALERNO, *Dalla consecratio* cit., 121; cfr. anche Plut., *Gracch.* 38.6, il quale ricorda che i beni di C. Gracco, Flacco e di tutti i graccani vennero confiscati. Sul problema della qualificazione giuridica dell'uccisione di Caio Gracco e dei suoi seguaci cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit., 426 ss. Poiché la *porticus Catuli* poté essere distrutta da Clodio (Cic., *Cael.* 78; *dom.* 102; 114; 116 [cfr. 137]; *har. resp.* 58; sulle vicende del monumento, cfr. per tutti E. PAPI, *Porticus (monumentum) Catuli*, in *Lexicon topographicum urbis Romae*, a cura di E.M. Steinby, IV, Roma 1999, 119) senza dare origine ad alcuna accusa di *religio*, evidentemente l'area non era divenuta *sacra*.

¹²⁶ Per la prima dedica cfr. *supra*, nt. 110; per la seconda cfr. *infra*, § 3.2.

¹²⁷ Cic., *dom.* 106. Quando, parlando della consacrazione dei beni di Clodio compiuta da L. Ninnio Quadrato cui evidentemente non era seguita una *dedicatio*, Cicerone scrive *an consecratio nullum habet ius, dedicatio est religiosa?* (*dom.* 125), egli non sta ponendo sullo stesso piano i due istituti, ma intende obiettare a Clodio che non può sostenere che la *dedicatio* (subita da Cicerone) crei un vincolo di *religio*, quando sostiene che la *consecratio* (subita dallo stesso Clodio) sarebbe senza effetti: cfr. R.G. NISBET, *M. Tulli Ciceronis De domo sua ad pontifices oratio*, Oxford 1939, 211.

¹²⁸ Questo discorso vale per la consacrazione di *loca*: come vedremo *infra*, § 5, per le altre *res* il procedimento è differente.

sacrum,¹²⁹ il *piaculum* richiesto dall'illecito si realizza con la semplice 'separazione' del reo e del suo patrimonio.

4.2. CONSECRATIO E DEDICATIO NELL'ORAZIONE *DE DOMO SUA* DI CICERONE.

L'analisi sin qui svolta offre, mi sembra, una chiave di lettura per comprendere gli usi terminologici di Cicerone nell'orazione *de domo sua* – una delle più importanti testimonianze sul nostro tema – consentendoci da un lato di apprezzare la sottigliezza della tecnica oratoria dell'autore, e dall'altro di verificare ulteriormente la distinzione tra consacrazione di *res* e *consecratio bonorum*.

Il contesto in cui si colloca l'orazione è noto. Nel 58 a.C. il tribuno della plebe P. Clodio aveva proposto la cd. *lex Clodia de capite civis*, la quale stabiliva che *qui civem indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur*.¹³⁰ La norma era chiaramente indirizzata a colpire Cicerone – benché questi non vi fosse nominato¹³¹ –, che decise di sottrarsi al processo con l'esilio. Il passo successivo di Clodio fu di proporre al *concilium plebis*¹³² una *lex de exilio Ciceronis*¹³³ che sanzionava l'oratore per aver ucciso dei cittadini senza processo e in base ad un *falsum senatus consultum*.¹³⁴ Le conseguenze della legge sono così descritte dalle fonti: perdita della cittadinanza,¹³⁵ confisca dei beni¹³⁶ – con conseguente messa in vendita¹³⁷ – demolizione della casa,¹³⁸ il divieto di avvicinarsi a Roma (la cui violazione avrebbe avuto l'effetto, anche per chi lo avesse ospitato, di essere uccisi con impunità¹³⁹). L'area su cui sorgeva la casa parrebbe essere stata divisa in tre parti, sulla cui collocazione gli studiosi discutono molto:¹⁴⁰ una parte, corrispondente a circa un decimo della casa,¹⁴¹

¹²⁹ Cfr. Alf. 69 FHistR F 1 = Fest. s.v. *Mamertini* (150 L), dove si dice che per l'adempimento del *vo-tum* era sufficiente l'*expulsio*.

¹³⁰ Vell. 2.45.1. Cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* cit., 394 s.

¹³¹ Cfr. Cic., *Att.* 3.15.5; Cass. Dio 38.14.4; Vell. 2.45.1.

¹³² Cic., *Sest.* 65; *Pis.* 30.

¹³³ Cic., *dom.* 47; 50; 83; Schol. Bob., *Planc. arg.* p. 153 Stangl; *Sest.* 133 p. 139 Stangl; Liv., *per.* 103; Cass. Dio 38.17.1 ss.; Plut., *Cic.* 32.1 (cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* cit., 395 s.).

¹³⁴ Cic., *dom.* 50.

¹³⁵ Cfr. Cic., *dom.* 33; 77 ss.; 85. Sulla contraria opinione di G. CRIFÒ, *Exilica causa, quae adversus exulem agitur. Problemi dell'aqua et igni interdictio*, in AA.VV., *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique (Table ronde de Rome, 1982)*, Rome 1984, 493 s. (= Id., *Problemi dell'aqua et igni interdictio*, in *L'esclusione dalla città. Altri studi sull'exilium romano*, Perugia 1985, 79 s.) cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit., 446 s. nt. 915.

¹³⁶ Cass. Dio 38.17.6.

¹³⁷ Plut., *Cic.* 33.1.

¹³⁸ Cass. Dio 38.17.6; Plut., *Cic.* 33.1.

¹³⁹ Cic., *dom.* 51; 85; *Planc.* 97; *fam.* 14.4.2; *Att.* 3.2 e 3.4; Cass. Dio 38.17.7; Plut., *Cic.* 32.1.

¹⁴⁰ Cfr. per tutti R.G. NISBET, *M. Tulli Ciceronis De domo sua* cit., 206 ss.; W. ALLEN JR., *Cicero's house and Libertas*, in TPAPhA 75, 1944, 4; S.M. CERUTTI, *The location of the houses of Cicero and Clodius and the Porticus Catuli on the Palatine Hill in Rome*, in AJPh 118, 1997, 417 ss.; C. KRAUSE, *In conspectu prope totius urbis (Cic., dom. 100). Il tempio della libertà e il quartiere alto del Palatino*, in Eutopia 1, 2001, 169 ss.; F. COARELLI, *Palatium. Il Palatino dalle origini all'impero*, Roma 2012, 303 ss.; P. CA-RAFA, D. BRUNO, *Il Palatino messo a punto*, in ArchClass. 64, 2013, 742 ss.

¹⁴¹ Cic., *dom.* 116.

fu unita alla *porticus Catuli*;¹⁴² un'altra parte Clodio voleva aggiungere alla propria casa, cui egli aveva annesso anche quella di Q. Seio Postumo dopo averlo fatto avvelenare;¹⁴³ nella terza parte Clodio dedicò un santuario¹⁴⁴ a *Libertas*, con l'intento di creare un vincolo religioso sul terreno che impedisse a Cicerone di riottenerlo. Nella *de domo sua* Cicerone contesta la validità di questo vincolo, e la questione è rimessa al collegio dei pontefici.

L'uso di *consecrare* e *dedicare* nell'orazione è abbastanza complesso. Possiamo dividere il testo in tre sezioni.

In una prima sezione (§§ 1-124), Cicerone usa un vocabolario differenziato quando parla della propria *domus* e delle opere costruite da Clodio. Rispetto a queste ultime l'oratore usa sempre e solo *dedicare*;¹⁴⁵ rispetto alla propria *domus*, usa sia *consecrare* (§§ 51; 105-106; 119) sia *dedicare* (§§ 119-120). Ora, considerando che la casa era stata distrutta (*eversa*),¹⁴⁶ è chiaro che non poteva essere stata oggetto di consacrazione (nel senso di 'creazione di una *res sacra*'): evidentemente in questo caso, come in latino è anche altrimenti attestato, il riferimento alla costruzione (*domus*, ma anche *aedis*) è in realtà all'*area* su cui la stessa costruzione era o sarà posta.¹⁴⁷ Deve perciò concludersi che, quando parla di *dedicatio* della *domus*, Cicerone intende riferirsi con una breviloquenza all'*area* su cui sorgeva la casa, su cui Clodio sostiene sia nato un vincolo religioso a seguito della dedica da lui compiuta della *porticus* e del santuario di *Libertas*, la cui validità Cicerone contesta.¹⁴⁸ L'oratore è invece attento a non presentare la distruzione della casa come *consecratio bonorum*: sia quando parla della propria *domus*, sia quando ricorda esempi del passato – i casi, già menzionati (§ 4.1) di Sp. Cassio, Sp. Melio, M. Capitolino, Vitruvio Vacco e Fulvio Flacco – usa i verbi *evertere* e *publicare*;¹⁴⁹ è chiaro che egli si rende conto del valore pontificale del

¹⁴² Su cui cfr. *supra*, nt. 125.

¹⁴³ Cic., *dom.* 112.

¹⁴⁴ Sulla natura del quale cfr. la letteratura riportata in Y. BERTHELET, *La consecratio* cit., 457 nt. 3, cui *adde* F. COARELLI, *Palatium* cit., 304.

¹⁴⁵ Cic., *dom.* 51 (*signum*); 103 (*porticus*); 110 (santuario di *Libertas*); 118 (non si precisa l'oggetto del rito, ma dagli altri luoghi possiamo dedurre che sono il portico e il santuario). B. LIOU-GILLE, *La consécration* cit., 58 e Y. BERTHELET, *La consecratio* cit., 458 sovrappongono i due riti, ipotizzando che Clodio abbia sostituito la *consecratio bonorum* tribunizia (realizzata senza l'ausilio dei pontefici) con una *consecratio-dedicatio* (che richiede l'ausilio dei pontefici).

¹⁴⁶ Cic., *dom.* 101; cfr. 105; 107; 147.

¹⁴⁷ Cfr. Cic., *fam.* 14.2.3: *quod de domo scribis, hoc est de area*; Liv. 8.19.4: *aedes fuere in Palatio eius, quae Vacca prae diruto aedificio publicatoque solo appellata*. Cfr., su questi passi e la loro interpretazione, C. RÜCK, *De M. Tulli Ciceronis oratione de domo sua ad pontifices* (Diss. inaug.), Monachii 1881, 60 s. e R.G. NISBET, *M. Tulli Ciceronis De domo sua* cit., 155 e 159 (gli aa. aggiungono anche Caes., *bell. Gall.* 2.17.2: *cum prima legio in castra venisset*, in cui si allude ad accampamenti che devono essere ancora realizzati; ma nel passo, poiché si descrive un'azione ipotizzata nel futuro, il termine fa riferimento al momento in cui i *castra* sono effettivamente in esistenza). D'altronde, per i giuristi romani, l'*area* è una *pars aedificii*: cfr. D. 8.2.20.2 (Paul. 5 *ad Sab.*); D. 46.3.98.8 (Paul. 15 *quaest.*); D. 13.7.21 (Paul. 6 *brev.*); cfr. anche Sab. fr. 82 Lenel = D. 18.1.20 (Paul. 9 *ad Sab.*), su cui R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio'* cit., 190 ss.

¹⁴⁸ Cicerone contesta anche la regolarità della *dedicatio* del santuario di *Libertas* e del portico compiuta da Clodio con l'ausilio di un solo e inesperto pontefice, senza aver consultato il collegio: come rileva B. LIOU-GILLE, *La consécration* cit., 58 nt. 112 (con riferimenti a bibliografia e fonti), Natta era stato cooptato nel collegio solo qualche giorno prima della dedica; inoltre, per gli affari correnti era normale rivolgersi a tre pontefici, e per giudicare la questione di Cicerone si riunirono tredici pontefici su quindici.

¹⁴⁹ Cic., *dom.* 101 dice che la casa di Sp. Cassio fu *eversa*, quella di Sp. Melio *conplanata*, quella di

verbo *consecrare*, e vuole evitare che l'ambiguità del termine possa indurre a ritenere che la *consecratio bonorum* abbia determinato il sorgere di un vincolo religioso sull'area.

In una seconda sezione di testo (§§ 123-125) Cicerone cambia strategia, perché deve argomentare di essere un *civis indemnatus* nei confronti del quale è stata proposta nominativamente una *lex de capite civis*.¹⁵⁰ Egli fa dunque espressamente riferimento alla *consecratio bonorum* e ricorda alcuni episodi del II-I sec. a.C.: il caso più antico riguarda Q. Cecilio Metello Macedonico, i cui beni furono consacrati da C. Atinio Labeone (131 a.C.) in risposta all'esclusione di quest'ultimo dal senato;¹⁵¹ segue la *consecratio* realizzata da un anonimo tribuno ai danni del censore Gn. Cornelio Lentulo Clodiano (70 a.C.), forse per ragioni simili; e infine le consacrazioni patite da Aulo Gabinio ad opera di Clodio e dallo stesso Clodio su iniziativa di L. Ninnio Quadrato (58 a.C.).¹⁵² Cicerone sa di addentrarsi in un terreno pericoloso, sempre a causa dell'ambiguità del termine *consecratio*, e pertanto adotta la strategia retorica di svalutare i precedenti, sostenendo – non senza suscitare qualche dubbio nel lettore, visto che da altre fonti abbiamo informazioni differenti¹⁵³ – che la *consecratio bonorum* non ha avuto effetti sul patrimonio dei destinatari. I suoi argomenti sono due: la *consecratio bonorum* sarebbe sostanzialmente superata, essendo basata su alcuni precedenti vecchissimi (*ex nonnullis perveterum temporum exemplis*);¹⁵⁴ una *consecratio* compiuta per motivi di risentimento personale e dunque illeciti (*in scelere*) non causa *religio*¹⁵⁵ – argomento, quest'ultimo, cui è stato attribuito valore etico, ma che potrebbe consistere in una regola di diritto pontificale.¹⁵⁶

Nella terza sezione (§§ 127-140), Cicerone si preoccupa di confrontare il regime della consacrazione di *res* con quello della *consecratio bonorum*. Dapprima, nel § 127, ricorda la *lex Papiria* e il suo divieto che fossero consacrati (*consecrari*) edifici, terreni e altari senza il

Manlio Capitolino *eversa*, quella di Vitruvio Vacco *publicata ... et eversa*, quella di Fulvio Flacco *eversa et publicata*.

¹⁵⁰ Cic., *dom.* 9; 26; 43; 77; 110; 127.

¹⁵¹ Cic., *dom.* 123. Cfr. anche Liv., *per.* 59 e Plin., *nat. hist.* 7.143-144.

¹⁵² Cic., *dom.* 124-125; cfr. Cass. Dio 38.30.2.

¹⁵³ Plin., *nat. hist.* 7.143-144, scrive che Metello, a causa della consacrazione dei beni, aveva vissuto dell'altrui beneficenza (*alieno beneficio postea vixit, bonis inde etiam consecratis ...*), e aggiunge che fu salvato dalla *sacratio capitis* grazie all'*intercessio* opposta da un altro tribuno (considerando che la fonte dà una spiegazione del tutto convincente del perché sia stata comminata la sola *consecratio bonorum*, confermata da Liv., *per.* 59, mi sembra alquanto arbitrario intendere la vicenda come segno di uno sviluppo giuridico in cui la *consecratio bonorum* sarebbe divenuta «peine de remplacement ou de substitution» rispetto alla – suppostamente più antica – *consecratio capitis*, come propone C. LOVISI, *Contribution cit.*, 64 nt. 418, la quale non tiene conto della nascita relativamente tarda della nozione di *caput*: cfr. *supra*, nt. 122).

¹⁵⁴ Cic., *dom.* 123.

¹⁵⁵ Cic., *dom.* 139.

¹⁵⁶ R.J. GOAR, *Cicero and State Religion*, Amsterdam 1978, 51 ss. interpreta la discussione di Cicerone ipotizzando che quest'ultimo cerchi di combattere «the legalism of religion with a moral idea», il che ha suscitato la critica di A. LISDORF, *The conflict over Cicero's house: an analysis of the ritual element in 'De domo sua'*, in *Numen* 52, 2005, 455, secondo il quale le considerazioni morali sarebbero estranee alla religione romana perché, se le intenzioni dell'officiante un rito fossero state immorali, gli dèi sarebbero intervenuti nel rituale inviando un segno negativo. La regola potrebbe essere a mio avviso pontificale: nella *lex aedis Furfensis* la *profanatio* è valida se compiuta *sine scelere, sine piaculo*, e la *pecunia* ottenuta con il *venum dare* di *res sacrae* potrà essere considerata *profana* e spesa, ogni volta che ciò non sia compiuto *dolo malo* (cfr. *infra*, § 5.2); nella *lex luci Spoletina* la legna può essere utilizzata solo *sine dolo* (cfr. *infra*, § 5.4).

voto dei concili della plebe (cfr. *supra*, § 2.3). Qui il verbo *consecrare* allude alla consacrazione di *res*. Lo comprendiamo chiaramente dalla serie di interrogativi posti dall'oratore, allorché chiede se la *dedicatio* possa essere realizzata da chiunque, su qualunque oggetto e con qualunque procedimento, o se non sia invece necessario un incarico specifico del popolo:¹⁵⁷ il sottinteso è che la *consecratio capitis et bonorum* poteva essere dichiarata da chiunque e non richiedeva una delibera popolare.¹⁵⁸ Poi, nel § 128, Cicerone sente il bisogno di chiarire ulteriormente la differenza tra i due istituti, sostenendo che la *lex Papiria* non riguardava le consacrazioni delle case o dei beni dei cittadini non condannati – ciò che non sarebbe venuto in mente a nessuno di fare – ma gli edifici, i terreni e gli altari destinati al culto. È a questo punto che l'oratore chiede a Clodio quale sia la legge che permette la *consecratio* della sua *domus* – ossia, dobbiamo intendere seguendo la linea argomentativa di Cicerone, la consacrazione della *porticus* e del santuario di *Libertas* –, ed è a partire da questa precisazione che Cicerone richiama i *responsa* di M. Emilio Lepido e di P. Mucio Scevola (cfr. *supra*, § 3.2): evidentemente, al contrario di quanto sostenuto da alcuni studiosi,¹⁵⁹ la legge di Clodio non autorizzava espressamente la *dedicatio* delle nuove opere.

¹⁵⁷ Cic., *dom.* 127: *quid? In dedicatione nonne et quis dedicet et quid et quo modo quaeritur? An tu haec ita confundis et perturbas ut, quicumque velit, quod velit quo modo velit possit dedicare? Quis eras tu qui dedicabas, quo iure, qua lege, quo exemplo, qua potestate? Ubi te isti rei populus Romanus praefecerat?*

¹⁵⁸ Così nella *sacratio* di origine patrizia; diverso è il regime della *sacratio* plebea: cfr. *supra*, nt. 105.

¹⁵⁹ Cfr. W. STROH, *De domo sua: legal problem and structure*, in J. POWELL, J. PATERSON (eds.), *Cicero the Advocate*, Oxford 2004, 323 ss., seguito da J. PLATSCHEK, *Das responsum* cit., 107. L'ipotesi appare poco convincente per varie ragioni. Innanzi tutto, W. STROH, *op. cit.*, 325 ritiene sorprendente che Cicerone da un lato dica che nella *lex Clodia* non vi era alcun riferimento alla *consecratio* (Cic., *dom.* 128, riportato *infra*, nt. 161), dall'altro non obietti alle affermazioni di Clodio che la legge da lui proposta contenesse un riferimento alla *consecratio* della *domus*, alla costruzione di un monumento sull'area, alla *dedicatio* della statua (Cic., *dom.* 51; cfr. anche il § 106, riportato *infra*, nt. 160); ma è chiaro che – se non si inverte, come fa l'a., l'ordine dei passaggi nell'orazione – l'affermazione contenuta nel § 128 è appunto la risposta alle asserzioni di Clodio contenute nei §§ 51 e 106. L'a. prosegue ipotizzando che nella *lex Clodia* si parlasse di *dedicare* e non di *consecrare* (*ibid.*, 327), e che Cicerone abbia obiettato l'assenza di quest'ultimo verbo non potendo contestare quella del primo; senonché – al di là del fatto che l'argomento invocato da Cicerone sarebbe stato così debole da indurci a dubitare delle sue capacità giuridiche e oratorie, anche in considerazione del fatto che la sinonimia tra *consecrare* e *dedicare* è ampiamente utilizzata nella stessa *de domo sua*, come l'a. deve riconoscere (*ibid.*, 329 e nt. 82) – l'a. non considera che, proprio nei passaggi che a suo parere dimostrerebbero che la *lex Clodia* conteneva l'autorizzazione (ossia i §§ 51 e 106), si usano il verbo *consecrare* e il sostantivo *consecratio*. Il successivo argomento è che la *lex Papiria* non avrebbe contenuto riferimenti alla necessità di una indicazione nominativa del magistrato autorizzato alla dedica, e che invece Cicerone dedicherebbe spazio al problema richiamando il caso del censore Cassio, che però riguardava l'assenza di un'autorizzazione a dedicare, non l'annullamento di una dedica per mancanza di autorizzazione (*ibid.*, 327 s.): ma qui l'a. si lascia distrarre dalle differenti circostanze di fatto, non cogliendo l'identità della regola giuridica. L'ultimo argomento portato dall'a. (*ibid.*, 330) è che il tenore del responso dei pontefici in Cic., *Att.* 4.2.3 (riportato *supra*, § 2.3) non sarebbe sufficientemente risolutivo, essendo formulato in modo tale da lasciare come «a matter of opinion» se nella *lex Clodia* il magistrato era stato autorizzato nominativamente; come spiega in senato il pontefice M. Lucullo, il collegio ponteficale ha emesso un responso relativo alla regola di diritto sacro, lasciando al senato l'interpretazione della legge (Cic., *Att.* 4.2.4: *religionis iudices pontifices fuisse, legis esse senatum; se et collegas suos de religione statuisset, in senatu de lege statuturos cum senatu*): tuttavia la differenza di formulazione dei *responsa* relativi alle dediche del censore Cassio e della vestale Licinia non deriva dal fatto che nella *lex Clodia* si era parlato di *dedicare*, ma dalla circostanza che in questi altri casi non vi era alcuna legge la cui interpretazione dovesse essere rimessa al senato, cosicché i pontefici avevano potuto dare una risposta direttamente sulla questione.

In conclusione. La strategia difensiva di Clodio giocava probabilmente sull'ambiguità del termine *consecratio*, tentando di convincere i pontefici che la *lex de exilio Ciceronis* avesse disposto la *consecratio bonorum* del patrimonio dell'oratore, e che ciò avesse integrato il requisito del *iussum populi* richiesto per la *consecratio* di *res*.¹⁶⁰ Cicerone, da parte sua, oppone che la *lex de exilio Ciceronis* non fa parola di una *consecratio*;¹⁶¹ che il procedimento di distruzione della sua casa – che egli presenta in forme che ricordano piuttosto una *publicatio* – non ha creato vincoli religiosi;¹⁶² che, quand'anche si ritenesse che la *domus* sia stata oggetto di *consecratio bonorum*, questa sarebbe inefficace; che una *dedicatio*, per creare un vincolo sulla *res*, deve essere deliberata dal popolo.

Come si vede, la preoccupazione di Cicerone è di tenere distinte la consacrazione di *res* e la *consecratio bonorum*, per evitare che l'identità di terminologia induca a confondere i due istituti: mentre la *consecratio bonorum* determina solo un vincolo di destinazione sulle *res*, e la sua efficacia è subordinata all'effettiva alienazione dei beni del colpevole, la consacrazione rende *sacrae* le *res*. Pertanto solo la seconda crea un vincolo religioso permanente sull'*area*, mentre la prima può condurre, al più, alla distruzione della casa. Poiché la legge di Clodio non aveva autorizzato la dedica indicando nominativamente il dedicante, Cicerone afferma che non è nato un vincolo religioso sull'*area*, e nello stesso senso si indirizza il responso del collegio pontificale.¹⁶³

5. CONSACRAZIONE E PROFANATTO DELLE RES DIVERSE DAI LOCA.

5.1. LA DISTINZIONE TRA INSTRUMENTUM E ORNAMENTA IN MACROBIO.

Ci siamo occupati sinora di un procedimento attestato per la consacrazione di *loca*: a questi fanno riferimento le *leges consecrationis* di *aedes* ed *arae*, a questi la *lex Papiria* (che parla di *aedis*, *terra*, *ara*) e la legge del 304 a.C. (*templum*, *ara*), a questi i *responsa* del 154 a.C. circa la dedica del censore Cassio (*Curia*¹⁶⁴), del 123 a.C. relativo alla dedica compiuta dalla vestale Licinia (*ara*, *aedicula*, *pulvinar*¹⁶⁵) e del 57 a.C. rispetto all'*area* su cui sorgeva la *domus* di

¹⁶⁰ Cic., *dom.* 106: *quae tua fuit consecratio? 'Tuleram', inquit, 'ut mihi liceret'.*

¹⁶¹ Cic., *dom.* 128: *... unum ostende verbum consecrationis in ipsa tua lege.*

¹⁶² Questa spiegazione mi sembra preferibile a quanto sostiene C.J. CLASSEN, *Recht – Rhetorik – Politik. Untersuchungen zu Ciceros rhetorischer Strategie*, Darmstadt 1985, 261, secondo il quale i riferimenti di Cicerone alle *consecrationes bonorum* sarebbero stati privi di forza argomentativa e poco convincenti. In realtà occorre considerare che nella discussione le parti forniscono ricostruzioni differenti, e che lo stesso responso dei pontefici non si pronuncia sulla natura giuridica della demolizione della casa di Cicerone, cosicché è un po' semplificante l'affermazione di Y. BERTHELET, *La consecratio* cit., 462 (cfr. anche *ibid.*, 465) secondo cui «dans le cas de la *domus* de Cicéron, toute *consecratio bonorum* tribunicienne effective est exclue». Questa convinzione deriva all'a. dall'idea di una differenza (non attestata: cfr. *supra*, nt. 105) tra gli illeciti dell'oltraggio alla plebe e dell'oltraggio al tribuno, entrambi sanzionati con la *consecratio*, e dalla convinzione che nel 58 a.C. la *consecratio* avrebbe richiesto un previo giudizio (ma nell'interpretazione occorre tener conto della dialettica processuale: questo è l'argomento di Cicerone, opposto proprio perché evidentemente Clodio affermava di aver comminato una *consecratio bonorum*).

¹⁶³ Cic., *Att.* 4.2.3, riportato *supra*, § 2.3.

¹⁶⁴ L'aspirazione di dedica di Cassio riguardava una statua e la *Curia* (Cic., *dom.* 130: *signum curiamque Concordiae*), ma che il responso prendesse in considerazione innanzi tutto quest'ultima si desume dall'uso del pronome femminile (Cic., *dom.* 136: *non videri eam posse recte dedicari*).

¹⁶⁵ È difficile dire che significato abbia *pulvinar* al passo; probabilmente, visto che è accostato a

Cicerone. Tuttavia il culto officiato in un tempio o su un altare comportava anche la presenza di altri beni, e richiedeva un contributo economico talora rilevante: fonti di finanziamento erano i doni, la *consecratio bonorum* – che come abbiamo visto consisteva nella vendita dei beni del colpevole finalizzata all’acquisizione di denaro da impiegare a fini sacrali (§ 4.1) – e le *multae*, la cui utilizzazione *in sacrum* (sia come assegnazione specifica al tesoro di un tempio, sia come generica destinazione di scopo) è attestata da fonti letterarie ed epigrafiche.¹⁶⁶

Il regime delle *res sacrae* diverse dai *loca* è stato oggetto di minore attenzione da parte degli studiosi – almeno nella prospettiva del *ius divinum* di cui ci stiamo occupando – perché nelle definizioni dei *prudentes* non è posto in evidenza. Un testo molto importante è un passo di Macrobio che per alcuni sarebbe tratto dal *de iure Papiriano* di Granio Flacco (1 *iur. Pap.* fr. 1 Bremer), ma che è comunque di probabile derivazione giurisprudenziale, perché utilizza nozioni (*instrumentum*, *supellex*, *ornamentum*) largamente impiegate dai giuristi della repubblica e del principato, soprattutto in materia di legati:¹⁶⁷

Macrobi., *Sat.* 3.11.6: (...) *in fanis alia vasorum sunt et sacrae supellectilis, alia ornamentorum: quae vasorum sunt instrumenti instar habent, quibus semper sacrificia conficiuntur, quarum rerum principem locum optinet mensa in qua epulae libationisque et stipes reponuntur: ornamenta vero sunt clypei coronae et huiusmodi donaria. Neque enim dedicantur eo*

un’*ara* e a un’*aedicula*, non è usato come sinonimo di *ναός* (cfr. *Res gest. div. Aug.*, 19), ma per indicare la base su cui era poggiata l’effigie della divinità (cfr. [Acr.] in *Hor. carm.* 1.37.3: *pulvinaria dicebantur aut lecti deorum aut tabulata, in quibus stabant numina, ut eminentiora viderentur*). Sui diversi valori del termine cfr. per tutti F. MARCATTILI, *Pulvinar*, in *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum*. IV. *Cult places, representations of cult places*, Los Angeles (CA) 2005, 306 s.; Chr. VAN DEN BERG, *The ‘pulvinar’ in Roman culture*, in *TAPhA* 138, 2008, 239 ss.

¹⁶⁶ Un’attribuzione specifica è attestata in CIL, XII, 2426 = FIRA, III, 71c: *lex rivi U[.....]. | Si quis in eo mi|xserit spurcit(iam)| fecerit, in tem(plum) | Iovis D(omestici?) (denarium) I d(ato)*. Una generica destinazione *in sacrum* è nel *Fragmentum Tudertinum* (CIL, XI, 4632 = RS, I, 37, in quest’ultima opera inserito come parte della *lex Valeria Aurelia*, secondo l’ipotesi di M.H. CRAWFORD, *The end of the Rogatio Valeria Aurelia*, in *Athenaeum* 82, 1994, 429 ss.), ll. 6-7: *It sciens d(olo) m(alo), ei multa esto HS X, eiusque pecuni[ae ...] populi iudicio petere vel in sacrum iudicare licet[o]* (su questa sanzione cfr. per tutti M. DE DOMINICIS, *Ancora sul fragmentum Tudertinum*, in *RIDA* 12, 1965 [= *Scritti romanistici*, Padova 1970, qui cit.], 154 s.); nella *lex Silia de ponderibus publicis* probabilmente del III sec. a.C. (Fest. s.v. *publica pondera*, [288 L] = FIRA, I, 1 = RS, II, 46): (...) *si quis magistratus adversus hac dolo malo pondera, modiosque, vasaque publica modica, minora, maiorave faxit, iussitve [re]fieri, dolumve adduit quo ea fiant, eum quis volet magistratus multare, dum minore parti familias taxat, liceto; sive quis in sacrum iudicare voluerit, liceto*; in LGI, tav. A, col. II, ll. 26-29 (§ 65): *eamque pecuniam ad ea sacra, quae | in ea colon(ia) aliove quo loco colonor(um) nomine | fient, Ilviri s(ine) f(rau)de s(ua) dato attribuito itque ei facere | ius potestasq(ue) esto*. Cfr. anche le liste di iscrizioni da cui risultano dediche compiute grazie a denaro proveniente da *multae* in S.M. MARENGO, *Le multae*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in occidente ed in oriente. Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain* (Rome 1996), Rome 1999, 80 ss., e di fonti letterarie in S. PIACENTIN, *The role of aedilician fines in the making of public Rome*, in *Historia* 67, 2017, 107 ss.; cfr. anche i riferimenti liviani indicati in S. ESTIENNE, O. DE CAZANOVE, *Offrandes et amendes dans les sanctuaires du monde romain à l’époque républicaine*, in *ARG* 11, 2009, 30.

¹⁶⁷ È sufficiente rinviare ai titoli D. 33.7 (*De instructo vel instrumento legato*); 33.10 (*De suppellectile legata*); 34.2 (*De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuís legatis*). Per la distinzione tra *instrumentum* e *ornamentum* cfr. soprattutto Cass. fr. 78 Lenel = D. 33.7.12.16 (Ulp. 20 *ad Sab.*): *quae sententia Cassii fuit, qui dicebat inter instrumentum et ornamentum multum interesse: instrumenti enim ea esse, quae ad tutelam domus pertinent, ornamenta, quae ad voluptatem, sicuti tabulas pictas*. È un’opposizione che troviamo anche in Cic., *Verr.* 2.4.97; *dom.* 62; *Luc.* 31; Liv. 26.21.7; Sen., *dial.* 9.9.5; Vell. Pat. 2.81.2.

*tempore quo delubra sacrantur, at vero mensa arulaeque eodem die quo aedes ipsae dedicari solent, unde mensa hoc ritu dedicata in templo arae usum et religionem optinet pulvinaris.*¹⁶⁸

A quanto pare, le *res* conservate nei luoghi consacrati agli dèi (*fana*) devono essere distinte in due gruppi:

a) da un lato, beni che costituiscono l'*instrumentum* del *fanum* – ossia il complesso di beni giuridicamente unificati dall'essere necessari al culto – e che sono strumenti (*vasa*) e corredo sacro (*sacra supellex*). Tra queste *res*, alcune – come la *mensa* o le *arulae* – sono dedicate insieme al santuario di cui fanno parte;¹⁶⁹

b) dall'altro, cose che costituiscono *ornamenta* (scudi, corone e simili) e che fanno parte del tesoro (*donaria*). Queste *res* non sono dedicate nella stessa occasione (*eo tempore*) in cui è dedicato il santuario.

Sulla base di questa dicotomia, una dottrina autorevole ha proposto di distinguere tra *res sacrae* propriamente dette e beni che sarebbero considerati al pari delle *res sacrae*, pur non essendolo:¹⁷⁰ evidentemente si interpreta la frase *neque enim dedicantur eo tempore quo delubra sacrantur* nel senso che gli *ornamenta* non fossero affatto consacrati. Altri hanno ritenuto, all'opposto, che le *res* appartenenti al secondo gruppo avessero 'una certa sacralità', non essendo *profanae* ma neanche *extra commercium*, in quanto potevano essere utilizzate a fini economici dall'amministrazione del tempio una volta trasformate in *profanae*¹⁷¹

¹⁶⁸ Sul brano e in particolare sul problema della sua paternità, cfr. per tutti B. ALBANESE, *Macrobio* (*Sat.* 3, 11, 3 ss.) ed il *ius Papirianum*, in AUPA 45, 1998, 23 ss. (= ID., *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 643 ss.). Per un elenco di beni riconducibili all'*instrumentum* e agli *ornamenta* cfr. F. FABBRINI, *Res divini iuris cit.*, 547 ss.; per un'analisi degli *instrumenta* cfr. A.V. SIEBERT, *Instrumenta Sacra. Untersuchungen zu römischen Opfer-, Kult und Priestergeräten*, Berlin-New York 1999; per un inventario dei dati risultanti dall'epigrafia cfr. D. NONNIS, *Dotazioni funzionali e di arredo in luoghi di culto dell'Italia repubblicana. L'apporto della documentazione epigrafica*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID (éd.), *Sanctuaires et sources. Les sources documentaires et leurs limites dans la description des lieux de culte*, Naples 2003, 25 ss.

¹⁶⁹ Cfr. anche Serv., *Aen.* 8.279: *mensam cum aris mos erat consecrari quo die templum consecratur*. Un elenco di *res* rientranti nell'*instrumentum* che ricevono la qualifica di *sacrae* in H. FUGIER, *Recherches cit.*, 61.

¹⁷⁰ La formulazione più chiara è in V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà cit.*, 145: «vi sono le cose sacre propriamente dette, (...) cioè quelle autorevolmente consacrate agli Dei, come il tempio e le cose mobili destinate al culto; vi sono poi altre cose destinate al mantenimento del culto, le quali sono come accessorie delle cose sacre, e come tali si sogliono considerare»; cfr. anche Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht cit.*, II³, 60; E. DE RUGGIERO, *Aedes cit.*, 145; G. von HERTLING, *Konsekration und res sacrae cit.*, 38; L. WENGER, *Zum cippus Abellanus cit.*, 33; P. BONFANTE, *Corso cit.*, 22; G. GROSSO, *Corso cit.*, 19 s.; F. DE MARINI AVONZO, *La delimitazione territoriale cit.*, 116; Y. THOMAS, *La valeur des choses cit.*, 1444. Una diversa dicotomia propone F. GNOLI, *'Rem privatam de sacro surripere'* (*Contributo allo studio della repressione del 'sacrilegium' in diritto romano*), in SDHI 40, 1974, 193 nt. 132, per il quale bisognerebbe distinguere tra «doni votivi propriamente detti, costituenti l'*ornamentum* del santuario», soggetti a consacrazione, e «oboli (in denaro o in natura) offerti dai fedeli per il funzionamento del santuario o per i bisogni dei sacerdoti», che invece non sarebbero stati consacrati e dunque sarebbero costituiti in offerte che «non facevano parte della categoria delle *res sacrae* pure rimanendo vincolate alla destinazione voluta dagli offerenti»; l'a. fonda questa distinzione su LGI, tab. B, col. I ll. 30-38 - col. II l. 1 (§ 72), in cui tuttavia ci si limita a vincolare la *pecunia* ai *sacra* del tempio cui è stata donata; questa impostazione parrebbe essere stata successivamente abbandonata dall'a. in ID., *Ricerche cit.*, 110, dove riconduce tutti i beni del tempio, anche i doni in denaro, alla *pecunia sacra*, di cui sostiene facciano parte «innanzitutto la cassa del tempio, custodita nel *sacrarium* insieme a oggetti di culto non accessibili al pubblico; sono inoltre *res sacrae* mobili così l'*instrumentum* (...) come l'*ornamentum*».

¹⁷¹ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte. I. Staatsrecht und Rechtsquellen*, Leipzig 1885, 277 s. (se-

– un'ipotesi che si avvale di una testimonianza, quella della *lex aedis Furfensis*, su cui ci soffermeremo immediatamente.

Esistono dunque *res non sacrae* cui si applica il regime delle *res sacrae*, oppure *res non profanae* cui si applica il regime delle *res profanae*?

5.2. IL REGIME DEGLI *ORNAMENTA* NELLA *LEX AEDIS FURFENSIS*.

Il testo più importante per comprendere il regime giuridico degli *ornamenta* è una clausola (ll. 7-14) della *lex aedis Furfensis*,¹⁷² la *lex dedicationis* del tempio di Iuppiter Liber a Furfo, risalente al 58 a.C.: benché l'epigrafe sia stata trovata in area vestina, credo sia condivisibile l'idea che essa fosse composta di formule sacerdotali romane recepite nel testo (che perciò potrebbero essere più antiche dell'epoca dell'epigrafe).¹⁷³ La complessità della clausola richiede un'esegesi dettagliata; il testo deve essere a mio avviso suddiviso in tre sezioni. Partiamo dalla prima (ll. 7-10):

sei quod ad eam aedem donum datum, donatum dedicatum|que erit utei liceat oeti, venum dare; ubei venum datum erit, id profanum esto. venditio, | locatio aedilis esto, quemquomque veicus Furfen(is) fecerint, quod se sentiunt eam rem | sine scelere, sine piaculo; alis ne potesto.

La clausola inizia individuando i beni cui si riferisce: sono quelli dati in dono, donati e dedicati *ad eam aedem*. Si ritiene in genere che *ad* sostituisca il dativo, essendo un esempio di come alla fine della repubblica le preposizioni comincino a minare l'antica sintassi;¹⁷⁴ tuttavia alle ll. 4-6 dell'epigrafe, dove si fissano i confini del tempio nel lato frontale,¹⁷⁵ si legge *uteique ad eam aede(m)*¹⁷⁶ *scalasque ...*¹⁷⁷ *| columnae stant citra scalas ad aedem versus*

guito da A. RAMON, *L'appartenenza* cit., 305; cfr. anche *ibid.*, 309 e nt. 132), il quale sostiene che si tratta di beni che non consistono in «*res sacrae* im strengen Sinne», consacrate insieme al tempio, ma di doni successivi che, «so lange sie zur Ausschmückung des Tempels dienen, einer gewissen Heiligkeit genießen, nicht *profanae*, aber doch nicht *extra commercium* sind, so daß sie von dem zur Verwaltung des Tempelguts Berechtigten verkauft und dadurch wieder zu *profanae* gemacht werden können».

¹⁷² Per un esame complessivo del testo è fondamentale U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 515 ss.

¹⁷³ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes iuris Romani Antejustiniani*. III. *Negotia*, Florentiae 1940, 225; H. KAUFMANN, *Die altrömische Miete*, Köln-Graz 1964, 259; R. DÜLL, *Rechtsprobleme im Bereich des römischen Sakralrechts*, in ANRW, I.2, Berlin-New York 1972, 293; M. ABERSON, *Le statut de l'offrande: entre pratiques 'gauloises' et 'romaines' de dédicace des objets*, in J. DALAISON (éd.), *Espaces et pouvoirs dans l'antiquité de l'Anatolie à la Gaule. Hommages à Bernard Rémy*, Grenoble 2007, 39 s.

¹⁷⁴ M. BREAL, *Études d'épigraphie italique. L'inscription du temple de Furfo. Une inscription de Paléstrine*, in MSL 6, 1885, 219, seguito da J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik*, München 1965, 220; cfr. anche E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 154: «al tempio»; R. DÜLL, *Rechtsprobleme* cit., 292: «diesem Tempel»; U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 533 e 542: «a questo tempio»; A.E. GORDON, *Illustrated introduction to Latin epigraphy*, Berkely-Los Angeles-London 1983, 94: «for this temple»; Y. THOMAS, *La valeur des choses* cit., 1445: «pour ce temple»; T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo. CIL P 756*, in H. SOLIN, M. LEIWO, H. HALLA-AHO (eds.), *Latin vulgaire – latin tardif*, VI, Hildesheim 2003, 78: «for this temple».

¹⁷⁵ Cfr. U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 526.

¹⁷⁶ U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 527 rileva che la mancata scrittura della *-m* potrebbe derivare non solo da un errore dell'incisore, ma anche da un fatto fonetico, e conseguentemente ritiene non necessario integrarla. Poiché però il fenomeno di non scrivere la *-m* finale è frequente nelle iscrizioni (cfr. per

stipitesque aedis humus tabula|mentaque ‘come presso questo tempio e presso le scale (...), stanno le colonne al di qua delle scale nella direzione del tempio, gli stipiti del tempio e i tavolati sul terreno’;¹⁷⁸ e alle ll. 16-17 si legge *sei quei ad huc*¹⁷⁹ *templum rem deivnam fecerit Iovi Libero aut Iovis genio, pelleis, | coria fanei sunt* ‘se qualcuno avrà compiuto un sacrificio a Giove Libero o al genio di Giove presso questo tempio, le pelli e i cuoi saranno del santuario’. È chiaro che in *ad aede(m)* e *ad templum* (ll. 4 e 16) la preposizione *ad* esprime uno stato in luogo,¹⁸⁰ secondo un uso ampiamente attestato,¹⁸¹ pur se criticato dai grammatici latini;¹⁸² mi sembrerebbe che lo stesso valore debba essere ipotizzato alla l. 7, anche in considerazione del fatto che questa lettura restituisce una maggiore coerenza al testo dal punto di vista giuridico, posto che le dediche non sono indirizzate ‘al tempio’, ma sono compiute ‘presso il tempio’ essendo indirizzate agli dèi.

Alla l. 8 si precisa che è lecito *oeti* e *venum dare* i beni. Data questa alternativa, il verbo *oeti* non può comprendere la cessione a terzi a titolo oneroso o gratuito,¹⁸³ ma deve essere limitato – secondo gli impieghi normali di *uti* – all’uso personale. Alla cessione a terzi a titolo oneroso fa infatti riferimento *venum dare*, che ha una portata più ampia del semplice ‘vendere’ con cui spesso viene tradotto,¹⁸⁴ come mostra il fatto che subito dopo (ll. 8-9) vi vengono fatte rientrare sia la *venditio* che la *locatio*.¹⁸⁵ Nella frase successiva, il termine più

tutti M. LEUMANN, *Lateinische Laut- und Formenlehre*⁵, München 1977, 224), e considerando che alle ll. 5 e 7 compare *aedem*, riterrei preferibile ipotizzare una semplice omissione grafica.

¹⁷⁷ È difficile comprendere il significato delle lettere *lapidestruendo*: per le varie interpretazioni cfr. U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 527 ss., cui *adde* A.E. GORDON, *Illustrated introduction* cit., 94 e T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 79, che leggono *lapide structuendo* (per quest’ultimo a. «an ablative of material»).

¹⁷⁸ La frase è molto tormentata. A me pare che alcuni rapporti tra parole siano necessari: il *-que* lega *scalas* ad *aede(m)*, e dunque anche ad *ad*; *versus* è normalmente posposto al sostantivo cui si riferisce, che va all’accusativo semplice o con *ad* (J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik* cit., 221), e dunque va legato ad *ad aedem*; conseguentemente sembra opportuno intendere *stipites* e *tabulamenta*, coordinati da *-que*, come nominativi (così H. JORDAN, *Kritische Beiträge zur Geschichte der lateinischen Sprache*, Berlin 1879, 254 s. e 259, seguito da U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 530), specificati il primo dal genitivo *aedis* e il secondo dall’arcaico genitivo (con significato locativo) *humus* < **homos* (cfr. U. LAFFI, *op. cit.*, 531). Non è necessario, ai nostri fini, approfondire il significato di *tabulamenta*: seguo U. LAFFI, *op. cit.*, 530 e 542 nel tradurlo ‘tavolati’.

¹⁷⁹ Seguo U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 540 e nt. 84, nel mantenere la forma *huc* al posto di *hoc*, ipotizzando un uso dialettale, così come in CIL, I², 364.

¹⁸⁰ Così anche U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 542, che traduce *ad* con «presso».

¹⁸¹ Cfr. A. von MESS, *Ad*, in *Thesaurus linguae Latinae*, I.2-3, Lipsiae 1901, 522, 11 ss. Per *ad aedem* cfr. in particolare Cic., *Verr.* 2.4.4: delle statue *ad aedem ... sunt*; 2.4.121: delle opere d’arte possono essere viste *ad aedem*. Cfr. anche Liv. 22.1.19 (*ad aedem ... immolatum est*); 26.21.1; 30.21.12; 30.40.1; 33.24.6; 38.44.10; 39.4.2; 42.21.6 (il senato si riunisce *ad aedem*); Sen., *clem.* 1.12.2 (*ad aedem ... sedens*). Parlano di dediche *ad aedem* Plin., *nat. hist.* 34.54 e Vitruv., *arch.* 5.5.8.

¹⁸² Charis. 1 *inst.* Keil, I, 111, con citazione di Lucil. 1216 Marx, su cui cfr. J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik* cit., 219.

¹⁸³ Così invece U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 533.

¹⁸⁴ Così invece ad es. Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 60 nt. 2; R. DÜLL, *Rechtsprobleme* cit., 292; U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 542; A.E. GORDON, *Illustrated introduction* cit., 94; Y. THOMAS, *La valeur des choses* cit., 1445; T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 78.

¹⁸⁵ Questo significato di *venum dare* sarebbe ancor più evidente se si ritenesse, con A. BISCARDI, *Locatio*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV.45-46, Roma 1964, 1433, che *venditio locatio* si riferi-

delicato è *ubei*, che a mio avviso non ha valore temporale,¹⁸⁶ ma è un avverbio relativo che introduce una proposizione relativa (*ubei venum datum erit*), anteposta alla principale (*id profanum esto*), che funziona come la protasi di un periodo ipotetico: potremmo tradurre 'laddove sarà stato dato a titolo oneroso ...'.¹⁸⁷

Alle ll. 9-10 si precisa che la *venditio* e la *locatio* possono essere realizzate *quod se* (sc. gli edili) *sentiant*¹⁸⁸ *eam rem sine scelere, sine piaculo*. Il primo problema è rappresentato da *quod*. Il termine è stato interpretato come congiunzione con valore concessivo («purché»),¹⁸⁹ seguendo una teoria secondo cui, nei testi giuridici e nel latino del III-II sec. a.C., essa sarebbe impiegata con valore ipotetico al posto di *si* e con valore condizionale al posto di *dum*.¹⁹⁰ In realtà il *quod* introduce una proposizione relativa cd. 'indeterminata',¹⁹¹ in cui si fa riferimento a tutti i casi in cui si verifichi un certo evento, descritto nella frase relativa stessa, e dunque conserva alcuni tratti della funzione originaria di pronomi.¹⁹² Naturalmente,

scano a uno stesso negozio, ossia a un affitto di lungo termine di beni immobili donati al tempio; ma non mi sembra vi siano nel testo elementi che giustifichino una simile interpretazione. È possibile che lo stesso ampio significato – nella forma derivata *vendere* (< *vēnum dare*) – si ritrovi nella *lex dedicationis Brixiana* in CIL, V (Suppl. Ital.), 1273 = ILS, 4910, dove si consente ai duumviri e ai decurioni della colonia di *vendere* i doni offerti a una statua (cfr. *infra*, in testo e in nt. 215).

¹⁸⁶ Così invece T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 78: «when».

¹⁸⁷ Mi sembra colga questo valore U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 542: «ove»; cfr. in generale Ch.E. BENNET, *Syntax of early Latin*. I. *The verb*, Boston 1910, 90. Alcuni esempi si trovano in Plaut., *Amph.* 439: *ubi ego Sosia nolim esse, tu esto sane Sosia*, che imita evidentemente il linguaggio giuridico; *Cas.* 825: *malo maximo suo, ubi tantillum peccassit, capt.* 955: *quid me oportet facere, ubi tu talis vir falsum autumas?*; *most.* 255: *ubi tu commoda es, capillum commodum esse credito*; Ter., *heaut.* 208: *ubi se cupiditate devinxit, necesses consilia consequi consimilia*; 316: *ubi si paululum modo quid te fugerit, ego perierim*; Acc., *Med.* 418 Ribbeck = Non. s.v. *causari* (126 L): *qui potis est refelli quisquam ubi nullus causandi locus?*; Afran., *Cons.* 33-34 Ribbeck = Gell. 15.13.3: *em isto parentum est vita vilis liberis, / ubi malunt metui, quam vereri se ab suis*. Per B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo 1987, 133 nt. 459; ID., *Quattro brevi studi*, «Labeo» 46, 2000, 362 (= ID., *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, 816) lo stesso valore si troverebbe in XII tab. 1.6 = *rhet. ad Her.* 2.13.20: *rem ubi pacunt orato* (esprimo dubbi al riguardo in R. FIORI, *Il processo privato*, in *XII tabulae. Testo e commento*, a cura di M.F. Cursi, I, Napoli 2018, 72).

¹⁸⁸ Mantengo il plurale *sentiant*, che può giustificarsi ritenendo che l'estensore della legge avesse in mente due edili (E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern* cit., 55 nt. 1; cfr. anche *ibid.*, 85 ss., sul verbo *sentire* nel linguaggio sacerdotale), oppure si riferisse «alla serie degli edili che si succederanno nella carica» (U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 534, ove anche le ragioni per mantenere l'indicativo rispetto al congiuntivo *sentia[n]t* proposto da H. JORDAN, *Kritische Beiträge* cit., 261).

¹⁸⁹ U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 542; cfr. anche T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 78: «as far as».

¹⁹⁰ È la ricostruzione di M. D'ELIA, *Sull'uso di 'quod' nel senso di 'si' nel latino giuridico*, in *Scritti in onore di Giuliano Bonfante*, I, Brescia 1976, 191 ss., seguito da U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 534. Nota però H. PINKSTER, *The Oxford Latin Syntax*. II. *The Complex Sentence and Discourse*, Oxford 2021, 316, che «alongside the various recognized uses of *quod* (...) there are also a few late instances of *quod* where *si* is expected. However, those few instances do not constitute sufficient evidence to assume that *quod* ever functioned as a conditional subordinator».

¹⁹¹ Questa terminologia è stata adottata soprattutto nello studio dell'ittita: cfr. per tutti W.H. HELD Jr., *The Hittite relative sentence*, Baltimore 1957, 37 ss.; A. GARRETT, *Relative clause syntax in Lycian and Hittite*, in *Sprache* 36, 1994, 43 ss.; G. INGLESE, *La classificazione delle frasi relative in ittita arcaico: una prospettiva tipologica*, in *SSL* 64, 2016, 11 ss. (sulla vicinanza tra ittita e latino in questo ambito cfr. *infra*, nt. 212).

¹⁹² Sullo sviluppo da pronomi a congiunzione cfr. per tutti J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik* cit., 572 s.

in questo contesto, poiché la frase introdotta dal *quod* tende a limitare l'applicabilità di quel che si è detto nella proposizione principale, il suo valore semantico si avvicina a quello di una proposizione concessiva,¹⁹³ ma credo sia più esatto intendere l'affermazione nel senso che gli edili possono compiere una *venditio* o una *locatio* 'ogni volta che ritengono ...'.

Meritano attenzione anche le parole *eam rem*, in genere riferite al bene, con l'effetto che la maggioranza degli interpreti ritiene necessario inserire dopo *sine piaculo* le parole (*vendere locare*).¹⁹⁴ A me parrebbe, al contrario, che *eam rem* sia oggetto di *sentiant* e si riferisca al negozio che il magistrato intende compiere, così come ll. 11-12 *ad eas res*¹⁹⁵ (e forse *eis rebus* alla l. 13):¹⁹⁶ non vi è spazio, neanche implicito, per i verbi *vendere locare*, perché la frase va tradotta 'ogni volta che ritengano questa attività *sine scelere, sine piaculo*'. Infine, non leggerei il riferimento allo *scelus* e al *piaculum* come una «violazione delle leggi umane e di quelle divine»,¹⁹⁷ perché *scelus* può indicare anche un illecito sacrale,¹⁹⁸ così da non essere opponibile a *piaculum*: maggiormente convincente è l'interpretazione secondo cui la *lex* intende limitare il *venum dare* della *res* ai casi in cui il negozio compiuto dall'edile non determini un illecito sacrale e dunque non richieda un sacrificio piacolare.¹⁹⁹

Passiamo alla seconda sezione del testo (ll. 10-12), che si occupa della *pecunia* – termine che il contesto induce a tradurre specificamente con 'denaro', piuttosto che con 'bene patrimoniale' – ottenuta mediante il *venum dare* cui si è fatto riferimento nella prima sezione:

quae pecunia recepta erit, ea pecunia emere, | conducere, locare, dare, quo id templum melius, honestius seint, liceto; quae pecunia ad eas | res data erit, profana esto, quod d(olo) m(alo) non erit factum.

¹⁹³ Le proposizioni introdotte da *quod* che contengono una restrizione dell'applicabilità di ciò che è affermato nella proposizione principale sono dette da H. PINKSTER, *The Oxford Latin Syntax* cit., II, 377 s. «clauses of qualification» e considerate frasi relative (cfr. anche *ibid.*, 554).

¹⁹⁴ Cfr. H. JORDAN, *Kritische Beiträge* cit., 251 e 261; Th. MOMMSEN, *Corpus inscriptionum Latinarum*, IX, Berolini 1883, 334 s. (CIL, IX, 3513); E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 149 e 154; E. LOMMATZSCH, *Corpus inscriptionum Latinarum*, I/2.1², Berolini 1918, 540 s. (CIL, I², 756); A.E. GORDON, *Illustrated introduction* cit., 94. U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 542 (cfr. anche *ibid.*, 535), considera superflua l'integrazione (*vendere locare*), ma solo perché i due verbi sarebbero impliciti nel discorso (cfr. già E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern* cit., 55): «purché (gli edili) siano consapevoli che (vendono, locano) l'oggetto in questione ...». Probabilmente è questa anche l'opinione di T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 78, il quale traduce «so far as they feel that they are selling, leasing this ...».

¹⁹⁵ Cfr. *infra*, nt. 209.

¹⁹⁶ Cfr. *infra*, nt. 219.

¹⁹⁷ Così U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 542 (cfr. anche *ibid.*, 535): l'opposizione dovrebbe comunque essere corretta in quella tra *ius humanum* e *ius divinum*. Certamente inadeguata la resa di A.E. GORDON, *Illustrated introduction* cit., 94 e T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 78: «without impiety, without guilt». Mi sembra che l'interpretazione di A. RAMON, *L'appartenenza* cit., 301 s., secondo cui lo *scelus* e il *piaculum* si sarebbero prodotti se la *res* non fosse stata resa *profana*, non sia giustificabile alla luce del testo qualunque senso si dia ai due termini.

¹⁹⁸ Cfr. ad es. Liv. 29.18.20.

¹⁹⁹ Cfr. E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 154: la vendita o la locazione sono ammissibili quando il negozio «non porti con sé un sacrilegio (*scelus*) e quindi addimandi una espiazione (*piaculum*)».

La *lex* dispone che con il denaro che sarà stato ottenuto con la *venditio* o la *locatio* sia lecito compiere una seconda serie di negozi al fine di migliorare e aumentare il prestigio del tempio,²⁰⁰ negozi che vengono descritti con i verbi *emere*, *conducere*, *locare*, *dare*. L'interpretazione di questi verbi ha dato luogo a discussioni: (i) alcuni studiosi (tralasciando il verbo *dare*) hanno riferito *emere conducere locare* ad affitti a lunga scadenza di beni immobili compiuti dal magistrato sia in veste di *conductor* che di *locator*;²⁰¹ (ii) altri hanno posto *emere conducere* in relazione con contratti di locazione delle *operae* di terzi, e *locare dare* con appalti di servizi in cui il magistrato è committente;²⁰² (iii) altri ancora hanno interpretato *emere* come 'acquistare', *conducere* come 'prendere in conduzione', e *locare dare* come 'dare a mutuo', ipotizzando prima di questi due ultimi verbi un'integrazione (*pecuniam*);²⁰³ (iv) infine, i verbi sono stati tradotti: «acquistare, ... prendere in affitto, ... dare in affitto, ... cedere (a titolo di vendita, di permuta, dietro il corrispettivo della prestazione di servizi, ecc.)».²⁰⁴ Al riguardo, il primo punto da considerare è che questi negozi devono essere realizzati con il denaro del tempio (*ea pecunia*): la prestazione compiuta a cura del magistrato non può dunque consistere nella dazione di *res*, il che esclude, mi sembra, le ipotesi *sub i*) e *iv*), quanto meno rispetto all'interpretazione di *locare* e *dare*. L'ipotesi *sub iii*) dovrebbe essere altrettanto respinta, perché non è attestato un significato di *locare pecuniam* nel senso di «in foenus collocare», e comunque non risultano attestate attività di prestito di denaro da parte dei santuari.²⁰⁵ La proposta *sub ii*) è quella che crea meno inconvenienti, ma potrebbe apparire troppo limitante, se confrontata con l'ampio spettro di attività economiche che potevano essere compiute dal magistrato incaricato della gestione del tempio al fine di mantenerlo e migliorarlo.²⁰⁶ È a mio avviso preferibile intendere l'elenco come un tentativo di abbracciare tutte queste possibili attività, che corrispondono ai contratti di compravendita, appalto, contratto d'opera, fornitura, affitto, lavoro subordinato, ecc. Occorre solo tener presente – anche considerando le risultanze di altre fonti relative a contratti pubblici²⁰⁷ – che il confine tra i contratti definiti come *emere* (ma anche *vendere*) e *locare conducere* potrebbe essere differente da quello ai noi noto dai contratti consensuali del diritto privato; d'altronde, persino rispetto a questi ultimi, ancora nel I-II sec. d.C. i giuristi discutevano sulla riconducibilità a *emptio venditio* o *locatio conductio* del contratto di realizzazione di un *opus* in cui i materiali fossero stati forniti dall'artefice,

²⁰⁰ Questi interventi sono attestati dall'epigrafia: cfr. M.G. GRANINO CECERE, *Pecunia sacra e proprietà fondiaria nei santuari dell'Italia centrale. Il contributo dell'epigrafia*, in ARG 11, 2009, 43 ss.

²⁰¹ A. BISCARDI, *Locatio* cit., 1433.

²⁰² H. KAUFMANN, *Die altrömische Miete* cit., 249 e 258.

²⁰³ V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes iuris Romani Antejustiniani* cit., III, 226 nt. 8, il quale precisa di non essere in grado di cogliere la differenza tra le nozioni espresse da *locare* «in foenus collocare» e *dare* 'dare a credito'.

²⁰⁴ U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 535 (cfr. *ibid.*, 542); nello stesso senso le traduzioni di A.E. GORDON, *Illustrated introduction* cit., 94; T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furf* cit., 78; Y. THOMAS, *La valeur des choses* cit., 1445.

²⁰⁵ A. MALRIEU, *Le rôle économique* cit., 114.

²⁰⁶ Tra queste, naturalmente, il modello principale era quello della *locatio conductio*: cfr. A. TRISCIUOGGIO, *Sarta tecta* cit., *passim*.

²⁰⁷ Cfr. R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio'* cit., 22 s., con riferimenti a fonti e dottrina: la specializzazione della terminologia dell'*emptio venditio* e della *locatio conductio* è strettamente legata al processo formulare e dunque ai contratti tra privati.

mostrando che la riconduzione dei vari assetti di interesse all'uno o all'altro contratto era ancora in via di definizione.²⁰⁸

Nell'ultima parte del testo, *ad eas res* è indubitabilmente riferito ai negozi compiuti dal magistrato.²⁰⁹ Vale la pena di rilevare nuovamente il valore di *quod*, che compare nella frase *quod d(olo) m(alo) non erit factum* (l. 12), e a cui è stato attribuito valore condizionale:²¹⁰ a me sembra che anche in questo caso *quod* introduca una proposizione relativa cd. 'indeterminata', e che la frase debba essere tradotta '(ogni volta che) ciò non sarà stato fatto con dolo'.

Infine, la terza sezione di testo (ll. 12-14):

quod emptum erit aere aut argento | ea pecunia, quae pecunia ad id templum data erit, quod emptum erit, eis rebus eadem | lex esto, quaei sei dedicatum sit.

Alcuni interpreti hanno proposto di espungere alla l. 13 *quod emptum erit*, ritenendola un'erronea ripetizione delle stesse parole che compaiono alla l. 12.²¹¹ In realtà non vi è motivo di pensare a un errore dell'incisore: il periodo costituisce un esempio di una costruzione sintattica arcaica, in cui la frase relativa (*quod emptum erit ... ea pecunia*) precede la principale (*eadem lex esto*), con la variante che l'inserimento di una frase incidentale (*quae pecunia ad id templum data erit*) impone la ripetizione del sintagma posto all'inizio del periodo (*quod emptum erit*).²¹² Un altro punto da considerare è che verisimilmente il *quod* non solo ha valore indeterminato, ma introduce una «respect clause», ossia una proposizione che identifica una situazione o un'entità per la quale è particolarmente rilevante l'informazione contenuta nella frase principale,²¹³ dovendo perciò essere tradotto non 'ciò

²⁰⁸ Mi sia permesso di rinviare per tutti a R. FIORI, *La definizione della 'locatio conductio'* cit., 190 ss. Contro questa lettura si è pronunciata S. LONGO, *La conventio cum aurifice di Gai 3.147*, in *Index* 38, 2010, 291 ss., la quale ritiene che la discussione giurisprudenziale non riguardasse la distinzione tra compravendita e locazione, e in particolare che l'interrogativo posto da Gai 3.147 *utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur* si riferisca alla posizione del problema da parte del giurista e non alle soluzioni degli altri *prudentes*. Tuttavia l'a. non considera che la frase è retta da *item quaeritur*, che rinvia al *quaeri solet* di 3.145 e dunque non può alludere all'opinione del solo Gaio (per una diversa critica all'interpretazione di Longo cfr. anche A. CORBINO, *Ritorni su Gai 3.147. La ratio del dissenso giurisprudenziale circa la qualificazione causale dell'accordo di commissione di anelli da confezionare con materiali dell'artefice*, in *Diritto romano fra tradizione e modernità [Atti Shanghai 2014]*, a cura di L. Garofalo, L. Zhang, Pisa 2017, 117 ss.).

²⁰⁹ Cfr. U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 542: «per queste operazioni»; cfr. invece T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 78: «for these things».

²¹⁰ U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 536 e 542 («se»).

²¹¹ H. JORDAN, *Ausdrücke des Bauernlateins* cit., 210 (seguito dubitativamente da V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes iuris Romani Antejustiniani* cit., III, 226 nt. 9, benché la proposta sembrerebbe essere stata abbandonata in H. JORDAN, *Kritische Beiträge* cit., 261).

²¹² È una struttura verisimilmente indoeuropea, che si ritrova – sia per la precedenza della frase relativa rispetto alla principale, sia per l'uso di frasi di 'ripresa' – particolarmente in ittita, lingua che condivide con il latino l'uso relativo del pronome **k^wi-/*k^wo-*, a preferenza di **yo-* dell'indoiranico, del greco e dello slavo (sulla complessa discussione sul punto, cfr. H. HETTRICH, *Untersuchungen zur Hypotaxe im Vedischen*, Berlin-New York 1988, 467 ss., con ampio quadro della letteratura): cfr. oltre alla letteratura citata *supra*, nt. 191, anche E.H. STURTEVANT, *Relatives in Indo-European and Hittite*, in *Language* 6, 1930, 141 ss.

²¹³ Cfr. H. PINKSTER, *The Oxford Latin Syntax* cit., II, 279 ss. Si tratta, mi parrebbe, ancora una volta di una frase relativa 'indeterminata' come alle ll. 9 e 12, in cui il *quod* fa riferimento a una categoria ampia ed eventuale, circoscritta dall'*emptum*.

che (*emptum erit*), ma ‘rispetto a tutto ciò che (*emptum erit*)’. Inoltre, poiché con il denaro ottenuto dal *venum dare* si stipulano una serie di negozi (*emere, conducere, locare, dare*) che come si è detto possono portare all’ottenimento di *res* anche mediante contratti diversi dalla compravendita – come ad esempio una committenza finalizzata alla realizzazione di una *res*²¹⁴ – è riduttivo intendere *emptum* come ‘acquistato (mediante compravendita)’, essendo maggiormente probabile un significato ‘ottenuto a titolo oneroso’. Ad esempio, in un’epigrafe di Cora della prima metà del II sec. a.C., incisa sulla base di una statua, si dice che due *praitores ... aere Martio emeru(n)t*.²¹⁵ È difficile pensare che la statua sia stata ‘comprata’ con l’*aes Martium*,²¹⁶ mentre è probabile che con il denaro pubblico o sacro ne sia stata finanziata la realizzazione: una ‘locazione’ è dunque descritta con il verbo *emere*. Un altro esempio è la previsione della *lex coloniae Genetivae Iuliae* in cui si stabilisce che i *duumviri* paghino ai *redemptores* le somme dovute in virtù della *lex locationis* per la fornitura di tutto ciò che è necessario per il compimento di *sacra* e *res divinae*: qui, al contrario, un acquisto è descritto come *locatio*.²¹⁷ Evidentemente, così come nel testo convivono il significato lato di *venum dare* e il significato più ristretto di *vendere*, allo stesso modo probabilmente coesistono un significato più ristretto di *emere* alla l. 10 e un significato più ampio in *emptum* delle ll. 12-13.

È molto interessante la frase *eis rebus eadem lex esto*. Non si è rilevato, sinora, che la costruzione è abbastanza strana: nelle altre evenienze di *eadem lex esto* (ma anche di *siremps lex esto, idem ius esto*) destinataria del regime giuridico ed espressa al dativo è sempre una persona, mai una cosa: per la materia (che può riguardare anche persone) oggetto dell’equiparazione di regime giuridico si usano il genitivo (di relazione), *de* e ablativo, *in* e accusativo, *in* e ablativo;²¹⁸ gli unici altri casi in cui il dativo è usato per le cose sono in altre *leges*

²¹⁴ Cfr. in questo senso già H. JORDAN, *Ausdrücke des Bauernlateins* cit., 209 («... durch Kauf und Dingen (*emptio conductio*) ...»), la cui lettura non è più stata considerata.

²¹⁵ CIL, I², 1513 = X, 6527; sull’epigrafe cfr. per tutti D. PALOMBI, *Culti e santuari di Cora* cit., 390 s.

²¹⁶ Identificato per lo più con il denaro della preda bellica (W. KUBITSCHKE, *Aes Martium*, in PWRE, I.1, Stuttgart 1893, 686; E. DE RUGGIERO, *Aes*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, Roma 1895, 313; E. LOMMATZSCH, *Corpus inscriptionum Latinarum* cit., I/2.1³, 627 [CIL, I², 1513]; e, più di recente, S. PANCIERA, *L’evergetismo civico nelle iscrizioni latine d’età repubblicana*, in M. CHRISTOL, O. MASSON (éd.), *Actes du Xe Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine (Atti Nîmes 1992)*, Paris 1997 [= ID., *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, I, Roma 2006, qui cit.], 70; D. PALOMBI, *Culti e santuari di Cora* cit., 390 e nt. 17) ma per alcuni da intendere come *pecunia sacra* di un santuario di Marte (cfr. S. GATTI, *Nuovi documenti epigrafici da Praeneste*, in CCG 7, 1996, 258 nt. 25).

²¹⁷ Cfr. LGI tab. A, col. III, 30-33 (§ 69): *uti redemptori redemptoribusque, | qui ea redempta habebunt quae ad sacra res(ue) | divinas opus erunt, pecunia ex lege locationis | adtribuatur solvaturq(ue)*, su cui H. KAUFMANN, *Die altrömische Miete* cit., 261 s. (cfr. anche, in un differente contesto, Plaut., *Pers.* 159-160: *ornamenta ... praebenda aediles locaverunt*).

²¹⁸ In particolare: (1) il destinatario è al dativo e la materia cui si fa riferimento al genitivo (di relazione): *lex Latina tabulae Bantinae* (CIL, I², 582 = FIRA, I, 6 = RS, I, 7), l. 12: *eiq(ue) omnium rerum siremps lexs esto quaei ...; lex rep.* (CIL, I², 583 = FIRA, I, 7 = RS, I, 1), l. 73 (= 80): *[eiei] praetori quaestorique omnium rerum siremps lex esto, qua[sei sei ...];* cfr. anche la *lex Quinctia de aquaeductibus* (Front. *aquaed.* 129 = FIRA, I, 14 = RS, II, 63), in cui c’è sovrapposizione tra il dativo *omnibus* e *adversus eum*, probabilmente indotta dalla giustapposizione di differenti formulari: *qui adversus ea quid fecerit [et] adversus eum siremps lex ius[su] causaque omnium rerum omnibusque esto ...;* (2) il destinatario è al dativo e la materia è indicata con *de* e ablativo e con il genitivo: *lex Cornelia de xx quaestoribus* (CIL, I², 587 = FIRA, I, 10 = RS, I, 14): col. I l. 38-39 e col. II l. 1-2: *sirempsque eis viatoribus deque*

consecrationis.²¹⁹ Nella *lex arae Augusti Narbonensis*, su cui torneremo a breve, si legge: *eadem(ue) lex ei dono esto*, e subito dopo: *ceterae leges huic arae titulis(ue) eadem sunt, quae sunt arae Dianae in Aventino* (LN, ll. 19-23); e nella *lex arae Iovis Salonitanae* troviamo: *ceterae leges huic arae ead[em] sunt, quae arae Dianae sunt in Aventino monte dictae* (LS, ll. 7-8). È questo probabilmente un esempio di come le *res sacrae* siano esse stesse destinatarie di norme, essendo *nullius in bonis* e i relativi diritti ‘senza soggetto’.²²⁰

In conclusione, tradurrei la clausola come segue:

‘se qualcosa sarà stato dato in dono, donato e dedicato presso questo tempio, che sia lecito farne uso o darlo (a terzi) a titolo oneroso; laddove sarà stato dato a titolo oneroso,

eis viatoribus q(uaestori) omnium rerum ius lexque esto, quaei | sei ...; sirempque eis | praeconibus deque eis praeconibus quaestori omnium | rerum ius lexque esto, quaei sei ...; lex de Gallia Cisalpina (CIL, I², 592 = FIRA, I, 19 = RS, I, 28), col. II, ll. 9-10 (§ 21): *de eo ... deque eo ... si(remps) res lex ius causaque o(mnibus) o(mnium) r(erum) esto ...*; ll. 38-40 (§ 22): *tum de eo ... deque | eo, ... s(iemps) l(ex) r(es) i(us) c(aussa)q(ue) o(mnibus) o(mnium) r(erum) e(sto) ...*; (3) il destinatario è al dativo e la materia è indicata con *in* e accusativo: *lex Irnitana*, XB ll. 3-5 (§ 23): *... eis in liberos libertas suos suas ... deque bonis eorum earum et is ... idem ius eademque condicio esto ...*; XC ll. 24-26 e 28-29 (§ 97): *... in eos eas inque bona eorum earum is qui eos | e(a)s manumiserint, ... idem ius esto ...; ... idem iu((ri))s in <eos> | liberos easque libertas inque bona eorum earum esto ...*; (4) si fa riferimento solo alla materia, al genitivo: Val. Prob., *not. iur.* 3: *sirem<ps> lex re<s> ius causaque omnium rerum esto*; Sen., *epist.* 91.16: *omnium quae terram premunt siremps lex esto*; (5) si fa riferimento solo alla materia, indicata con *de* e ablativo: *lex agraria* (CIL, I², 585 = FIRA, I, 8 = RS, I, 2), l. 27: *de eo agro siremps lex esto quaei sei ...*; LGI tav. C, col. II l. 36 – col. III l. 1 (§ 95): *deg(ue) e(a) r(e) siremps || lex resque esto, qu(a)s(i) si ...*; (6) si fa riferimento solo alla materia, indicata con *in* e ablativo: *lex Antonia de Termessibus* (CIL, I², 589 = FIRA, I, 11 = RS, I, 19) col. II, ll. 22-29: *quodque quibusque | in rebus locis agris aedificiis oppideis iouris | Termensium Maiorum Pisidarum ... fuit, ... idem in eisdem rebus locis agris | aedificiis oppideis Termensium Maiorum Pisidarum | ius esto ...*; (6) cfr. anche, con il solo destinatario al dativo, Varr., *Men.* 543 Astbury = Gell. 3.16.13: *Attio idem quod Tettio ius esto apud me* (su LGI, tav. C, col. V, ll. 5-8 [§ 103], cfr. *infra*, nt. seg.). Ai nostri fini non sono utili Caes., *inc. fr.* 29 Funaioli = Char., *inst.* Keil, I, 143: *siremps lex esto quasi sacram violaverit*, Cat., *orat. fr.* 234 Malcovati = Fest. s.v. *<siremps>* (466 L): *<siremps> ponitur pro eadem, vel proinde <ac ea, quasi similis res ipsa>. Cato in dissuadendo le<gem> ... licita est, et praeterea rogas ... ea si populus condemnave<rit, uti siremps lex> siet, quasi adversus le ...*; Plaut., *Amph.* 73: *sirempse legem iussit esse Iuppiter ...*; *lex Irn.* tav. XB l. 3 (§ 91): *siremps lex re*s*que esto ...*; CIL, XII, 6038 (dove il destinatario è ricostruito): *[eique ...] siremps lex ius causaque esto ...*

²¹⁹ Nel prospettare l'ipotesi che segue, accolgo la lettura del testo adottata da tutti gli editori, che collocano una virgola prima di *eis rebus* e collegano le parole a *eadem lex esto*. Tuttavia occorre tener presente che *quaei sei dedicatum sit* si coordina con *quod emptum erit*, e che le frasi *quod emptum erit ... ea pecunia* e *quod emptum erit eis rebus* appaiano strutturate in modo speculare. Tenendo conto di costruzioni come quella della *lex Antonia de Termessibus* (nt. prec.): *quodque ... iouris ... fuit ... idem ... ius esto*, e di LGI tav. C col. V ll. 5-8 (§ 103): *is|que Ilvir aut quem Ilvir armatis praefecerit idem | ius eademque anim[a]adversio esto, uti tr(ibuno) mil(itum) p(opuli) R(omani) in | exercitu p(opuli) R(omani) est*, in cui il destinatario è al nominativo (non mi sembra vi sia motivo per ipotizzare una correzione *<ei>|que Ilvir(o)*), come propone CIL, I², 594, seguito da FIRA, I, 21), potrebbe anche prospettarsi una seconda possibilità interpretativa, che colloca la virgola dopo *eis rebus*, leggendo queste parole non come dativo ma – al pari di *ea pecunia* – come ablativo strumentale, e riferendole non alle ‘cose’ ottenute, ma – come nelle altre evenienze del termine alle ll. 9 e 11-12 – ai ‘negozi’ realizzati dal magistrato, dovendosi tradurre: ‘rispetto a tutto ciò che sarà stato ottenuto mediante quei negozi, varrà lo stesso regime, come se fosse stato dedicato’.

²²⁰ Cfr., sull'esistenza in diritto romano di centri di imputazione di rapporti giuridici diversi dalle persone, R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, I, Torino 1968, spec. 101 ss. (che fa riferimento anche al *templum*); cfr. anche *supra*, § 1 e nt. 8.

sarà profano. La vendita e la locazione spetteranno all'edile, chiunque il villaggio di Furfo abbia(no) eletto, ogni volta che (gli edili) ritengono che il negozio non comporti un illecito né richieda un sacrificio piacolare; un altro²²¹ non potrà. Quel denaro che sarà stato ricevuto, con quel denaro sarà lecito *emere, conducere, locare, dare*, affinché questo tempio divenga migliore e più prestigioso; quel denaro che sarà stato dato (a terzi) per questi negozi sarà profano, ogni volta che sarà stato fatto senza dolo. Rispetto a tutto ciò che sarà stato ottenuto di bronzo o argento²²² con quel denaro – quel denaro che sarà stato dato a questo tempio – rispetto a tutto ciò che sarà stato ottenuto, per quelle cose varrà lo stesso regime giuridico, come se fosse stato dedicato.⁷

Come si vede, nella *lex* si rinvencono una serie di frasi costruite con una proposizione dipendente al futuro anteriore passivo che indica una situazione futura potenziale – presentata o meno in forma ipotetica – cui segue una proposizione principale all'imperativo futuro (*esto, ne potesto, liceto*) che indica la conseguenza prescrittiva. Posta questa costruzione, è chiaro che nelle frasi *ubei venum datum erit, id profanum esto* (l. 8) e *quae pecunia ad eas res data erit, profana esto* (ll. 11-12) l'imperativo prescrive un mutamento di stato che è conseguenza della situazione descritta nella proposizione dipendente: nel primo caso, si dispone che ciò che viene dato a terzi a titolo oneroso divenga profano; nel secondo, che la *pecunia* impiegata per compiere i negozi divenga profana. Senonché, se si dispone che una *res* divenga *profana*, evidentemente essa è attualmente *sacra*. Non può dunque sostenersi né che gli *ornamenta* e la *pecunia* del tempio non siano sacri pur essendo considerati al pari delle *res sacrae*,²²³ né che abbiano 'una certa sacralità' ma siano commerciabili.²²⁴ Sono invece *res* pienamente *sacrae* sinché il magistrato non decide di impiegarle a fini di *commercium*, e solo allora divengono *profanae*. Evidentemente, per gli *ornamenta* e la *pecunia* non era necessaria una formale *profanatio*, ma era sufficiente un mutamento di destinazione deciso dal soggetto incaricato della gestione patrimoniale del tempio, cioè il magistrato. Di questo regime ci è giunta notizia anche attraverso la testimonianza indiretta di scritti giurisprudenziali: Servio Danielino ricorda che secondo gli scrittori di *ius sacrum* (ricordati come *libri sacrorum*²²⁵) i doni sono *res sacrae* e lo restano sinché non divengono *res profanae*:

²²¹ Per *alis* come *alius* (e non *alias* o *aliter*, come propone V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes iuris Romani Antejustiniani* cit., III, 226 nt. 7), cfr. U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 535.

²²² Considerando che si dice che si acquista *ea pecunia*, non mi pare possa ritenersi che *aere aut argento* siano interpretabili come ablativi strumentali, come parrebbe ritenere T. ADAMIK, *Temple Regulations from Furfo* cit., 78, se interpreto correttamente il suo pensiero («what shall be bought for copper or silver, for that money which money is given to this Temple ...»), né mi sembra ipotizzabile con H. JORDAN, *Ausdrücke des Bauernlateins* cit., 210 (cfr. anche ID., *Kritische Beiträge* cit., 261), che *ea pecunia* abbia valore esplicativo («was mit Kupfer oder Silber (d. h.) dem Gelde gekauft ist»). Cfr. nel senso qui seguito U. LAFFI, *La lex aedis Furfensis* cit., 536 e 542. Vi è peraltro la possibilità che la *lex* abbia specificato la materia dell'*emptum* oggetto della disposizione per distinguerne il regime da quello dei *loca*: cfr. *infra*, in questo stesso paragrafo.

²²³ Cfr. la dottrina indicata *supra*, nt. 170.

²²⁴ Cfr. la dottrina indicata *supra*, nt. 171.

²²⁵ L'espressione ricorre anche in Fest. s.v. *molucrum* (124 L) (cfr. anche Varr., *ling. Lat.* 5.97, con riferimento a *libri sacrorum* greci). Per i *libri sacrorum* come scritti di diritto pontificale cfr. G. ROHDE, *Die Kultsatzungen der römischen pontifices*, Berlin 1936, 14 ss. e spec. 23 s. e 43 ss., (che connette i passi del Servio Danielino alla prescrizione sui *dona* di LF, ll. 1-2).

Serv. auct., *Aen.* 3.287: (...) *inter sacratas res etiam dona esse, sicut in libris sacrorum invenitur, quae tamdiu dona dici possunt, quamdiu non profanentur.*

Serv. auct., *Aen.* 9.406: (...) *quae tam diu dona dici poterant, quam diu non profana fierent, sicut in libris sacrorum refertur.*

Serv. auct., *buc.* 7.31: *sane in libris sacrorum refertur, sacrum dici quod rite sacratur, ut aedes, areae, simulacra, dona. (...) dona autem oblata numinibus tamdiu sacra sunt et dona possunt dici, quamdiu non fuerint profanata.*

D'altronde, sembrerebbe che altrettanto informale fosse l'acquisto, da parte di questi beni, della qualità di *sacrum*: lo dice espressamente la *lex aedis Furfensis* quando prescrive che ciò che è stato ottenuto con la *pecunia* ricevuta dalla *venditio* o *locatio* degli *ornamenta* sia sottoposto allo stesso regime previsto dalla *lex*, come se fosse stato dedicato. Poiché la *lex* riguarda delle *res sacrae*, se si applica ad altre *res* lo stesso regime significa che queste ultime divengono anch'esse giuridicamente *sacrae*: ciò che si finge (*quasei sei*) non è la loro natura di *sacrum*, ma il procedimento con cui sono divenute *sacrae*; non a caso, se il magistrato deciderà di venderle, anche queste diverranno *profanae* – essendo perciò in precedenza *sacrae* – in virtù della *lex*.

In realtà, è questo il regime di tutti gli *ornamenta*: non solo per quelli acquistati o realizzati con la *pecunia sacra* di cui parla la *lex aedis Furfensis*,²²⁶ ma anche per quelli donati di cui si parla nella prima sezione. Lo mostra la testimonianza della *lex arae Augusti Narbonensis* (11 d.C.), che prevede l'automatica estensione ai *dona data* del regime fissato per l'ara (LN, II, ll. 17-20):

si | quis huic arae donum dare au|gereque volet, liceto, eademq(ue) | lex ei dono esto, quae arae est.

E probabilmente lo stesso era previsto nella *lex dedicationis Brixiana* (dopo il 27 a.C.) in cui si dispone che qualcosa – per quel che si può comprendere dal prosieguo del testo: ciò che era stato donato in un momento successivo alla dedica del monumento²²⁷ – sia *sacrum* secondo lo stesso regime previsto dalla *lex dedicationis* (*itque eadem lege sacrum esto*).²²⁸

Evidentemente, rispetto agli *ornamenta* – siano essi donati oppure ottenuti a titolo oneroso – si ritiene non necessario un procedimento di consacrazione realizzato dal magistra-

²²⁶ È probabile che i beni in bronzo e argento di cui parla la *lex aedis Furfensis* rientrassero tra gli *ornamenta*: cfr. quanto scrive Val. Max. 7.6.4 a proposito dell'episodio in cui il senato ordinò al pretore Q. Antonio Balbo (82-81 a.C.) di far fondere *aurea atque argentea templorum ornamenta* per pagare lo stipendio ai soldati; cfr. anche Svet., *Vitell.* 5.1, a proposito di Vitellio: *at in urbano officio dona atque ornamenta templorum subripuisse et commutasse quaedam ferebatur proque auro et argento stagnum et aurichalcum supposuisse*. L'espressione *ornamentum* ricomprende *aurum* e *argentum* anche della donna: cfr. D. 32.1.45 (Ulp. 22 *ad Sab.*); D. 34.1.16 (Scaev. 18 *dig.*).

²²⁷ Così Th. Mommsen in E. PAIS, *Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica*. I. *Addimenta ad vol. V Galliae Cisalpinæ*, Romae 1888, 244.

²²⁸ CIL, V (Suppl. Ital.), 1273 = ILS, 4910: *itque eadem lege sacrum esto. Si quot | donum pecuniae aut stipes huic | signo dono datae erunt itq(ue) si Ilviri | decurionesq(ue) coloni coloniae | Civicae Aug(ustae) Brixiae vendere volue|rint* (...).

to, assistito dal pontefice, e preceduto da un *iussum populi*,²²⁹ anche se ovviamente una dichiarazione di dedica da parte del donante non era vietata. Se non erro, gli unici casi di dedica di *ornamenta* in cui è attestata una delibera del popolo hanno ad oggetto gli *spolia opima*²³⁰ (o sono a questi collegati: così la dedica, spesso ricordata, di una *corona aurea* da parte del dittatore del 437 a.C. Mam. Emilio Mamercino al tempio di Giove Capitolino *ex publica pecunia populi iussu*²³¹), ma qui la delibera riguarda la concessione dell'onore, analogamente a quanto avveniva con il trionfo,²³² e infatti poteva consistere anche in una decisione del senato, senza coinvolgere il popolo, contro le regole della *consecratio*.²³³ Ai fini del riconoscimento della natura di *res sacrae* agli *ornamenta* era probabilmente sufficiente il ricorrere di due requisiti: un rapporto oggettivo di contiguità fisica²³⁴ e una specifica volontà dell'avente diritto (il donante, oppure il magistrato in caso di *res emptae*) di destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra.²³⁵ Allo stesso modo, quando fosse

²²⁹ Come invece ad es. ritengono F. FABBRINI, *Res divini iuris* cit., 551 (il quale riconosce però che le formalità non erano richieste per la *profanatio* di cose mobili, ciò che mi parrebbe discutibile se si ragiona – come mi sembra necessario – in termini di *contrarius actus*; l'a. è seguito da G. von ALVENSLEBEN, *Die res extra commercium* cit., 40 e nt. 127) e F. GNOLI, *Ricerche* cit., 105.

²³⁰ Fest. s.v. *opima spolia* (204 L): '*cuius auspicio classe procincta opima spolia capiuntur Iovi Feretrio daries oporteat, et bovem caedito, qui cepit aeris CC(C); secunda spolia, in Martis ara in campo solitaurilia utra voluerit caedito; tertia spolia, Ianui Quirino agnum marem caedito, C qui ceperit ex aere dato; cuius auspicio capta, dis piaculum dato*'. Nella *lex Numae* si usa, come si vede, il verbo *dare*, ma talora nelle fonti relative agli *spolia opima* si trovano *consecrare* o *dedicare* (o le loro traduzioni greche): cfr. Dion. Hal. 2.34.4: καθιέρωσε, ἀνέθηκεν; Plut., *Rom.* 16.3: ἀναθήσειν; 16.5: ἀνάθημα ... ἐπωνομάσθη; 16.6: καθιέρωσις; Marc. 8.5: καθιέρωσε; 8.9: καθιερούν; Liv. 4.20.3: *cum sollemni dedicatione dono fixit*; CIL, I², 189 n. 4 = X, 809: *consecravit*; cfr. anche la dedica degli stendardi nemici, offerti sul modello degli *spolia opima* nel tempio di Marte Ultore, in Cass. Dio 54.8.3: ἀνάθεσιν.

²³¹ Liv. 4.20.4.

²³² Al quale a mio avviso la cerimonia degli *spolia opima* si legava, soprattutto nella forma primitiva dell'*ovatio*: cfr. R. FIORI, *Spolia opima e trionfo*, in *Index* 48, 2020, 1 ss.

²³³ Naturalmente, non può attribuirsi valore di legge autorizzativa alla cd. *lex Numae*, che non solo non era un'autentica *lex (regia)*, bensì verisimilmente un testo redatto dai sacerdoti tra V e III sec. a.C., in cui si tentava di ricostruire un rito formatosi in epoca precedente il VII sec. e caduto in desuetudine nel VI sec. a.C. (cfr. R. FIORI, *Spolia opima e trionfo* cit., 30 s.), ma che consiste in un regolamento generale della cerimonia, dunque più simile a una *lex aedis* o *arae* che a una legge autorizzativa.

²³⁴ Per rendere *sacra* la *res* o la *pecunia* non era sufficiente l'assunzione di un'obbligazione di consegna, ossia una mera destinazione ad attività sacre, ma occorreva il trasferimento fisico del bene presso il luogo sacro. È per questa ragione che può distinguersi tra la *consecratio* di *res* e la *consecratio bonorum*: anche la seconda contiene una destinazione agli dèi, ma le *res* restano *profanae* e dunque possono essere vendute, divenendo *sacrae* le *res* acquistate con i proventi della vendita dei beni del colpevole (cfr. *supra*, § 4). Ed è probabilmente al medesimo principio che deve riferirsi l'affermazione di D. 50.12.2 pr. (Ulp. 1 *disp.*) che, se una *res* è oggetto di *votum*, l'adempimento libera il votante ma non fa divenire *sacra* la *res*: *si quis rem aliquam voverit, voto obligatur. quae res personam voventis, non rem quae vovetur obligat. res enim, quae vovetur, soluta quidem liberat vota, ipsa vero sacra non efficitur*. Come si vede, il passo non dice che le *res* non formalmente consacrate non erano *sacrae* (così invece Y. THOMAS, *La valeur des choses* cit., 1444), ma che l'effetto dell'adempimento del voto è di liberare il votante, non di far divenire automaticamente *sacra* la *res*: il *votum* ha effetti esclusivamente obbligatori e non reali, perché questo ulteriore effetto discendeva dalla dazione.

²³⁵ Non mi sembra appropriato il riferimento all'istituto dell'accessione compiuto da Y. THOMAS, *La valeur des choses* cit., 1443. Da un lato, l'accessione opera in presenza di un'unione materiale che prescinde dalla volontà del titolare del bene, che invece qui è necessaria: se si trattasse di accessione, questa coinvolgerebbe anche i beni privati semplicemente depositati nel luogo sacro, che invece non diventano *res sacrae*

stato eliminato uno di questi due requisiti, ossia quando l'avente diritto (il magistrato) avesse voluto mutare la destinazione del bene, sarebbe venuto meno il rapporto di subordinazione con il *fanum* e con esso, automaticamente, la qualità di *res sacra*.²³⁶

Quanto detto per gli *ornamenta* può essere ripetuto per la *pecunia*,²³⁷ che poteva essere ottenuta sia mediante la vendita o locazione di *ornamenta*, come mostra la *lex aedis Furfensis*, sia mediante donazione: è probabile che fosse considerata essa stessa come possibile oggetto di *sacrificium*²³⁸ – d'altronde, il termine *pecunia* poteva riferirsi, oltre che al denaro, a un'offerta di *fruges fructusque*, indicando evidentemente in modo generico i beni patrimoniali²³⁹ – ed è verisimilmente questo il significato dell'offerta monetaria (*stips*) negli offertori (*thesauri*) presenti nei templi.²⁴⁰ Anche la *pecunia* poteva divenire *sacra* senza una

né escono dalla proprietà del loro titolare (sul fenomeno cfr. per tutti H. VIDAL, *Le dépôt 'in aede'*, in RHD 43, 1965, 545 ss.). Dall'altro, la perdita di proprietà del titolare originario è determinata non dall'accessione, ma da una donazione o un acquisto: la *res* non esce dalla proprietà del titolare originario perché diviene *sacra* a seguito di accessione, ma diviene *sacra* perché è attribuita al luogo sacro uscendo dalla proprietà del titolare originario. Un regime simile a quello dell'accessione è ipotizzato da J. PAOLI, *Le 'Ius Papirianum' et la loi Papiria* cit., 169, il quale distingue i beni di cui si occupa il passo di Macrobio non sulla base della funzione (ossia in virtù dell'appartenenza all'*instrumentum* o all'*ornamentum*) ma in relazione alla posizione fisica al momento della dedica: «tout ce qui se trouvait dans le périmètre du lieu consacré au jour de la *dedicatio* (...), tout cela devenait sacré avec ce sol» (salvo poi aggiungere che «ces objets acquéraient la qualité juridique d'un immeuble par destination religieuse»); rispetto a questa ipotesi valgono le considerazioni già svolte in relazione alla teoria dell'accessione. Se proprio si vuole ricercare un riferimento a un istituto del *ius humanum*, forse il più vicino è quello della pertinenza (anche se sulla configurabilità di quest'ultima in diritto romano si discute: cfr. da ultimo M. FALCON, *Dicatio ad patriam. La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani*, Napoli 2020, 142 ss. con riferimenti).

²³⁶ Non può dunque leggersi l'episodio narrato da Liv. 5.50.7 rispetto al pagamento del riscatto ai Galli – secondo cui, non essendovi abbastanza oro nell'erario, e non volendosi attingere all'*aurum sacrum*, si fece una raccolta tra le matrone – nel senso che l'uso dell'oro dei templi sarebbe stato un «sacrilège involontaire», essendo esso *extra commercium* (A. MUTEL, *Réflexions* cit., 409): il magistrato poteva senz'altro prendere l'oro sacro rendendolo profano – come d'altronde è successo (cfr. *supra*, § 1 e nt. 15) –, ma naturalmente si trattava di una *extrema ratio* cui nel caso di specie si preferì non ricorrere.

²³⁷ Che parrebbe non rientrare né nell'*instrumentum* del culto, né tra gli *ornamenta*: la differenza porrebbe potersi trarre dalla distinzione che fa Caes., *bell. civ.* 2.18.1: *pecuniam omnem omniaque ornamenta ex fano Herculis in oppidum Gadis contulit*. Considera il denaro parte degli *ornamenta* F. FABBRINI, *Res divini iuris* cit., 548.

²³⁸ Cfr. AE, 1984, n. 635 (I sec. a.C.): [---]abuero X [---]---]um ponam XX (*sestertium*) | e reticlu[s] edonis | [---] sacr]ificabo Mer[c]urio XV [(*sestertium*) | ---] stum (lettere cancellate) et Maiae | [---]m sacrific]ica[b]o | X (*sestertium*). Non muta molto, nei contenuti, la differente ricostruzione di AE, 1993, n. 1112b: [-----] | [---] h]abuero (*denarios*) V [---]---]um ponam (*denarios*) XII s(emis) | [---] e reticlu[m] idonis | [---] sacrific]icabo Mer[c]urio (*denarios*) V[---] stum | et Maiae | [---]m sacrific]ica[b]o (*denarios*) II s(emis). S. ESTIENNE, O. DE CAZANOVE, *Offrandes et amendes* cit., 23 ritengono preferibile interpretare il secondo testo nel senso che il sacrificante indichi il valore del bestiame sacrificato, ma mi sembra che il tenore dell'epigrafe non offra spunti per questa ipotesi; anzi, il riferimento al *reticlus* («pris dans un filet à la chasse?») o *reticulum* («filet de pêche») potrebbe alludere a un conferimento in natura (così AE, 1984, 184), il che naturalmente indurrebbe a escludere che per gli altri beni ci si sia limitati a indicare il valore monetario.

²³⁹ R. FIORI, *Una lex publica presso gli Italici? Il bronzo di Rapino*, in M. ABERSON, E. DUPRAZ, A. VIREDAZ (éds.), *Langues et institutions en Italie méridionale: les aires osques et messapiennes entre Grande-Grèce et Rome*, Bâle 2024, § 2.3 (in corso di stampa).

²⁴⁰ Su *stips* come «Geldopfer» cfr. per tutti G. WISSOWA *Religion und Kultus der Römer*² cit., 429. Sui

formale *dedicatio*,²⁴¹ e, se resa nuovamente *profana* – ancora una volta informalmente –, poteva essere spesa sia per attività di natura commerciale (*emere, conducere, locare, dare*) finalizzate a migliorare e aumentare il prestigio del tempio, sia per un uso strettamente cultuale, come quello di cui parla la *lex coloniae Genetivae Iuliae* laddove stabilisce che le somme di denaro date o raccolte a titolo di offerta (*stipis nomine*) a dei templi, che residuino dalla spesa compiuta per le cerimonie sacre disposte dalla legge stessa, devono essere reimpiegate per lo stesso tempio e per le stesse attività sacre per cui sono state conferite.²⁴²

Naturalmente, questa disciplina non consente di affermare che in generale potessero esistere *res sacrae* non *consecratae*, tra cui anche templi.²⁴³ la *consecratio*, intesa come destinazione sacrale del bene che ne determina la ‘separazione’ dalla sfera dei rapporti umani, è sempre presente; ciò che può mancare rispetto alla *pecunia* e agli *ornamenta* – e solo a questi – è la *dedicatio*, ossia il momento della pronuncia di un’attribuzione del bene alla sfera del *sacrum* (per il significato dei due termini *consecratio* e *dedicatio* cfr. *infra*, § 6): è per questo che la *lex aedis Furfensis* dispone che ciò che è stato *emptum* con la *pecunia* del tempio sia assoggettato al regime previsto per le *res sacrae* ‘come se fosse stato dedicato’. È

thesauri, M.H. CRAWFORD, *Thesauri, hoards and votive deposits*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID (éd.), *Sanctuaires et sources. Les sources documentaires et leurs limites dans la description des lieux de culte*, Naples 2003, 69 ss.; S. ESTIENNE, O. DE CAZANOVE, *Offrandes et amendes* cit., 23 ss.

²⁴¹ Il testo della *lex aedis Furfensis* induce a non trarre conclusioni di ordine giuridico dalla circostanza, rilevata da M.G. GRANINO CECERE, *Pecunia sacra* cit., 41, che i *thesauri* dei templi «erano collocati spesso in prossimità della cella del santuario, ma all'esterno, in margine a questa», ossia che la collocazione dei beni fosse «in ambito non sacro» e che conseguentemente il loro contenuto fosse «messo a disposizione della divinità», ma non fosse «in senso stretto sua proprietà». La scelta di collocare il *thesaurus* all'esterno del tempio propriamente detto (cfr. anche F. CATALI, J. SCHEID, *Le thesaurus de Sora*, in RN 36, 1994, 63 s.) poteva essere dettata da ragioni pratiche, come la maggiore facilità di offerta, ma non doveva comportare una differenza di regime giuridico rispetto alle offerte diverse dal denaro, che erano collocate dietro la cella, all'interno del tempio (su questa posizione, cfr. S. ESTIENNE, O. DE CAZANOVE, *Offrandes et amendes* cit., 11 ss. e spec. 16 s.).

²⁴² Tab. B col. I ll. 30-38 - col. II l. 1 (RS, I, 25): *quotcumque pecuniae stipis nomine in aedis | sacras datum inlatum erit, quot eius pecuni|ae eis sacri|i)s superfuerit, quae sacra, uti h(ac) l(ege) f(feri)i) | oportebit, ei deo deaeve, cuius ea aedes erit, facta | (fuer)i(n)t, ne quis facito neve curato neve intercedito, | quo minus in ea aede consumatur, ad | quam aedem ea pecunia stipis nomine data | conlata erit, neve quis eam pecuniam alio | consumito ne[v]e quis facito, quo magis in || alia re consumatur. Al posto di (f(feri)i) (l. 32), CIL, I², 594 (p. 489) e FIRA, I, 21 (p. 183) leggono *d(ata)*. Anche in questo caso, come nella *lex aedis Furfensis*, mi sembra che il contesto – gli aggettivi *quotcumque ... quot*, nonché il riferimento alla *stips* (cfr. *supra*, nt. 240) – induca a preferire la traduzione di *pecunia* ‘denaro’, piuttosto che ‘bene patrimoniale’.*

²⁴³ Come ritiene A. RAMON, *L'appartenenza* cit., 266 ss., il quale segue per gli *ornamenta* la ricostruzione di Karlowa (cfr. *supra*, nt. 171) e nota che, se per qualificare come *sacra* la *res* fosse stato sufficiente un elemento formale, non si spiegherebbe perché tra i compiti primari dei pontefici vi fosse quello di distinguere tra cosa sia *sacrum*, *profanum*, *sanctum* o *religiosum* (Macrob., *Sat.* 3.3.1). Ad avviso dell'a., un'ipotesi di *res sacra* non *consecrata* sarebbe attestata da Serv., *Aen.* 7.153: *templum Vestae non fuit augurio consecratum, ne illuc conveniret senatus, ubi erant virgines*; altri esempi sarebbero le *res religiosae* e l'*homo sacer*, che sarebbe addirittura il «bene sacro per eccellenza» (*ibid.*, 270). In realtà, il passo di Servio non dice che il tempio di Vesta non era stato consacrato, bensì che il tempio fu consacrato *non ... augurio* ossia senza *inauguratio*, non essendo *templum* in senso augurale (cfr. *supra*, nt. 42); la riconduzione delle *res religiosae* alle *res sacrae* è basata sull'idea indimostrata di F. FABBRINI, *Res divini iuris* cit., 536 ss.; ID., *Dai religiosa loca alle res religiosae*, in BIDR 73, 1970, 206 ss., dell'esistenza un primitivo generico concetto di *sacrum*; infine, la riconduzione alle *res sacrae* dell'*homo sacer* non tiene conto della centralità, nel diritto romano, della distinzione tra *homines (personae)* e *res* (avevo tentato di mostrare la differenza tra *consecratio* degli *homines* e delle *res* in R. FIORI, *Homo sacer* cit., 25 ss.).

superfluo precisare che tutto ciò vale solo per i casi in cui la *pecunia* ricevuta mediante donazione o con il *venum dare* dei beni del tempio sia stata impiegata per ottenere *ornamenta*, ma non quando la *pecunia* sia stata impiegata per realizzare *res* che richiedessero una consacrazione formale, come ad esempio un altare o un donario aggiunti al *fanum* in un momento successivo alla sua *dedicatio*. Probabilmente, a questa seconda fattispecie fanno riferimento le epigrafi in cui si dà conto che una certa opera è stata realizzata a cura dei magistrati *de doneis* o *ex donis*,²⁴⁴ ed è verisimilmente per limitare il regime informale alla prima fattispecie che nella *lex aedis Furfensis* si circoscrive la clausola *quasei sei dedicatum sit* a ciò che sarà stato ottenuto *aere aut argento*.

Il regime giuridico delle *res sacrae* è dunque duplice: per i *loca*, il procedimento di attribuzione (e perdita) della qualità di *sacrum* è formale e fissato da *mores e leges publicae*; per le altre *res* è informale, e spesso fissato nella *lex consecrationis* del luogo sacro cui i beni sono collegati:²⁴⁵ non è verisimilmente un caso che ci siano giunte *leges consecrationis* o *dedicationis* soltanto per *aedes* e *arae*.²⁴⁶

5.3. IL SACRAMENTUM DELLA LEGIS ACTIO.

È possibile che un regime analogo si determinasse rispetto al *sacramentum* della *legis actio*, con cui la parte processuale destinava – in caso di sconfitta – una somma di denaro (o forse anche del bestiame) all'erario, in età repubblicana e nel principato collocato nel tempio di Saturno,²⁴⁷ affinché fosse usata per le cerimonie sacre.²⁴⁸ La prestazione del *sacramentum* poteva avvenire, com'è noto, in due forme: la somma poteva essere senz'altro depositata nel tempio, oppure la parte poteva obbligarsi alla consegna prestando idonea garanzia (*praedes sacramenti*).²⁴⁹ Se nel secondo caso la somma restava certamente *privata* – non essendo, in effetti, neanche *numerata* sino al momento della consegna – nel primo ci si potrebbe chiedere se essa fosse semplicemente depositata²⁵⁰ come *res privata* nel tempio, divenendo *sacra* in caso di sconfitta, o acquisisse subito la qualità di *sacra* per essere successivamente *profanata* e restituita in caso di vittoria. La prima possibilità potrebbe apparire più semplice, ma a ben vedere le due ipotesi non avrebbero operato, in pratica, in modo molto differente: proprio perché la *res* diveniva *sacra* allorché si combinavano destinazione e consegna,²⁵¹ e tornava *profana* senza

²⁴⁴ Cfr. per tutti G. FACCHINETTI, *De doneis* cit., 106 ss., con fonti e letteratura, che fa esplicito riferimento al regime previsto dalla *lex aedis Furfensis* (*ibid.*, 111 s.), ma che non distingue tra il regime degli *ornamenta* e degli altri beni.

²⁴⁵ Anche G. IMPALLOMENI, *Sulla capacità* cit., 251 s. ipotizza per i beni diversi dai *loca* un regime informale, ma lo giustifica con «una probabile prassi consuetudinaria»; si tratta invece, a mio avviso, di regole di *ius sacrum* non fissate da *leges publicae*, che potevano essere riprodotte, come nel caso della *lex arae Augusti Narbonensis*, dalla *lex consecrationis*.

²⁴⁶ Cfr. i testi raccolti in E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 149 ss.

²⁴⁷ Cfr. R. FIORI, *Il processo privato* cit., 93 nt. 372, con indicazioni e discussione.

²⁴⁸ Varr., *ling. Lat.* 5.180: (...) *qui iudicio vicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad aera-rium redibat*; Fest. s.v. *sacramentum* (468 L): (...) *sacramenti autem nomine id aes dici coeptum est, quod et propter aerarii inopiam, et sacrorum publicorum multitudinem, consumebatur id in rebus divinis*.

²⁴⁹ La prima possibilità è indicata in Varr., *ling. Lat.* 5.180; la seconda in Gai 4.13.

²⁵⁰ In questo senso potrebbe deporre il verbo *deponebant* impiegato da Varr., *ling. Lat.* 5.180, ma non ne esagererei il valore.

²⁵¹ Correggo quanto scritto in R. FIORI, *Il processo privato* cit., 94, dove ipotizzavo una partecipazione

particolari formalità non appena fosse venuta meno la destinazione, l'unica differenza è che nella seconda ipotesi sarebbe stato necessario – sempre che la *consecratio* non fosse risolutivamente condizionata alla vittoria e la *profanatio* fosse automatica²⁵² – l'intervento del magistrato (lo stesso investito della *iurisdictio*?) per la *profanatio*.²⁵³

5.4. IL REGIME DEI BOSCHI SACRI.

Un altro esempio rilevante riguarda il *lucar*, ossia il reddito (*aes*, πρόσδοος) che si traeva dal *lucus*.²⁵⁴ Una parte della dottrina ha affermato che i boschi sacri sono «addetti al tempio, nel senso che il loro reddito (*lucar*) serve al mantenimento del tempio; essi perciò rientrano nella lata categoria di cose addette al culto e non sono veramente *res sacrae*». ²⁵⁵

Il primo problema di cui occuparci è dunque la natura del *lucus*.²⁵⁶ Che esso costituisse una *res sacra* è in realtà chiaramente attestato da una serie di testi²⁵⁷ che lo chiamano *sacer*,²⁵⁸ *sacratus*,²⁵⁹ *consecratus*,²⁶⁰ *dicatus*,²⁶¹ usando addirittura la formula *dedico consecroque*.²⁶² In Virgilio l'associazione è talmente stretta che, come nota Servio grammatico, ogni volta che

dei pontefici (mi sembra che l'ipotesi non si giustifichi neanche accettando la lezione *ad pont(ific)em* di Varr., *ling. Lat.* 5.180 avanzata da A. AGUSTÍN, *M. Terentii Varronis pars librorum quattuor et viginti de lingua latina*, Romae 1554, 57).

²⁵² Sembraerebbe essere questa l'idea di G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*. I. *Le legis actiones*, Roma 1962, 53, secondo il quale con la dazione all'*aerarium* «il denaro era fin dall'inizio 'consacrato', ma la consacrazione diveniva definitiva in seguito alla soccombenza».

²⁵³ Altra differenza è naturalmente che, se la *pecunia* diveniva *sacra*, essa entrava nella disponibilità del tempio potendo essere utilizzata *in rebus divinis*, ed era restituito il *tantundem eiusdem generis* a seguito di *profanatio*; al contrario, se restava *privata*, era verisimilmente restituita nell'*idem*: ma è possibile che queste siano solo speculazioni teoriche con nessuna incidenza pratica, anche considerando i tempi rapidi del processo *per legis actiones*.

²⁵⁴ Paul.-Fest. s.v. *lucar* (106 L): *lucar appellatur aes, quod ex lucis captatur*; Plut., *quaest. Rom.* 88 (285d): 'διὰ τί τὸ τελούμενον εἰς θέας Λοῦκαρ καλοῦσιν'; ἢ ὅτι πολλὰ ἔστιν ἄλση περὶ τὴν πόλιν ἀνειμένα θεοῖς, ἃ καλοῦσι 'λούκους', καὶ τὴν ἀπὸ τούτων πρόσδοον εἰς τὰς θέας ἀνήλiskon;

²⁵⁵ V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà* cit., 145, seguito da P. BONFANTE, *Corso* cit., 22; G. GROSSO, *Corso* cit., 20.

²⁵⁶ Ancora utile A. PASQUALINI, *Lucus*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV.62-63, Roma 1975, 1969 ss., che ne dà per scontata la natura sacra.

²⁵⁷ Cfr., oltre a quelli di seguito richiamati, K. PLEPELITS, 1. *Lucus*, in *Thesaurus linguae Latinae*, VII.2.2, Lipsiae, 1977, 1751 s. (I.A.1: *strictius de nemoribus sacris, religiosis*); naturalmente c'è anche un uso più ampio, che comprende boschi profani: cfr. *ibid.*, 1752 s. (I.A.2: *laxius de quibuslibet silvis vel plane profanis*).

²⁵⁸ [Tibull.] 3.3.15; Plin., *nat. hist.* 5.31; Curt. Ruf. 7.5.34; Verg., *Aen.* 5.761; 8.597-598; Sen., *Troad.* 174; Mart., *epigr.* 1.53; Front., *Ver. epist.* 2.6.1; Quint., *inst.* 10.1.88; Sil. It. 14.648; Stat., *Theb.* 5.250; Porph., *Hor. epist.* 1.6.31; Frontin., *contr. agr.* 2 (56 Lachmann); Serv. auct., *Aen.* 1.446; 4.377. Cfr. anche CIL, VI, 114 (cfr. 30695); XI, 1922.

²⁵⁹ Verg., *Aen.* 7.778; 8.601; Liv. 1.21.3; 24.38.8; Plin., *nat. hist.* 16.242.

²⁶⁰ Apul., *apol.* 56; Serv., *georg.* 3.332 (anche se qui si dice che ogni *lucus* è *consecratus Dianae*, e dunque si potrebbe far riferimento a un generico rapporto tra il *lucus* e la dea); Serv. auct., *Aen.* 8.601.

²⁶¹ Varr., *ling. Lat.* 4.5; Tac., *ann.* 1.79.3; Serv. auct., *Aen.* 3.302.

²⁶² Catull. frg. 1.1 Mynors = Ter. Maur. 2755 (Keil, VI, 406).

il poeta parla di un *lucus* segue una *consecratio*.²⁶³ Inoltre, Catone e Verrio Flacco ricordano la *dedicatio* e la *consecratio* del *lucus* di Diana Nemorensis, compiuta da un Egerius che Catone afferma essere *dictator Latinus*, per conto di una serie di popoli della Lega Latina.²⁶⁴ Dall'etimologia del termine, che parrebbe riferibile a una radura circondata da alberi²⁶⁵ più che a un bosco (detto invece *nemus* o *silva*), e dalle testimonianze in cui il *lucus* appare recintato da *maceries* e dotato di *ianuae*, *arae*, *sedilia*, *signa*, ecc., alcuni studiosi hanno tratto la conclusione che il *lucus* fosse un santuario, e che il significato 'bosco' sia posteriore.²⁶⁶ Certo è che le fonti riconoscevano al *lucus* una sacralità che è assente in *nemus* e *silva*: tutti sono identificabili con una *multitudo arborum*, ma il primo è caratterizzato dall'esistenza di un vincolo religioso, il secondo dall'essere ordinato, la terza dall'essere incolta.²⁶⁷ In questa prospettiva devono essere lette anche le *leges* che fissano le regole per

²⁶³ Serv., *Aen.* 1.441: *ubicumque Vergilius lucum ponit, sequitur etiam consecratio* (cfr. Serv. auct., *Aen.* 1.446).

²⁶⁴ Cat. 5 FRHist F 36 = Prisc., *inst.* 4.21 (Keil, II, 129): *lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Baebius Tusculanus dedicavit dictator Latinus. hi populi communiter: Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis Rutulus* (cfr. anche Prisc., *inst.* 7.60 [Keil, II, 337]); Fest. s.v. *Manius* (128 L): *Manius Egeri(us lucum) Nemorensem Dianae consecravat (...)*. Sul problema del rapporto tra le due fonti, e in particolare sul diverso nome dei due Egerii, cfr. per tutti A. MOMIGLIANO, *Sul dies natalis del santuario federale di Diana sull'Aventino*, in RAL 17, 1962 (= *Roma arcaica*, Firenze 1989, qui cit.), 119 s. e C. AMPOLO, *Ricerche sulla lega latina. II. La dedica di Egerius Baebius (Cato, fr. 58 Peter)*, in PP 38, 1983, 321 ss.; ID., *Roma arcaica ed i Latini nel V secolo*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècle av. JC.*, Rome, Rome 1990, 125 s.; ID., *Boschi sacri e culti federali: l'esempio del Lazio*, in O. de Cazanove, J. Scheid, *Les bois sacrés*, Naples 1993, 161 s.

²⁶⁵ Cfr. i verbi *sublucāre* 'potare', *conlucāre* 'tagliare la legna', *interlucāre* 'diradare potando' (Cat., *agr.* 139; Colum. 2.21.4; Fest. s.v. *sublucare* [474 L]; Plin., *nat. hist.* 17.214 e 17.257), derivati da *lūcus* (cfr. per tutti A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*⁴, Paris 1959, 368; M. DE VAAN, *Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages*, Leiden-Boston 2008, 350).

²⁶⁶ F. COARELLI, *I santuari del Lazio in epoca repubblicana*, Roma 1987, 16 ss.; ID., *I luci del Lazio: la documentazione archeologica*, in O. de Cazanove, J. Scheid, *Les bois sacrés*, Naples 1993, 45 ss.

²⁶⁷ Serv. auct., *Aen.* 1.310: *interest autem inter nemus et silvam et lucum; lucus enim est arborum multitudo cum religione, nemus vero composita multitudo arborum, silva diffusa et inculta*. Di alcune consacrazioni attestate in epigrafi non è certa la natura pubblica. In un'iscrizione di Aquileia, probabilmente della seconda metà del I sec. d.C., troviamo un insieme cultuale, comprensivo di un *lucus*, sacro a Dis Pater e a Hera, realizzato dal *sevir*, già *accensus consulis* (o *consuli*; su questa figura cfr. per tutti I. DI STEFANO MANZELLA, *Accensi: profilo di una ricerca in corso (a proposito dei 'poteri collaterali' nella società romana)*, in CCG 11, 2000, 223 ss., spec. 232 sull'epigrafe), Q. Cerfonius Chryseros: *Diti patri sacr(um)*. | *Erae sacr(um)*. | *Lucum* | *maceriem aras* | *molem [s]edilia* | Q. Cerfonius | *Chr[y]seros* | *acc(ensus) co(n)s(ulis) sevir Florentia fecit* (CIL, V, 8970a); al di là della difficoltà di individuare le funzioni del *sevir* (su questa figura e sul suo rapporto con gli *augustales* e i *seviri augustales* cfr. per tutti R. DUTHOY, *Les *Augustales*, in ANRW, II.16.2, Berlin-New York 1978, 1254 ss.; una bibliografia più aggiornata in E. BUCHI, *Il sevirato nella società della Regio X*, in *Ceti medi in Cisalpina*, a cura di A. Sartori, A. Valvo, Milano 2002, 67 nt. 3), la carica è rivestita da Cerfonius a Firenze (lo rilevano, giustamente, A. ABRAMENKO, *Die munizipale Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien. Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und Augustalität*, Frankfurt a.M. 1993, 278; E. BUCHI, *op. cit.*, 69 e 73; A. BUONOPANE, *Sevirato e augustalità ad Aquileia: nuovi dati e prospettive di ricerca*, in *Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato longobardo. Storia, amministrazione, società*, a cura di G. Cuscito, Trieste 2001, 340 nt. 9), cosicché è forse bene pensare che il verbo *fecit* alluda a un atto di evergetismo (cfr. E. FREZOULS, *Évergétisme et construction publique en Italie du Nord (X^e et XI^e Régions augustéennes)*, in *La Città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologia, strutture e funzionamento dei centri urbani delle Regioni X e XI*, Rome 1990, 194 nt. 55; A. ABRAMENKO, *op. cit.*, 150). Lo stesso deve ripetersi per la dedica di un *lucus* con *signa* e *ornamenta*, compiuta in Africa proconsolare da un *coronatus*

l'uso del *lucus*. La testimonianza per noi più interessante è quella della *lex luci Spoletina*, della seconda metà del III sec. a.C.²⁶⁸ Si dispone che nessuno violi il *lucus*, né trasportando né portando via alcunché, né tagli legna se non quando si debba compiere il sacrificio annuo, allorché ciò sarà lecito se finalizzato al sacrificio e senza intento illecito; e si fissa come sanzione il sacrificio di un bue come *piaculum* a Giove, nonché 300 assi di multa, che saranno riscossi dal *dicator*, qualora la violazione sia stata intenzionale.²⁶⁹ Paralleli importanti sono offerti in primo luogo dal sacrificio attestato dagli *Acta Arvalium*, che i sacerdoti compivano prima di entrare nel *lucus deae Diae*: il *magister* del collegio sacrificava, sull'altare posizionato *ante lucum*, due giovani scrofe piacolari in vista dell'attività di potatura e del lavoro da realizzare (*coinquendo et operis faciundi*).²⁷⁰ In secondo luogo, da quanto scrive Catone rispetto al taglio della legna (*conlucare*) e al compimento di attività (*operis faciundi causa*) in un *lucus* privato, per il quale si prevede una preghiera e il sacrificio di un maiale a titolo di *piaculum* benché non si sia certi della natura sacra del luogo, rivol-

cistifer (ossia un *privatus* o un sacerdote di rango minore che aveva l'onore di portare la *cista* del dio, e che in questo caso aveva l'ulteriore onore di essere *coronatus*: cfr. F. CUMONT, *Les 'cistiferi' de Bellone*, in CRAI 63, 1919, 259; E. STRONG, *Sepulchral Relief of a Priest of Bellona*, in PBSR 9, 1920, 209 ss.) e dai suoi: [---] *s(acrum)* [---] | [---] *conservatrijci populi R(omani)* | [-----] | [---] *M(arcus) Val(erius) Novius Elphideforus* | *coronatus cistifer cum suis* | *lucum a solo cum signis et ornamentis* | *suis fecerunt et dedicaver(unt)* (CIL, VIII, 10627 = 16532 = ILAlg, I, 2996). Cfr. anche CIL, X, 4104 (Capua, fine II sec. d.C.): *hospes hospitium tibi* | *ad lucum Decidiorum* | *hic lucus sacer macerie* | *cinctus cum aditis suis agro non cedit*; in questo caso si è pensato a un luogo di sepoltura della famiglia dei Decidii (L. CHIOFFI, *I luci sepolcrali*, in AA.VV., *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni*, Roma 2004, 23 ss.), ma sulla base di un collegamento tra *sacrum* e sepoltura che non sembra né necessario né accettabile: più probabile è che anche qui *lucus* indichi un'area sacra (eventualmente, anche un *sacrum privatum*) vicina a un luogo di sepoltura, ma non coincidente con esso.

²⁶⁸ Cfr. per tutti S. PANCIERA, *La lex luci Spoletina* cit., 30 (= 906). Meno rilevante ai nostri fini è la *lex luci Lucerina* (CIL, I², 401 = ILS, 4912 = FIRA, III, 71b), forse della prima metà del III sec. a.C. (così S. PANCIERA, *op. cit.*, 31 s. [= 907]; altre datazioni sono più recenti: cfr. ad es. R. WACHTER, *Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v. Chr.*, Bern-Frankfurt a.M.-New York-Paris 1987, 423 propone la fine del II sec. a.C., mentre J. BODEL, *Graveyards and Groves. A Study of the Lex Lucerina*, Cambridge [MA] 1994, 3, invita alla prudenza, considerando possibile ogni periodo dalla deduzione della colonia nel 314 a.C. all'epoca dei Gracchi): *in hoc loucarid stircus* | *ne [qu]is fundatid, neve cadaver* | *proiecitad, neve parentatid.* | *sei quis arvorsu hac faxit, [in] ium* | *quis volet pro ioudicatod n(umum) 'L'* | *manum inieci(i)o estod, seive* | *mac[i]steratus volet moltare, | [li]cetod* (ed. J. BODEL, *op. cit.*, 2). Come si vede, la *lex* prescrive che nel bosco non si depositino rifiuti, non si gettino cadaveri, non si compiano cerimonie funebri, pena la possibilità per chiunque di compiere sul trasgressore una *manus iniectio pro iudicato* e per il magistrato di multarlo. In Grecia sono attestate norme simili sin dal V sec. a.C.: cfr. V. LAMBRINOUDAKIS, Z. SCULETA, S. PETROUNAKOS, *Consecration* cit., 314.

²⁶⁹ LSp: *honce loucom* | *nequ(i)s violatod, | neque exvehito, neque* | *exferito quod louci* | *siet, neque cedito* | *nesei quo die res deina* | *anua fiet; eod die, | quod rei dinai cau[s]a* | *[ff]iat, sine dolo cedre [l]icetod. seiquis || violasit, Iove bovid* | *piaculum datod; | seiquis scies* | *violasid dolo malo, | Iovei bovid piaculum* | *datod et a(sses) CCC* | *moltoi suntod; | eius piaculi* | *moltaique dicator[ei]* | *exactio est[od].*

²⁷⁰ Per i testi, cfr. W. HENZEN, *Acta fratrum Arvalium quae supersunt*, Berolini 1874, 20 s. Il verbo *coinquere* si trova anche in Paul-Fest. s.v. *coninquere* (56 L): *coninquere, deputare*; s.v. *coinquere* (57 L): *coinquere coercere*. Per l'interpretazione del *piaculum* come finalizzato a «expier (...) les infractions à venir, au cours de la journée et des journées immédiatement consécutives», cfr. H. BROISE, J. SCHEID, *Étude d'un cas: le lucus deae Diae à Rome*, in O. de Cazanove, J. Scheid, *Les bois sacrés*, Naples 1993, 148; cfr. anche J. SCHEID, *Romulus et ses frères. Le collège des frères arvaux, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, Rome 1990, 554 ss.

gendosi a qualunque *deus* o *dea* cui il *lucus* sia eventualmente dedicato.²⁷¹ Naturalmente, lo scopo del *piaculum* è in questi casi differente: nella *lex Spoletina* il sacrificio è eventuale e segue il taglio della legna, perché è sanzione di un comportamento illecito;²⁷² nel sacrificio degli Arvali e di Catone il *piaculum* precede invece il taglio e gli *opera* a fini di cautela, nell'eventualità in cui l'asportazione e il taglio della legna offendano il dio cui è dedicato il *lucus*; ma da tutte queste testimonianze risulta chiara la natura di *res sacra* del *lucus*.

Il secondo problema è costituito dalla natura del *lucar*. Il termine significa propriamente 'ciò che appartiene al *lucus*',²⁷³ ed è spiegato dalle fonti come il denaro risultante dalla vendita della legna,²⁷⁴ ma talora è impiegato per indicare l'intero bosco in quanto ceduo:²⁷⁵ è dunque possibile che in origine *lucar* indicasse la legna come prodotto immediato del *lucus*, e che il denaro ricavato dalla vendita, che del *lucus* era prodotto mediato, fosse detto *lucaris pecunia* 'denaro del *lucar*'.²⁷⁶ Il fatto che il *lucar* fosse utilizzato per finanziare i *ludi*²⁷⁷ mostra che la legna del *lucus* poteva essere venduta a terzi;²⁷⁸ naturalmente, ciò non è

²⁷¹ Cat., agr. 139-140. Per la formula *sive deus sive dea* cfr. J. ALVAR, *Matériaux pour l'étude de la formule sive deus, sive dea*, in *Numen* 32, 1985, 236 ss.

²⁷² È a questo genere di violazione che verisimilmente bisogna riferire anche l'espressione *capitalis lucus*, che Verrio Flacco (attraverso l'epitome di Paul.-Fest. s.v. *capitalis lucus* [57 L]) spiega come il bosco *ubi, si quid violatum est, caput violatoris expiatur*. Secondo S. PANCIERA, *La lex luci Spoletina* cit., 38 (= 911) nt. 32, la previsione di un *piaculum* per le attività non consentite non escluderebbe che «un eventuale *piaculum* per il taglio annuale del bosco (...) non fosse necessario»; mi sembra però che una simile possibilità sia ammissibile solo rispetto a un *piaculum* compiuto a fini cautelativi, come quelli descritti da Catone e dagli atti degli Arvali, perché un taglio permesso dalla *lex*, se compiuto secondo le regole nella stessa fissate, non dovrebbe richiedere alcuna espiazione.

²⁷³ *Lūcar -āris* è un sostantivo neutro derivato da un aggettivo in *-āli-s* formato sul maschile *lūcus* (< **louk-o*): la sequenza dovrebbe essere **louk-āli-s* > **louk-āri-s* (per dissimilazione), da cui il neutro **louk-āre* > *lūcār* (con caduta della vocale finale breve e conseguente abbreviamento della vocale in posizione finale prima di *-r*); per questi fenomeni cfr. per tutti M. LEUMANN, *Lateinische Laut- und Formenlehre*⁵ cit., 92, 111, 350.

²⁷⁴ Cfr. *supra*, nt. 254.

²⁷⁵ Cfr. la *lex luci Lucerina* riportata *supra*, nt. 268, e CIL, I², 1730.

²⁷⁶ Cfr. Paul.-Fest. s.v. *lucaris* (106 L): *lucaris pecunia, quae in luco erat data*, che chiaramente intende *lucaris* come aggettivo (cfr. anche, tra i moderni, J. BODEL, *Graveyards and Groves* cit., 20), e non come genitivo di *lucar*: poiché giuridicamente la legna e il denaro ricavato dalla sua vendita tendono a coincidere nella funzione di 'prodotto del *lucus*', la prima come *uti* e il secondo come *frui*, ciò potrebbe aver determinato un'identità anche terminologica. Il sostantivo ha subito un ulteriore slittamento di significato: a partire almeno dal I sec. a.C., indica la somma destinata ai *ludi* (CIL, XIV, 375 = I², 3031a, ll. 11-13; Tac., ann. 1.77.5; Svet., Tib. 34.1); successivamente, a partire da questo valore, assume il significato di 'compenso per attori' (Tert., adv. gnost. 8.3, e le altre fonti richiamate in W. BUCHWALD, *Lūcar*, in *The-saurus linguae Latinae*, VII.2.2, Lipsiae 1977, 1691). Cfr. J. BODEL, *op. cit.*, 7 ss.

²⁷⁷ Cfr. *supra*, nt. 276.

²⁷⁸ Le clausole della *lex Spoletina* e degli *Acta Arvalium* sembrano riferirsi a una semplice manutenzione del *lucus*: cfr. anche i *piacula* relativi alla rimozione di rami caduti per *vetustas* o *vis maior*, oppure per il compimento di opere di manutenzione degli edifici rese necessarie dalle stesse cause (fonti in W. HENZEN, *Acta fratrum Arvalium* cit., 136 ss. e in H. BROISE, J. SCHEID, *Étude d'un cas* cit., 152 ss.). Benché sia verisimile che la destinazione del denaro ricavato dalla vendita della legna fosse generalmente sacrale, non direi che la clausola della *lex Spoletina* – che consente il taglio della legna solo per compiere un sacrificio – e quella della *lex coloniae Genetivae Iuliae* (cfr. *supra*, § 4.2) – che dispone che la *pecunia* data *stipis nomine* debba essere impiegata solo per il tempio e per le attività sacre per cui è stata offerta – attestino

in contrasto con la natura sacra del *lucus*, perché il regime giuridico del bene si spiega agevolmente alla luce della *lex aedis Furfensis*:

a) per essere venduta, la legna doveva divenire *profana*, come accadeva per i beni oggetto di *venum dare* nella *lex aedis Furfensis*: anche nel caso della legna, un uso non conforme alle regole avrebbe determinato una sanzione consistente in un *piaculum*;

b) la *pecunia* così ottenuta, che corrisponde a quella ottenuta con il *venum dare* della *lex aedis Furfensis*, poteva divenire anch'essa *profana*, e poteva essere spesa per attività sacre, in particolare *ludi*.

Il regime dei boschi sacri sembrerebbe dunque confermare la circostanza, attestata dalla *lex aedis Furfensis*, che alcune *res sacrae* possono divenire *profanae* senza un procedimento formale ed essere impiegate per finanziare i luoghi sacri e il culto.²⁷⁹

5.5. LA DISTINZIONE TRA *DONUM DARE* E *DONUM CONSECRARE* IN ULPIANO.

Dalla *lex aedis Furfensis*, dalla *lex arae Augusti Narbonensis* e probabilmente anche dalla *lex dedicationis Brixiana* risulta che i beni donati oppure acquistati o realizzati con la *pecunia* del tempio acquisiscono lo statuto di *res sacrae* come se fossero stati dedicati, ossia senza un formale procedimento di consacrazione. È dunque possibile che i verbi *do dedico*, pronunciati dal magistrato al momento della *dedicatio*, esprimessero due atti teoricamente distinti: per alcuni beni vi è il semplice *dare*; per altri – quelli cui si riferisce la dedica magistratuale – al *dare* si aggiunge il *dedicare*. In questo senso potrebbe ulteriormente deporre un passo di Ulpiano in cui il giurista, dopo aver discusso della validità delle donazioni tra coniugi a fini di sepoltura,²⁸⁰ ossia di *res* che diverranno *religiosae*, tratta della validità delle donazioni di cose a fini di *dedicatio*, ossia di *res* che diverranno *sacrae*:

D. 24.1.5.12 (Ulp. 32 *ad ed.*): *proinde et si maritus ad oblationem dei uxori donavit, vel locum, in quo opus publicum quod promiserat facere, vel ut*²⁸¹ *aedem publicam dedicaret, fiet*

l'esistenza di un «well-established principle according to which surplus revenue from sacred places was to be spent only on activities or material improvements associated with the places from which the revenue derived» (J. BODEL, *Graveyards and Groves* cit., 13). Al contrario, il fatto che le *leges* prevedano una clausola espressa depone nel senso che, in assenza di una simile previsione, il prodotto del *lucus* potesse essere anche destinato ad altre finalità; e ciò è dimostrato dalla destinazione delle somme al finanziamento dei *ludi*. L'a. tenta di ridimensionare questo rapporto, sostenendo che difficilmente i Romani avrebbero utilizzato il legno dei boschi sacri per finanziare i *ludi*, quando avevano a disposizione vaste distese di boschi pubblici (J. BODEL, *op. cit.*, 11 ss.), ma egli stesso sostiene che non si possa distinguere tra boschi pubblici e boschi sacri come invece propongono J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung* cit., III², 151 s. e G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*² cit., 469. Mi sembra più convincente la posizione di H. BROISE, J. SCHEID, *Étude d'un cas* cit., 150 nt. 22, per i quali la definizione di *lucar* come reddito del *lucus* potrebbe riferirsi «au défrichement de terres appartenant en fait à des bois sacrés publics».

²⁷⁹ Per un'analoga conclusione, basata sulle testimonianze della *lex aedis Furfensis* e del regime del *lucar*, cfr. Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 61 e nt. 2.

²⁸⁰ D. 24.1.5.8-11 (Ulp. 32 *ad ed.*).

²⁸¹ Th. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani Augusti*, I, Berolini 1870, 699, propone la lezione *velut* così interpretando la *scriptio continua* della *littera Florentina* (f. 338r) e senza dar conto, nell'*apparatus*, delle varianti; ma i manoscritti della *littera Bononiensis* hanno solo in un caso con certezza *velut* (Padova, Biblioteca Universitaria, ms. 941 [U], f. 194r); in un altro la lettura è dubbia (Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 1406 [V]), f. 197v), e nei restanti manoscritti più antichi del *Digestum vetus* si ha chiaramente *vel ut* (Paris, BNF, Lat. 4450 [P], f. 253v; Leipzig, Universitätsbibliothek, 873 [L], f. 202v; più dubbia la lettura

locus sacer. sed et si quid ei det, ut donum deo detur vel consecratur, dubium non est, quin debeat valere: quare et si oleum pro ea in aede sacra posuerit, valet donatio.

Il passo non è di semplice lettura, avendo subito probabilmente dei rimaneggiamenti;²⁸² nello stato in cui è giunto, mi sembra debba essere interpretato nel senso di una distinzione tra due casi in cui il marito compie una donazione a favore della moglie in vista di un'offerta a una divinità. Il primo è quello in cui il marito ha donato alla moglie un *locus* per dedicare (*ut ... dedicaret*) o un'opera pubblica che la moglie ha promesso di costruire (*vel ... opus publicum quod promiserat facere*) oppure un edificio già esistente da dedicare come tempio pubblico (*vel ... aedem publicam*) e non privato: in questo caso il luogo diverrà sacro.²⁸³ Il secondo riguarda la donazione di un altro genere di *res* – eviden-

in Torino, Biblioteca Universitaria, ms. F.II.14 [T], f. 192r, dove la distanza tra *vel* e *ut* è minima). Non a caso, la lezione *vel ut* è quella per lo più adottata nelle edizioni a stampa del testo corredato dalla Glossa (cfr. ad es. *Pandectarum seu Digestum vetus iuris civilis tomus primus*, Venetiis 1581, 1482), e talora – poiché in PLU (come questa volta anche Mommsen ricorda) al posto di *facere* si legge *faceret* – si ha senz'altro *vel ... vel*, con soppressione di *ut*: *vel locum, in quo opus publicum quod promiserat faceret, vel aedem publicam dedicaret* (cfr. ad es. *Digestum vetus*, Lugduni 1534 [François Fradin], f. 446v; *Digestum vetus*, Lugduni 1549 [apud Hugonem a Porta], 1165). Peraltro, la lezione *vel (ut) ... vel* corrisponde al testo dei Basilici, dove si trova ἢ ... ἢ (cfr. *infra*, nt. 283). Per i riflessi della lezione *vel ut* sull'interpretazione del testo cfr. *infra*, nt. 283.

²⁸² Per quanto naturalmente non vi sia bisogno di ipotizzare che esso sia interamente bizantino, come pensava G. von BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, in ZSS, 66, 1948, 345.

²⁸³ Sulla base della lezione *velut* (cfr. *supra*, nt. 281), questa prima parte del testo è stata intesa nel senso di un'alternativa tra ciò che il marito donò alla moglie come offerta a un dio (*ad oblationem dei*), e il caso in cui (*vel*) abbia promesso di realizzare un edificio pubblico, come ad esempio (*velut*) un tempio, allorché il *locus* diverrà *sacer*; cfr. ad es., di recente, P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana. I. Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce 2018, 125 nt. 7 (il quale peraltro sostiene che le offerte fatte *ad oblationem dei* sarebbero divenute *res sanctae* – di cui nel passo non si parla – mentre le donazioni fatte sulla base di una precedente promessa sarebbero divenute *sacrae*). In tal modo tuttavia viene meno il collegamento con la parte immediatamente precedente del medesimo frammento di Ulpiano (§§ 8-11), in cui si afferma che è valida la *donatio sepulturae causa*, ma solo a partire dal momento in cui la *res* diviene *religiosa*: seguendo l'interpretazione qui criticata, infatti, sarebbe valida la donazione di qualunque *opus publicum*, poiché l'*aedes publica* (che peraltro si dovrebbe intendere senz'altro come *sacra*: ma, come ricorda E. DE RUGGIERO, *Aedes cit.*, 144, «il predicato di [sc. *aedes*] *publica* per *sacra* non ricorre mai») ne sarebbe semplicemente un esempio. Per le stesse ragioni, non si può accogliere la lezione *faceret*, coordinando tra loro *vel ... vel*, con soppressione di *ut*, dei manoscritti PLU accolta in alcune edizioni del Digesto (cfr. *supra*, nt. 281): anche in questo caso, si dovrebbe ammettere la validità della donazione ai fini della realizzazione di un qualunque *opus publicum*. Al contrario, se si accetta la lezione *vel ut*, il testo diviene più perspicuo e si giustifica il collegamento con le *res religiosae* dei paragrafi precedenti: infatti, non solo *ut* giustifica il congiuntivo *dedicaret*, ma consente di comprendere che la prima frase (*proinde ... donavit*) riguarda la donazione di un *locus* sul quale compiere la dedica (*ut ... dedicaret*) di un *opus publicum* che si è promesso di costruire, oppure di un'*aedes publica* (che diverrà *sacra*) già esistente, con l'effetto di rendere il *locus sacer*. Peraltro, in questo senso è anche il commento dei Basilici, secondo il quale è consentito al marito di donare alla moglie o un luogo, limitatamente al caso in cui vi costruisca un'opera pubblica che ha promesso oppure un tempio (mancando qui un riferimento alla consacrazione, l'*aedes publica* viene resa senz'altro con ναός), divenendo in entrambi i casi (l'ultima frase si riferisce a tutto il periodo precedente) il luogo sacro: καὶ ἐπὶ τῷ προσαγαγεῖν τῷ θεῷ καλῶς δοροῦμαι τῇ γανερτῇ μου, ἢ τόπον, ἐφ' ᾧ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ δημόσιον ἔργον, ὅπερ ἐπηγγέλματο, ἢ ναόν· καὶ γίνεται ὁ τόπος ἱερός (Bas. 30.1.5.12 [Scheltema A.4, 1508]).

temente diverso da un *locus* – per essere dato o consacrato (*ut donum deo detur vel consecratur*), come ad esempio l'olio posto dal marito in un tempio per conto della moglie.

La logica dell'eccezione al divieto di donazione tra coniugi è evidentemente il fatto che il bene, divenendo sacro, non entra se non temporaneamente nel patrimonio della moglie. Ma ciò che a noi interessa è il fatto che si distingue tra *donum dare* e *donum consecrare*:²⁸⁴ come dicevo, potrebbe trattarsi di un altro esempio di distinzione tra beni che vengono 'dati' senza formale consacrazione e beni che vengono consacrati, evidentemente insieme al tempio.

5.6. IL PROBLEMA DELLA *DEDICATIO IN SACRUM* DELLA *RES DE QUA CONTROVERSIA EST*.

L'analisi sin qui svolta potrebbe, infine, consentire di chiarire il problema della *dedicatio in sacrum* della *res de qua controversia est*, sanzionata dalle XII tavole con la pena del *duplum*. Gaio, commentando la norma, rileva che la sanzione si giustifica perché la dedica rende *durior* la posizione dell'altra parte; inoltre nota che nella disposizione decemvirale non si precisa se il *duplum* debba essere pagato al *fiscus* o all'*adversarius*, ma che è più probabile la seconda possibilità, perché la parte viene danneggiata dal doversi confrontare con un avversario *potentior*:

XII tab. 12.4 = D. 44.6.3 (Gai. 6 *ad leg. XII tab.*): *rem de qua controversia est prohibemur in sacrum dedicare: alioquin dupli poenam patimur, nec immerito, ne liceat eo modo duriores adversarii condicionem facere. sed duplum utrum fisco an adversario praestandum sit, nihil exprimitur: fortassis autem magis adversario, ut id veluti solacium habeat pro eo, quod potentiori adversario traditus est.*

Lasciando da parte i problemi più strettamente processuali posti dalla testimonianza,²⁸⁵ le interpretazioni della norma decemvirale possono essere, mi sembra, ridotte a due.

²⁸⁴ Che ovviamente non va confusa con quella tra *res sacrae* e cose private depositate in un tempio, che non divengono *sacrae*, su cfr. F. GNOLI, '*Rem privatam de sacro surripere*' cit., 172 ss.; ID., *Ricerche* cit., 112 ss.

²⁸⁵ Un primo problema riguarda la portata della norma: in genere la si ritiene collegata ad *actiones in rem* (cfr. per tutti M. KASER, *Typisierter dolus im altrömischen Recht*, in BIDR 65, 1962, 37; F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 48; R. SANTORO, *XII tab. 12. 3*, in AUPA 30, 1967, 14 ss.; E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est* cit., 310 ss.), ma non vedo motivi per escludere la sua applicabilità anche a pretese in *personam* di *certa res*: il convenuto avrebbe potuto negare di dovere il bene a causa della sua natura *sacra*, per quel che noi chiameremmo impossibilità sopravvenuta della prestazione. Un secondo problema riguarda il momento del processo: per H. KRÜGER, *Geschichte der capitis deminutio* cit., I, 273 e R. SANTORO, *op. cit.*, 15 s. nt. 27 (quest'ultimo seguito da M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Rome 2018, 828 s.), la *res de qua controversia est* dovrebbe essere identificata con la cosa attribuita in possesso interinale a una delle parti; per E. HEUKENKAMP, *op. cit.*, 312, la *dedicatio* sarebbe stata punita solo prima della *litis contestatio*, perché Gaio parla non di *res litigiosa*, ma di *res de qua controversia est*, e il termine *controversia* si riferirebbe alla fase *in iure* (*ibid.*, 318 ss.; cfr. però F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 77 s., secondo la quale le fonti non consentono di attribuire significato tecnico all'espressione); DE MARINI AVONZO, *op. cit.*, 108 ss., ritiene non si possa determinare con certezza il momento processuale cui si riferirebbe la norma: se la si pone in connessione con il possessore interinale, la disposizione decemvirale sanzionerebbe la mancata restituzione del bene da parte del soccombente; se invece si pensa che il divieto riguardi la consacrazione compiuta prima dell'inizio del processo, dovrebbe ritenersi che la stessa avesse l'effetto di rendere impossibile il processo, impedendo le contrapposte *vindicationes*. A me pare che la portata della norma sia sufficientemente generale da sanzionare tutti i casi in cui

Secondo una prima, il frammento porrebbe un problema preliminare, e cioè la difficoltà di conciliare il notevole coinvolgimento della comunità nel processo delle origini con un procedimento pubblico di consacrazione.²⁸⁶ In considerazione di questa difficoltà si è sostenuto che il testo riguarderebbe una *dedicatio* che, pur essendo privata, avrebbe avuto l'effetto di creare *sacrum*.²⁸⁷ La *dedicatio* sarebbe consistita in una semplice cerimonia religiosa senza valore giuridico, che però avrebbe avuto la forza di creare un vincolo ineliminabile sulla cosa (anche perché sino all'ultimo secolo della repubblica non sarebbe stata possibile la *profanatio*);²⁸⁸ solo a partire dal IV sec. a.C. sarebbe stata richiesta una delibera popolare, che costituirebbe il vero discrimine tra *dedicatio* privata e pubblica;²⁸⁹ e solo nell'ultimo secolo della repubblica si sarebbe formato il concetto di *res sacra* che leggiamo nel frammento di Elio Gallo.²⁹⁰

Una più recente ricostruzione parte dal diverso presupposto dell'impossibilità, per i privati, di compiere una *consecratio* – che questa lettura identifica con il procedimento che coinvolge pontefici e magistrati – ma solo una *dedicatio* – espressione che si riferirebbe a dediche private.²⁹¹ La *dedicatio* non avrebbe fatto divenire *sacra* la *res* ma, poiché il tesoro di un tempio non era che una parte della cassa pubblica, la *res* dedicata dal privato al tempio pubblico sarebbe stata sottratta alla controversia in quanto *publica*, perché l'espressione *dedicare in sacrum* sarebbe sostanzialmente sinonimica di *in publicum redigere*.²⁹² Il *potentior adversarius* di cui parla Gaio sarebbe appunto la comunità.²⁹³

La premessa della prima teoria – il fatto, cioè, che nella società romana arcaica una controversia su un bene dovesse avere un grado sufficiente di notorietà difficilmente compatibile con un procedimento pubblico di consacrazione – mi sembra condivisibile; si aggiunga che, prima della creazione della pretura come magistratura giusdicente, il medesimo soggetto (il console, e prima di lui il re) era investito sia della *iurisdictio* che della *dedicatio*. Altre affermazioni lasciano tuttavia perplessi. Innanzi tutto, non si può aderire all'idea che l'atto con cui si rendeva *sacra* la *res* fosse in origine «di natura esclusivamente religiosa» pur essendo «pienamente riconosciuto dall'ordinamento della *civitas*» con l'effetto di rendere la cosa «indisponibile»;²⁹⁴ al di là della non accettabile rappresentazione della religione e del diritto a Roma del V sec. a.C. come due fenomeni radicalmente separati, è chiaro che se una cerimonia religiosa rende un bene indisponibile, essa ha intrinsecamente natura giuri-

una parte abbia cercato di danneggiare l'altra mediante la consacrazione della *res*, che nel *ius humanum* equivale a una 'distruzione giuridica' del bene oggetto di lite. Cfr. anche *infra*, nt. 317.

²⁸⁶ F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 20.

²⁸⁷ F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 21 s., sulla scorta di F. KNIEP, *Gai institutionum commentarius secundus* cit., 45; l'a. è seguita da M. HUMBERT, *La loi des XII Tables* cit., 828. L'idea era comunque presente già in L. WENGER, *Zum cippus Abellanus* cit., 39.

²⁸⁸ F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 99 ss.

²⁸⁹ F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 22 ss. e spec. 42 s.

²⁹⁰ F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 115.

²⁹¹ E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est* cit., 341 ss. (cfr. anche *infra*, § 6.1 e nt. 329, circa il significato attribuito dall'a. ai termini *consecratio* e *dedicatio*). L'a. non esclude che il divieto riguardasse anche la trasformazione in *res religiosa*: cfr. *ibid.*, 312 e 355.

²⁹² E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est* cit., 349.

²⁹³ E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est* cit., 345 ss. Per l'a. sarebbero possibili processi *per legis actiones* tra cittadini e città: cfr. *ibid.*, 352 s.

²⁹⁴ Le citazioni sono tratte da F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 15 s. e 17 nt. 10.

dica. In secondo luogo, l'idea che la *dedicatio* privata potesse alle origini creare *sacrum* si basa sulla sola testimonianza di D. 44.6.3,²⁹⁵ ossia del frammento che la teoria dovrebbe spiegare, ponendosi in contrasto con tutte le altre fonti: infatti, quand'anche si ammettesse che solo a partire dal IV sec. a.C. fosse richiesta una delibera popolare per procedere a una dedica pubblica – il che, come abbiamo visto, non è condivisibile²⁹⁶ – ciò non varrebbe comunque a escludere la possibilità che la differenza tra dedica pubblica e dedica privata esistesse anche nel V sec. a.C., ossia che la *res* potesse divenire *sacra* unicamente a seguito di una consacrazione compiuta dal magistrato assistito dal pontefice.

La seconda teoria si basa sull'idea che *dedicare in sacrum* significhi sostanzialmente rendere *publica* la *res*. Anche questa ipotesi appare poco convincente. In generale, può ammettersi che la «Tempelkasse» apparisse come «eine abgesonderte Gemeindekasse»;²⁹⁷ potremmo aggiungere che la gestione delle *res sacrae* era attribuita alle autorità pubbliche; che tanto i beni sacri quanto i beni pubblici erano sottratti alla disponibilità dei privati, cosicché spesso *sacrum* e *publicum* si trovano accostati nelle fonti;²⁹⁸ che Ulpiano afferma che il *ius publicum constituit*, oltre che *in sacerdotibus* e *in magistratibus*, anche *in sacris*.²⁹⁹ Tuttavia le categorie del *sacrum* e del *publicum* compaiono sempre distinte:³⁰⁰ l'*aurum* che è *in publico* è distinto dall'*aurum sacrum*;³⁰¹ a differenza di quanto avveniva per le *res publicae*, un impiego pubblico delle *res sacrae* al di fuori di finalità religiose ne richiedeva comunque – come mostra la *lex aedis Furfensis* – la *profanatio*; nella diairesi con cui Gaio organizza la materia delle *res*, le *sacrae* sono *divini iuris* e le *publicae* sono *humani iuris*;³⁰² lo stesso Ulpiano afferma che propriamente sono *publica* solo i beni del popolo romano, cosicché non vi rientrano né i *bona sacra* né quelli *religiosa* o *quae publicis usibus destinata sunt*;³⁰³ e nell'ambito del più generale *peculatus*, l'appropriazione di una *res sacra* prende il nome specifico di *sacrilegium*.³⁰⁴ Tra le tante fonti, particolarmente significativo al riguardo è il

²⁹⁵ Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *I limiti cit.*, 22 nt. 19 (dopo aver ricordato in testo la ricostruzione di F. KNIPEP, *Gai institutionum commentarius secundus cit.*, 45 s. secondo cui «in origine, e ancora secondo l'ordinamento decemvirale, potessero attuare una valida consacrazione anche i privati»); «ciò risulta da D. 44. 6. 3».

²⁹⁶ Cfr. *supra*, § 3.2.

²⁹⁷ E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est cit.*, 347.

²⁹⁸ Cfr. anche *supra*, § 1.

²⁹⁹ D. 1.1.2 (Ulp. 1 *inst.*).

³⁰⁰ Troviamo talora una opposizione binaria: da un lato *sacrum-profanium*, dall'altro *publicum-privatum*: Plaut., *trin.* 287; Cic., *Verr.* 2.4.2; 2.4.120; 2.5.1; Horat., *ars poet.* 397; Sen., *ben.* 7.27.2; D. 45.1.83.5 (Paul. 72 *ad ed.*). In altri casi, l'opposizione è *sacrum-publicum-privatum*: Quint., *inst.* 2.4.22 (*ius*); Vitruv., *arch.* 2 pr. 5; 10.2.1; oppure *sacrum-religiosum-publicum*: Cic., *leg.* 3.31; Frontin., *contr.* 4; D. 18.1.6 pr. (Pomp. 9 *ad Sab.*); D. 18.1.22 (Ulp. 28 *ad Sab.*); D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*); D. 39.1.17 (52 *ad ed.*); D. 43.24.20.5 (Paul. 13 *ad Sab.*); D. 18.1.51 (21 *ad ed.*). Altre volte, le più numerose, l'opposizione è *sacrum-publicum*: Plaut., *trin.* 1044; Cic., *Verr.* 2.2.113; 2.2.158; *Sest.* 95; *rep.* 3.24; Liv. 5.25.12 (opposizione tra *publicare* e *sacrare* per distinguere la parte della *praeda bellica* che va all'erario e quella che viene offerta come dono alla divinità); 25.1.12; Lab. 38 *post. fr.* 234 Lenel = D. 48.13.11.2 (Paul. *iud. publ.*); Plin., *nat. hist.* 35.12; Vitruv., *arch.* 10.2.1; D. 41.3.9 (Gai. 4 *ad ed. prov.*); D. 18.1.72.1 (Pap. 10 *quaest.*); D. 1.16.7.1 (Ulp. 2 *off. proc.*); D. 39.3.1.18 (Ulp. 53 *ad ed.*).

³⁰¹ Cfr. Liv. 5.50.7.

³⁰² Gai. 2.3 e 2.10.

³⁰³ D. 50.16.17.1 (Ulp. 10 *ad ed.*).

³⁰⁴ Parrebbe non possa parlarsi, per la repubblica e l'inizio del principato, di un *crimen sacrilegii* auto-

responso reso dal collegio pontificale presieduto da P. Mucio Scevola rispetto alla dedica di Licinia (cfr. *supra*, § 3.2) secondo cui ciò che viene realizzato *in loco publico* senza una delibera popolare non è *sacrum*;³⁰⁵ principio che viene ripetuto da Ulpiano quando afferma che un *locus publicus* può divenire *sacer* se il *princeps* ne ha compiuto la *dedicatio* o ha attribuito ad altri la *potestas dedicandi*.³⁰⁶ Come abbiamo detto all'inizio di questo lavoro (§ 1), il *sacrum* è vicino al *publicum*, perché tanto le *res sacrae* quanto le *res publicae* sono *nullius in bonis*³⁰⁷ e perché le une e le altre sono gestite da soggetti pubblici: ma ha caratteristiche specifiche. Non a caso, talora si usa *publicum* al posto di *sacrum* per indicare l'*aerarium*, che come si è detto era nel tempio di Saturno,³⁰⁸ ma non si trova mai *sacrum* al posto di *publicum*. Peraltro deve aggiungersi che, quand'anche si ammettesse una sinonimia tra *dedicare in sacrum* e *redigere in publicum*, ciò non varrebbe a risolvere il problema posto dalla norma decemvirale, e cioè come potesse un privato creare un vincolo sulla cosa controversa tale da sottrarla al processo. Infatti il privato, così come non poteva rendere *sacra* una *res*, non avrebbe potuto renderla *publica*: non solo nella *lex coloniae Genetivae Iuliae* – il testo che questa teoria espressamente richiama³⁰⁹ – *in publicum redigere* si riferisce al dovere del magistrato di versare all'erario la somma derivata dalla *publicatio* di un edificio in cui siano stati compiuti lavori vietati dalla legge,³¹⁰ ma anche le altre evenienze dell'espressione si riferiscono a un atto magistratuale: la vendita *sub corona* della *praeda bellica*,³¹¹ la riscossione di *multae*,³¹² la *publicatio bonorum* (anacronisticamente, per la *consecratio bonorum*),³¹³ sanzioni irrogate all'esito di un'azione popolare che l'editto del pretore destina in parte *in publicum*.³¹⁴ Persino quando un privato colloca propri beni in

nomo rispetto al *peculatus* (F. GNOLI, *Rem privatam de sacro surripere* cit., 168 s.), ma ciò nel senso che non vi era una sanzione autonoma: che il *sacrilegus* fosse già *qui sacrum abstulerit* è attestato da Cic., *leg.* 2.40 (su questo passo, e sul riferimento al *sacro commendatum*, cfr. *ibid.*, 179 ss.).

³⁰⁵ P. Muc., *resp.* fr. 6 Bremer = Cic., *dom.* 136.

³⁰⁶ D. 1.8.9.1 (Ulp. 68 *ad ed.*).

³⁰⁷ Gai 2.9 e 2.11; D. 1.8.1 pr. (Gai. 2 *inst.*); D. 1.8.6.2 (Marc. 3 *inst.*); Gai ep. 2.1.1.

³⁰⁸ Così ad es. rispetto alla *summa sacramenti*, che la parte processuale *in publicum cedebat* (Gai 4.13 e 4.16), e probabilmente rispetto al patrimonio della *virgo vestalis*, che non seguiva la regola decemvirale della successione *ab intestato* ma era versato *in publicum* (Lab. *XII tab.* fr. 2 Bremer = Gell. 1.12.18; non mi sembra vi siano elementi per supporre che con *publicum* si facesse riferimento non all'*aerarium* ma al tempio di Vesta, come hanno ipotizzato A. PERNICE, *Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle 1873, 182 e F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli, 1968, 167).

³⁰⁹ E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est* cit., 349.

³¹⁰ LGI, tav. B, col. II, ll. 27-28 (§ 76): (...) *qui habuerit, it{a} aedificium isque locus publicus colon(iae) Iul(iae) esto, eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia) | G(enetiva) Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raerit), s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in publicum redigito.*

³¹¹ Liv. 2.42.2; 4.10.6; 5.22.1; 38.23.10.

³¹² Liv. 10.23.12, il quale precisa che nel 295 a.C., con il denaro delle multe inflitte dagli edili curuli ad alcuni *feneratores*, si realizzarono una serie di *ornamenta* per il tempio di Giove Capitolino (le soglie di bronzo, tre *vasa argentea* per le *mensae* della *cella Iovis*, la decorazione di Giove con le quadrighe sul frontone), la statua di Romolo e Remo con la lupa presso la *figus Ruminalis*, la pavimentazione dalla strada che va dalla porta Capena sino al tempio di Marte.

³¹³ Liv. 2.5.1: *consecratio* dei *bona regis*; 4.15.8: *publicatio* dei beni di Sp. Melio (cfr. anche Dion. Hal. 12.4.6); cfr. F. SALERNO, *Dalla consecratio* cit., 51 ss. e 86 s.

³¹⁴ D. 29.5.25.2 (Gai. 17 *ad ed. prov.*).

un luogo pubblico – fattispecie in cui la *res* non diviene *publica* ma è *quasi publicata*,³¹⁵ restando nel *dominium* del *positor* – deve farlo in accordo con la comunità al fine di ottenere la disponibilità del luogo.³¹⁶

A me parrebbe che la norma decemvirale possa essere chiarita ancora una volta dal regime della consacrazione di *res* diverse dai *loca* risultante dalle *leges Furfensis* e *Narbonensis* (§ 5.2). Il privato poteva attribuire il bene controverso a un tempio (*dedicare in sacrum*) senza particolari formalità, perché con la destinazione e la consegna al tempio il bene avrebbe acquisito immediatamente la natura di *res sacra* e sarebbe stato potenzialmente sottratto al processo.³¹⁷ Naturalmente, considerando che da tutte le fonti in nostro possesso risulta che una *profanatio* realizzata *dolo malo* oppure *scelere* non è valida e impone un *piaculum* per il dio,³¹⁸ e che – come abbiamo visto – lo stesso sembra affermare Cicerone per la *consecratio*,³¹⁹ è possibile che la consacrazione fosse considerata invalida,³²⁰ *ipso iure* o

³¹⁵ D. 43.24.11.1 (Ulp. 71 *ad ed.*).

³¹⁶ Su questo fenomeno cfr. da ultimo M. FALCON, *Dicatio ad patriam* cit.

³¹⁷ Poiché è evidente che il soggetto interessato a sottrarre il bene al processo poteva essere solo il convenuto, questi avrebbe danneggiato l'attore tanto nell'ipotesi di un'*actio in rem* quanto in quella di un'*actio in personam* diretta alla dazione di una *certa res*. Potevano darsi varie situazioni, difficilmente ricostruibili, data la nostra ignoranza su molti aspetti del processo, e in particolare sul momento assunto dal giudice come riferimento per la verifica del *ius*. Qualora la sentenza del giudice avesse valutato la conformità al *ius* della pretesa in relazione al momento della sentenza, la consacrazione del bene avrebbe avuto come effetto la sconfitta di entrambe le parti (nell'*actio in rem*) o dell'attore (nell'*actio in personam*). Qualora invece la sentenza avesse preso in considerazione il momento della pronuncia dell'*actio*, la consacrazione avrebbe avuto l'effetto di far perdere all'attore la possibilità di ottenere la cosa, ottenendo solo un equivalente pecuniario o l'*addictio* del debitore (nell'*actio in rem*, i *praedes litis et vindictiarum*; nell'*actio in personam*, il convenuto). Non mi sembra possa comunque sostenersi con F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 111, che il momento determinante sia quello della prestazione del *sacramentum*, posto che questo è meramente confermativo della pretesa vantata nell'*actio*.

³¹⁸ LSp, ll. 11 e 14; Cat., *agr.* 139-140; W. HENZEN, *Acta fratrum Arvalium* cit., 20 s. e *supra*, § 5.3.

³¹⁹ Cfr. *supra*, nt. 156. Si noti però che, in materia di legati, la consacrazione realizzata *publice* (...) *permissu scilicet imperatoris* è valida e non consente la tutela del possesso in capo al legatario neanche in caso di dolo dell'erede, né per quest'ultimo risultano sanzioni: cfr. D. 36.4.15 (Val. 7 *act.*). Dunque è anche possibile che la *consecratio* realizzata in modo solenne avesse un grado di 'resistenza' maggiore rispetto a quella informale: d'altronde, Cicerone non può limitarsi a sostenere che la consacrazione sia stata compiuta *in scelere*, ma deve anche argomentare contro la validità formale della stessa.

³²⁰ M. KASER, *Vindictia falsa und fructus duplio*, in IVRA 13, 1962, 37 ritiene probabile – ma senza portare argomenti – che la *dedicatio* determinasse in modo definitivo la natura *sacra* della *res*. F. DE MARINI AVONZO, *I limiti* cit., 17 ss. e 99 ss. afferma dapprima che la consacrazione avrebbe attribuito «in maniera perpetua ed esclusiva la cosa consacrata alla divinità» essendo irrevocabile, come mostrerebbero quei passi di giuristi del principato in cui si afferma che «il luogo dove si trovava un edificio consacrato conserva tale carattere anche dopo la distruzione dell'edificio stesso» (*ibid.*, 18); poi che la *profanatio* sarebbe divenuta possibile alla fine della repubblica, ma non prima; in particolare, per l'a. sarebbe «difficile ammettere che, pur senza teorizzarla o enuclearne il concetto, vi fosse nella realtà giuridica del V secolo a.C. la possibilità concreta di giungere a dichiarare invalido o inefficace un atto, formalmente perfetto, ma contrario a una disposizione legislativa», e ciò in dipendenza di una «primitiva concezione sulla impossibilità di considerare non svolta una attività (giuridica o no) correttamente compiuta» (*ibid.*, 107). Tuttavia, la prima serie di passi si limita a sostenere che il *locus* non perde la qualità di *sacer* a seguito della distruzione della *aedes*, non che non possa perderla in assoluto, e d'altronde la stessa a. ammette che alla fine della repubblica la *profanatio* era possibile (*ibid.*, 99 ss.); quanto alla «primitiva concezione» cui allude l'a.,

sulla base di una *profanatio* magistratuale. Ma è chiaro che ciò avrebbe comunque reso più onerosa la posizione dell'attore, e dunque – così come una *profanatio* illegittima richiede un *piaculum* per il dio – il comportamento doloso del convenuto avrebbe giustificato la sanzione del *duplum*.

In conclusione, benché (almeno nella resa di Gaio) sia formulata in termini generali, è verisimile che di fatto la previsione decemvirale si rivolgesse non tanto alla consacrazione di *loca* – che, come si è detto, coinvolgendo popolo, magistrati e pontefici, doveva essere molto difficile, se non impossibile, compiere in frode all'*adversarius* – quanto alla consacrazione di altre *res*, che poteva essere compiuta senza particolari formalità.

6. IL SIGNIFICATO DEI TERMINI *CONSECRATIO* E *DEDICATIO*.

6.1. LO STATO DELLA DOTTRINA.

Siamo a questo punto in grado di affrontare un tema molto discusso, e cioè il significato dei verbi *consecrare* e *dedicare* e dei sostantivi *consecratio* e *dedicatio*.

Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento si sono contrapposte due ricostruzioni.³²¹

Per la prima, la creazione di una *res sacra* consisterebbe in un negozio bilaterale di trasmissione di un bene pubblico a una divinità: la *dedicatio* sarebbe l'atto di attribuzione compiuto dal magistrato, rappresentante della *civitas*, al sacerdote, rappresentante della divinità, il quale riceverebbe il bene compiendo la *consecratio*, ossia dichiarandolo *res sacra*, proprietà del dio.³²² Questa ipotesi presenta varie difficoltà. La prima è che, per quel che

essa è frutto di un pregiudizio evoluzionistico che non trova riscontro nei testi: per l'età delle XII tavole, la nullità o inefficacia degli atti formalmente perfetti per contrarietà a norme di legge è attestata dalla norma in materia di *pactio* tra *sodales* (XII tab. 8.27 = D. 47.22.4 [Gai. 4 *ad leg. XII tab.*], su cui R. FIORI, *Le forme di aggregazione sociale basate sulla fides: clientela e sodalitates*, in *XII tabulae. Testo e commento* cit., II, Napoli 2018, 686 ss. e spec. 694 ss.).

³²¹ La dottrina precedente è riassunta in Chr. MEURER, *Der Begriff* cit., 177 ss. e G. von HERTLING, *Konsekration und res sacrae* cit., 7 ss.

³²² L'idea risale a Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* cit., II¹, 58 (cfr. ID., *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 60) ed è ripetuta da J. MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung* cit., III², 270 s.; Chr. MEURER, *Der Begriff* cit., 192 ss.; A. BOUCHE-LECLERCQ, *Manuel d'institutions romaines*, Paris 1886, 524 (cfr. ID., *Pontifices*, in Ch. Daremberg, E. Saglio [dir.], *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV.1, Paris 1907, 571); E. DE RUGGIERO, *Aedes* cit., 144 ss. (cfr. 157 s.); H. WAGENVORST, *Roman dynamism* cit., 14 ss.; cfr. anche P. BONFANTE, *Corso* cit., 22. L'ipotesi è accolta anche da E. POTTIER, *Dedicatio*, in Ch. Daremberg, E. Saglio (dir.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, II, Paris 1892, 43, il quale parrebbe aver assunto in questa sede una posizione parzialmente diversa da ID., *Consécration*, in Ch. Daremberg, E. Saglio (dir.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, I, Paris 1887, 1450, dove sembrava piuttosto distinguere tra *consecratio* privata e *dedicatio* pubblica, riconoscendo solo alla seconda valore giuridico (l'a. interpretava la frase di Cic., *dom.* 125: *an consecratio nullum habet ius, dedicatio est religiosa?* nel senso che «la consécration n'implique aucun droit, tandis que la dédicace est essentiellement religieuse», quando la frase mira a sostenere proprio il contrario; cfr. anche *ibid.*, 1450 nt. 18, ove si afferma che Cicerone «insiste plus loin en ajoutant: *Dedicatio magna habet religionem*»: ma sono parole che Cicerone fa dire a Clodio per criticarle). La teoria è stata di recente riaffermata da F.G. CAVALLE-RO, *Arae sacrae* cit., 103 (cfr. anche ID., *Dall'oggetto alla dedica* cit., 6 e nt. 16; ID., *Ius publicum dedicandi (e consecrandi)* cit., 219 nt. 4), il quale tuttavia parrebbe non cogliere la differenza giuridica con la teoria che identifica la *consecratio* e la *dedicatio* con atti unilaterali (cfr. *infra*, nt. 327): ad avviso

ne sappiamo, il procedimento non era impostato in termini di dialogo tra magistrato e sacerdote, ma consisteva in atti e dichiarazioni del solo magistrato che il sacerdote si limitava a guidare (cfr. *supra*, § 2.2): l'atto parrebbe dunque unilaterale e non implicare una risposta del sacerdote come rappresentante della divinità.³²³ È poi difficile attribuire al pontefice un simile ruolo di rappresentante del dio: i sacerdoti romani operano sempre per la *civitas*, sia come interpreti del *ius divinum*, sia come esecutori di atti di natura religiosa, non costituendo un clero distaccato dalla comunità mondana.³²⁴ Un terzo problema è l'intima contraddittorietà dell'ipotesi: o si accetta la teoria della proprietà divina delle *res sacrae* – che però proprio i più autorevoli sostenitori di questa prima ricostruzione rifiutano³²⁵ – oppure, accogliendo la teoria della proprietà del *populus Romanus* sulle *res sacrae*, si riduce la consacrazione a semplice atto di modificazione della natura giuridica della *res*, perché il *populus Romanus* cederebbe il bene a se stesso;³²⁶ il che non solo è giuridicamente impossibile, ma non spiega l'utilità della partecipazione di un rappresentante della divinità. Infine, l'ipotesi prende in considerazione solo la consacrazione compiuta dal magistrato, ma abbiamo visto che, per le dediche di beni diversi dai *loca*, questa poteva non essere necessaria (cfr. *supra*, § 5).

Nello stesso torno di tempo, a questa teoria se ne è contrapposta un'altra per la quale il procedimento di creazione di una *res sacra* sarebbe ricostruibile come un atto unilaterale compiuto dal magistrato con l'assistenza del sacerdote: la *consecratio* consisterebbe nel trasferimento del bene dal *ius humanum* al *ius divinum* che rende *sacra* la *res*; la *dedicatio* nella rinuncia al bene da parte del proprietario umano.³²⁷ Questa seconda ipotesi parrebbe

dell'a., infatti, il ruolo del sacerdote sarebbe stato «sia quello di 'rappresentare' la divinità che quello di assistere il magistrato».

³²³ Al limite, potrebbe ritenersi che la divinità stessa provvedesse a rispondere mediante l'accettazione del sacrificio (*litatio*) collegato alla consacrazione, ma probabilmente il segno era suscettibile di interpretazione.

³²⁴ Lo notavano già A. PERNICE, *Zum römischen Sakralrechte I*, in *Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1885, 1150; G. WISSOWA, *Consecratio* cit., 899; ID., *Dedicatio* cit., 2356; ID., *Religion und Kultus der Römer*² cit., 385; G. von HERTLING, *Konsekration und res sacrae* cit., 25 ss.; R.G. NISBET, *M. Tulli Ciceronis De domo sua* cit., 209.

³²⁵ Mi riferisco a Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 58 ss. (cfr. *supra*, nt. 4).

³²⁶ Cfr. quanto scrive Th. MOMMSEN *Römisches Staatsrecht* cit., II³, 60: «das Sacralrecht kennt auch wie ein Eigenthumsrecht an dem Göttergut oder, genauer ausgedrückt, da das Göttergut rechtlich dem Staate verbleibt, die sacrale Zweckbestimmung des öffentlichen Eigenthums, so einen besonderen der privatrechtlichen Mancipation parallelen sacralen Erwerbungsact, die Consecration, welche, wie jede Erwerbung, zunächst durch den Erwerber oder dessen Vertreter, im Allgemeinen also durch den Pontifex vollzogen wird».

³²⁷ A. PERNICE, *Zum römischen Sakralrechte I* cit., 1150; G. WISSOWA, *Consecratio* cit., 899; ID., *Dedicatio* cit., 2356; ID., *Religion und Kultus der Römer*² cit., 385; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* cit., I, 277; ID., *Römische Rechtsgeschichte. II. Privatrecht und Civilprozess. Strafrecht und Strafprozess. 1. Privatrecht*, Leipzig 1901, 1039 s.; G. von HERTLING, *Konsekration und res sacrae* cit., 32 ss.; F. KNIEP, *Gai institutionum commentarius secundus, §§ 1-96 (Sachenrecht)*, Jena 1912, 47; V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà* cit., 149 (che sottolinea l'unilateralità dell'atto); R.G. NISBET, *M. Tulli Ciceronis De domo sua* cit., 209; R. SCHILLING, *Sacrum et profanum* cit., 955; A. MUTEL, *Réflexions* cit., 392; V. LAMBRINOUDAKIS, Z. SCIOULETA, S. PETROUNAKOS, *Consecration* cit., 304; S. ESTIENNE, *Éléments pour une définition rituelle des 'espaces consacrés' à Rome*, in X. DUPRÉ RAVENTÓS, S. RIBICHINI, S. VERGER (a cura di), *Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico*, Roma 2008, 691 s.; A. BERTRAND, *Agents et modalités de la construction des lieux de culte dans les colonies*

a prima vista più convincente, ma come vedremo non tiene conto di una serie di dati emergenti dalle fonti, e comunque non è stata unanimemente accettata.

Anche in tempi più recenti continuano infatti a essere avanzate proposte abbastanza diversificate. Si è sostenuto, ad esempio, che il procedimento fosse unitario, ma che *consecrare* esprimesse l'associazione della *res* alla sfera del sacro e *dedicare* la dichiarazione pubblica di questa associazione.³²⁸ Altri hanno invece riconosciuto nelle due espressioni il riferimento a due procedimenti del tutto diversi: il procedimento pubblico di dedica prenderebbe il nome di *consecratio*, quello privato di *dedicatio*.³²⁹ Altri ancora hanno sostenuto che il rapporto tra i due termini sarebbe mutato nel tempo: in età repubblicana sarebbero sinonimi e perciò intercambiabili; nel principato si sarebbero differenziati, perché si sarebbe sviluppato un uso di *dedicare-dedicatio* in contesti non religiosi.³³⁰

6.2. LE FONTI.

Per tentare di risolvere il problema appare opportuno partire da una verifica degli usi terminologici nelle fonti.³³¹

Una prima serie di testi consente di mettere in correlazione tra loro *consecrare* (nonché *sacrare*), *dedicare* (nonché *dicare*) e i relativi sostantivi. In alcuni casi i termini sono impiegati nei medesimi contesti, per indicare il complessivo procedimento con cui una *res* diviene *sacra*.³³² In altri sono impiegati in coppia, in un utilizzo che potrebbe dare l'impressione di un'endiadi.³³³ A volte *consecrare* parrebbe indicare l'atto di 'compiere dei sacrifici, vene-

d'époque républicaine (338-44 av. n.è.), in CCG 23, 2012, 55; J. LINDERSKI, *Dedicatio*, in *The Oxford Classical Dictionary*, Oxford 2012, 422.

³²⁸ Cfr. C.J. CLASSEN, *Recht – Rhetorik – Politik* cit., 257 nt. 122 (seguito da Y. BERTHELET, *La consecratio* cit., 458 nt. 5), secondo il quale *dedicatio* avrebbe pertanto un valore più ampio; al contrario, per W. STROH, *De domo sua* cit., 329 s. e nt. 83, l'espressione *consecratio* sarebbe usata per tutti i beni, e in particolare per la terra, mentre *dedicatio* per *templa*, *delubra*, *aedes* e *simulacra*. Una teoria analoga era già in M. KASER, *Das römische Privatrecht. I. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*², München 1971, 378 (cfr. anche, più di recente, R. BACKHAUS, *Rechtsobjekte und Sachkategorien*, in AA.VV., *Handbuch des römischen Privatrechts*, I, Tübingen 2023, 1034).

³²⁹ E. HEUKENKAMP, *Rem de qua controversia est* cit., spec. 341 s.; cfr. già H. KRÜGER, *Geschichte der capituli deminutio*, I, Breslau 1887, 273.

³³⁰ C.R. GALVAO-SOBRINHO, *Claiming places* cit., 156 s.

³³¹ Cfr. E. LOMMATZSCH, *Cōnsecrātio*, in *Thesaurus linguae Latinae*, IV.2, Lipsiae 1907, 378 s.; ID., *Cōnsecro*, in *Thesaurus linguae Latinae*, IV.2, Lipsiae 1907, 379 ss.; A. GUDEMAN, *Dedicātio*, in *Thesaurus linguae Latinae*, V.1, Lipsiae 1910, 256 s.; ID., *Dedico*, in *Thesaurus linguae Latinae*, V.1, Lipsiae 1910, 257 ss. Per le evenienze di *sacrare* e per i casi di uso correlato dei verbi, ho utilizzato la banca dati PHI.

³³² Così, ad esempio, nel commentare un verso di Virgilio (*Aen.* 8.279) in cui si dice che la libagione per il sacrificio dell'*ara Maxima* è fatta su una *mensa*, mentre il *mos* avrebbe richiesto fosse compiuta su un'*ara*, Macrob., *Sat.* 3.11.6 scrive che le *mensae* e le piccole *arae* sono 'dedicate' lo stesso giorno del tempio in cui sono poste, mentre Serv., *Aen.* 8.279 che era *mos* che le *mensae* fossero 'consacrate' nello stesso giorno del tempio; Cic., *nat. deor.* 2.61 (cfr. anche 2.79) dice che il tempio di Fides fu 'consacrato' da A. Atilio Calatino nel 254 o 250 a.C. e successivamente 'dedicato' da M. Emilio Scauro nel 115 a.C., e in Cic., *dom.* 137, rispetto alla dedica della vestale Licinia parla sia di *consecratio* che di *dedicatio*; in Paul.-Fest. s.v. *delicata* (61 L) si dice che *delicata dicebant dis consecrata, quae nunc dedicata*; le istruzioni per la *dedicatio* pronunciate dal magistrato sono dette da Plin., *ep.* 10.50.1 *lex dedicationis* e da Serv., *Aen.* 2.761 *lex consecrationis*.

³³³ Così, come abbiamo visto (§ 2.1), Ael. Gall. 2 *verb. sign.* fr. 14 Bremer = Fest. s.v. *Sacer mons*

rare' – in accordo con le evenienze del termine che si riferiscono alla divinizzazione di una persona³³⁴ – mentre *dedicare* si riferisce alla dedica di templi;³³⁵ altre volte il rapporto parrebbe invertito.³³⁶ I casi in cui sono collegati *dicare* e *consecrare*³³⁷ oppure *dicare* e *dedicare*³³⁸ sono pochi, e mostrano un uso sostanzialmente sinonimico: i più interessanti sono le formule *do dico dedicoque* e *do dono dico consecro*.³³⁹ Lo stesso deve ripetersi per i rarissimi collegamenti tra *sacrare* e *dedicare*³⁴⁰ e *sacrare* e *dicare*.³⁴¹

In altri passi, i più numerosi, le espressioni sono impiegate isolatamente.

Rispetto a *consecrare*,³⁴² una testimonianza molto importante è offerta dalla struttura delle *Antiquitates rerum divinarum* di Varrone, che dedicavano tre libri distinti (XI-XIII) alle *consecrationes*, ai *sacra privata* e ai *sacra publica*,³⁴³ evidentemente trattando nel primo del procedimento di creazione del *sacrum* – un frammento parla della *proscies*, ossia degli *exta* della vittima sacrificale dopo il taglio³⁴⁴ – e negli altri dei due tipi di *sacra*. Distinguendo le fonti per materia, un primo gruppo pone i termini in connessione con la sfera del sacrificio, e in particolare con l'*hostia* e la *poricia*.³⁴⁵ Talora si dice *consecratus* un luogo

(424 L) definisce il *sacrum* come ciò che è *dis dedicatum atque consecratum*, ma nello stesso passo usa anche solo *consecratum*; Verrio Flacco ricorda che prima della fondazione di Roma era stato consacrato e dedicato sul Palatino un tempio a Fides (Fest. s.v. *Romam* [328 L]); Catull. frg. 1.1 Mynors = Ter. Maur. 2755 (Keil, VI, 406) scrive *hunc lucum tibi dedico consecroque Priape*; e in varie iscrizioni i due verbi vengono accostati in formule del tipo *consecravit dedicavitque*: CIL, VI, 9671; XI, 1322 e 4174; AE, 1964, 69 (n. 180).

³³⁴ Cfr. i testi raccolti in E. LOMMATZSCH, *Cōnsecrātiō* cit., 379.14-38; ID., *Cōnsecro* cit., 383.45-385.6.

³³⁵ Cfr. Cic., *leg.* 2.28, dove si dice che è bene che le virtù come Fides siano 'consacrate' (*consecrantur*), e si aggiunge che ad esse *Romae dedicata publice templa sunt*.

³³⁶ Cfr. Fest. s.v. *Rustica Vinalia* (322 L), in cui si parla di 'dedica' (*dedicaverunt*) della libagione di vino a Giove e della 'consacrazione' (*consecrata*) di due templi a Venere.

³³⁷ Una ricerca compiuta su PHI mostra le seguenti evenienze: in Val. Max. 1.1.8 si ricorda che nel 208 a.C. M. Claudio Marcello tentò di *consecrare* un tempio a Honos e Virtus, ma i pontefici risposero che non potesse essere dedicata (*dicari*) un'unica cella a due divinità; in Serv., *Aen.* 8.344 l'espressione virgiliana *dictum* viene spiegata con *dicatum*, *consecratum*, e in 10.774 *voveo* con *consecro et dico*; in *buc.* 7.24 le parole *sacra pinu* sono commentate *matri deum consecrata: sic supra 'sacra quercu', scilicet Iovi dicata*; in SHA (Ael. Spart.), *Hadr.* 19.13, si dice che un *simulacrum dicatum* a Nerone fu consacrato (*consecrasset*) al Sole. *Adde* Non. s.v. *dicare* (443 L): *dicare dictum est constituere, consecrare*; Arnob., *nat.* 7.33.4: *itane istud non est deorum imminuere dignitatem, dicare et consecrare turpissimas res eis ...*; cfr. anche la formula, relativa a un'ara, in CIL, XII, 1549: *{ita} dico, ita testor, ita conse(cro)*, e i glossari citati in A. GUDEMAN, *Dico*, in *Thesaurus linguae Latinae*, V.4, Lipsiae 1912, 963.

³³⁸ Varr., *ling. Lat.* 6.20.

³³⁹ Cfr. rispettivamente LS, l. 8 e Cic., *Verr.* 2.4.67 (in una proposizione oggettiva, *dare donare dicare consecrare*: cfr. *infra*, nt. 349).

³⁴⁰ Cfr. Macro., *Sat.* 3.11.6: i *donaria* non si dedicano (*dedicantur*) nella stessa occasione in cui si (con)sacrano (*sacrantur*) i *delubra* cui afferiscono.

³⁴¹ Serv. auct., *Aen.* 3.371 spiega *sacrati capitis* con *diis et vaticinationibus dicati*.

³⁴² Lascio da parte gli usi cristiani, su cui cfr. E. LOMMATZSCH, *Cōnsecrātiō* cit., 378.48-68; ID., *Cōnsecro* cit., 381.54-382.31.

³⁴³ Varr. 1 *rer. div.* fr. 4 Cardauns = Aug., *civ.* 6.3.

³⁴⁴ Varr. 11 *rer. div.* fr. 84 Cardauns = Non. Marc. s.v. *prosecta* (326 L). L'altro frammento (Varr. 11 *rer. div.* fr. 83 Cardauns = Non. Marc. s.v. *balteus* [286 L]) è relativo alla bandoliera che tiene la spada.

³⁴⁵ Schol. Verg. *Veron.* 2.714; Fest. s.v. *{poriciam}* (242 L). A queste fonti deve essere aggiunta anche

perché vi è stato istituito un sacrificio, come il Palatino in virtù dei *Lupercalia*;³⁴⁶ è probabilmente a questa medesima logica che si devono ricondurre le affermazioni circa la *consecratio* di intere aree ad alcune divinità, come il *mons Sacer* a Giove e il *campus Martius* a Marte; lo stesso va detto per le affermazioni di Cicerone – da intendere in senso maggiormente figurato – che la *Sicilia* è *tota consecrata* a Cerere e Libera e che il Campo Marzio è *consecratus* dagli auspicci dei consoli.³⁴⁷ Un secondo gruppo di fonti, il più numeroso, riguarda la consacrazione di *res*, con riferimento ai *loca* e ad altri beni (oro, statue, oggetti preziosi, *spolia* e genericamente *dona*)³⁴⁸ sono testimonianze non molto utili, perché si limitano a dare notizia del bene e della sua consacrazione.³⁴⁹ Un terzo gruppo connette *consecrare* alla *sacratio capitis et bonorum*, alla *devotio* (che comportava come effetto una *consecratio*) e al *ver sacrum*.³⁵⁰ A queste fonti, più direttamente collegate al nostro tema, occorre aggiungere gli usi traslati, che esprimono una destinazione, un'attribuzione, una conferma.³⁵¹

L'uso di *sacrare* è in larga misura coincidente con quello di *consecrare* e talora del tutto sinonimico:³⁵² anche questo verbo è connesso con il sacrificio,³⁵³ può riferirsi alla consacrazione di *loca*³⁵⁴ e di altri beni,³⁵⁵ oltre che alla *sacratio capitis et bonorum*.³⁵⁶

la notizia di Fest. s.v. *October equus* (190 L), che a Rodi venivano gettate in mare delle quadrighe consacrate al Sole.

³⁴⁶ Val. Max. 2.2.9.

³⁴⁷ *Mons Sacer*: Fest. s.v. *Sacer mons* (424 L); Cic., *or. dep. fragm.* 7.49 = Ascon., *Corn.* p. 60 Stangl (cfr. Dion. Hal 6.90.1: per G. WISSOWA *Religion und Kultus der Römer*² cit., 122 s. nt. 10 il riferimento potrebbe essere allo *Iuppiter Territor* menzionato da CIL, XIV, 3559). *Campus Martius*: Fest. s.v. *{Saeculares ludi}* (440 L) (nel Campo Marzio era, sin dall'età regia, un'ara a Marte: cfr. per tutti F. COARELLI, *Il Campo Marzio. I. Dalle origini alla fine della repubblica*, Roma 1997, 182 ss.). Cfr. anche Cic., *Verr.* 2.4.106 (*Sicilia*); *Cat.*, 4.2 (*campus consularibus auspiciis consecratus*); Serv., *Aen.* 11.785 (*Mons Soractis*); Mela 2.41 (*Eleusi è Cereri consecrata*); Ampel. 9.3 (*l'Egitto è Soli consecrata*); Amm. 15.10.9 (*arx e portus* a Ercole). Su quest'uso cfr. anche H. FUGIER, *Recherches* cit., 58 s.

³⁴⁸ E. LOMMATZSCH, *Cōnsecrātio* cit., 378.31-44; ID., *Cōnsecro* cit., 379.71-381.40.

³⁴⁹ Il testo più interessante è Cic., *Verr.* 2.4.67, in cui si ricorda che il re Antioco voleva donare a Giove Ottimo Massimo un candelabro tempestato di gemme che gli viene sottratto da Verre, e che Antioco, nel foro della città aveva ripetuto la *consecratio* già compiuta privatamente, per la quale si utilizzano i verbi *dare donare dicare consecrare*: *id etsi antea iam mente et cogitatione sua fratrisque sui consecratum esset, tamen tum se in illo conventu civium Romanorum dare donare dicare consecrare Iovi Optimo Maximo, testemque ipsum Iovem suae voluntatis ac religionis adhibere*; qui evidentemente si finge una situazione di dedica che equivale piuttosto a un *votum* e si imitano le parole di dedica dei magistrati, a fini retorici.

³⁵⁰ Per la *consecratio capitis et bonorum* cfr. E. LOMMATZSCH, *Cōnsecrātio* cit., 378.38-48; ID., *Cōnsecro* cit., 380.64-72; 381.41-50; per il *ver sacrum* cfr. Sisenn. 26 FRHist F 99 = Non. s.v. *damnare* (425 L). La *consecratio capitis et familiae* è l'effetto della *devotio* nel *carmen devotionis* in Macrobi., *Sat.* 3.9.10-11 (cfr. anche Cic., *leg. agr.* 1.5 e 2.51; Flor. 1.17.7; 1.13.9; Aug., *civ. Dei* 5.18), ma non in quello riportato in Liv. 8.9.6-9. Sul problema della struttura della *devotio* e della sua relazione con la *consecratio*, cfr. per tutti G. WISSOWA, *Devotio*, in PWRE, V.1, Stuttgart 1903, 277 ss.; H.S. VERSNEL, *Two Types of Roman devotio*, in *Mnemosyne* 29 (4th s.), 1976, 365 ss.

³⁵¹ E. LOMMATZSCH, *Cōnsecrātio* cit., 378.69-379, 13; ID., *Cōnsecro* cit., 382.52-383.44.

³⁵² La sinonimia è evidente soprattutto in Servio grammatico e nel Servio Danielino. A volte i termini *sacra-ri*, *sacrata* impiegati dalla fonte (Varrone, Virgilio) vengono resi con *consecrari*, *consecratio*: Serv. auct., *Aen.* 3.134: *sane Varro rerum divinarum* (5 *rer. div.* fr. 68 Cardauns) *refert, inter sacratas aras focus quoque sacrari solere*; 3.178: *et hic sicut superius dictum est, ostendit cum aris etiam focus solere numinibus consecrari*; Serv., *Aen.* 1.441: *ubicumque Vergilius lucum ponit, sequitur etiam consecratio, ut 'luco tum forte parentis Pilius Turnus sacrata valle sedebat'*. Altre volte la sinonimia viene utilizzata a fini di variazione stilistica: Serv., *Aen.* 8.343: *alii, quod et Vergilius, locum esse hunc sacratum Pani, deo Arcadiae, cui etiam mons Lycaeus in Arcadia consecratus est*.

Rispetto a *dedicare*, le ricorrenze per noi più interessanti riguardano la dedica di *loca* e di altri beni.³⁵⁷ Anche in questo caso le testimonianze si limitano a dare notizia del bene e della sua dedica, ma è di rilievo la circostanza che l'uso riguarda non solo edifici sacri, ma anche altre opere (*opera publica, theatra, balnea, pontes, ecc.*).³⁵⁸ Occorre poi tener conto degli impieghi traslati del verbo *dedico* per esprimere l'atto di 'porre, fondare, destinare, offrire, iniziare',³⁵⁹ e del suo significato 'indicare, dichiarare, affermare'.³⁶⁰

A queste fonti possiamo aggiungere quelle relative a *dicare*,³⁶¹ che si riferisce a una pronuncia rituale relativa ad atti laici³⁶² o religiosi, nel qual caso è sinonimo di *dedicare* e *consecrare*.³⁶³

6.3. UNA PROPOSTA RICOSTRUTTIVA.

Gli usi attestati nelle fonti evidenziano uno spazio semantico comune a *consecrare* (nonché *sacrare*) e *dedicare* (nonché *dicare*), costituito dal procedimento di creazione di *res sacrae*. Vi sono poi due aree esclusive di significato.

L'area esclusiva di *consecrare* (e *sacrare*) riguarda la materia sacrificale e procedimenti giuridico-religiosi che determinano l'esclusione dal gruppo di persone e animali (*sacratio capitis, devotio*), oppure la destinazione di beni a fini sacrali che passa attraverso un procedimento di vendita all'incanto (*sacratio bonorum*). Si noti che – pur nella tendenziale sinonimia tra i due verbi – *sacrare* è utilizzato nelle norme, insieme alla formula *sacer*

³⁵³ Cfr. ad es. Fest. s.v. *October equus* (190 L); Serv. auct., *Aen.* 4.46.

³⁵⁴ *Locus*: Serv., *georg.* 3.16; *Aen.* 8.343 e 345. *Aedis*: Plin., *nat. hist.* 10.78; 36.163; Fest. s.v. *rituales* (358 L); s.v. *religiosum* (366 L); Tac., *ann.* 2.49; Serv., *Aen.* 8.363; 8.715; 9.4; Serv. auct., *Aen.* 3.73; *buc.* 7.31. *Templum*: Catull., *carm.* 55; Liv. 31.26.10; Manil., *astr.* 5.510; Ovid., *fast.* 1.290; 2.57-58; 3.429-430; Plin., *nat. hist.* 8.58; Sen., *Oed.* 225; Val. Max. 5.4.7; Tac., *hist.* 2.3; 3.74. *Fanum*: Tac., *ann.* 15.41. *Ara*: Verg., *Aen.* 3.305; Ovid., *met.* 11.198; *sacrata ara*; Svet., *Tib.* 14.3; Tac., *ann.* 15.41; Curt. Ruf. 3.12.27; Liv. 40.22.7; Serv. auct., *Aen.* 3.73; *buc.* 7.31 (cfr. Varr., *ling. Lat.* 6.54: *hinc fana nominata, quod pontifices in sacrandi fati sint finem*). *Delubrum*: Macrobi., *Sat.* 3.11.6; Serv. auct., *Aen.* 4.377. *Sacellum*: Treb. 2 *relig.* fr. 5 Bremer = Gell. 7.12.5. *Lucus*: Verg., *Aen.* 7.778; Liv. 1.12.3. Alle *arae* viene accostato il *focus*: Varr. 5 *rer. div.* fr. 68 Cardauns = Serv. auct., *Aen.* 3.134; Serv. auct., *Aen.* 12.118; App. Verg., *catal.* 14.

³⁵⁵ *Simulacrum, statua, effigies*: Plin., *nat. hist.* 37.108; Serv. auct., *Aen.* 3.73; *buc.* 7.31; Tac., *ann.* 3.63. *Termini*: Liv. 45.5.8. *Donum*: Val. Flacc., *Argon.* 7.48; Svet., *Tib.* 53.2; Tac., *ann.* 6.25. *Obeliscus*: Plin., *nat. hist.* 36.14; 36.74. *Aurum, argentum, ebur*: Cic., *leg.* 2.22; Liv. 7.15.8. *Calix*: Plin., *nat. hist.* 33.81. *Pugio*: Tac., *ann.* 15.74.

³⁵⁶ Liv. 2.8.2; 10.38.3 (cfr. *infra*, nt. 365).

³⁵⁷ A. GUDEMAN, *Dedicatio* cit., col. 256.41-257.27; ID., *Dedico* cit., 258.43-260.15.

³⁵⁸ È sufficiente rinviare a A. GUDEMAN, *Dedicatio* cit., 256.43-257.27. In Sen., *dial.* 6, 13, 2 indica una nomina sacerdotale. Cfr. anche, per le fonti epigrafiche, i testi raccolti in S. MROZEK, *Sur la dedicatio, la consecratio et les dédicants dans les inscriptions du haut-empire Romain*, in *Epigraphica* 66, 2004, 119 ss.

³⁵⁹ A. GUDEMAN, *Dedico* cit., 260.16-261.45.

³⁶⁰ A. GUDEMAN, *Dedico* cit., col. 258, 20-40.

³⁶¹ A. GUDEMAN, *Dicatio*, in *Thesaurus linguae Latinae*, V.4, Lipsiae 1912, 958; ID. 1912b, col. 963 ss.

³⁶² Cfr. Cic., *Balb.* 28 (*dicatio* della *mutatio civitatis*) e A. GUDEMAN, *Dico* cit., 965.33-51.

³⁶³ Cfr. la tabella realizzata da A. GUDEMAN, *Dico* cit., 963 e le fonti *ibid.*, col. 964.8-965.21.

esto,³⁶⁴ per indicare la sanzione in astratto,³⁶⁵ mentre *consecrare* per l'applicazione della sanzione in concreto,³⁶⁶ e che anche nella consacrazione di *res* si parla della *consecratio* come dell'atto e della *sacratio* come il suo effetto:³⁶⁷ il preverbio *com-*, che ha un ampio impiego nel linguaggio sacerdotale,³⁶⁸ caratterizza *consecrare* dal punto di vista dell'azionalità, rendendo il verbo telico (o comunque maggiormente telico), ossia tale da denotare una situazione che ha un momento culminante, mentre *sacrare* è atelico (o comunque meno telico).³⁶⁹

L'area esclusiva di *dedicare* (e di *dicare*) riguarda invece la dedica di opere pubbliche non religiose.³⁷⁰ Anche in questo caso, il preverbio *dē-* – che, è stato detto, sarebbe sempre associato agli dèi inferi:³⁷¹ ma questa non è certo la sua funzione in *dedicare* – restituisce telicità al verbo *dicare*, che si oppone come atelico al telico *dicere*.³⁷²

³⁶⁴ CIL, I², 1; Liv. 3.55.7; Fest. s.v. *plorare* (260 L); Paul.-Fest. s.v. *aliuta* (5 L); s.v. *Termino* (505 L); Serv., *Aen.* 6.609; Horat., *serm.* 2.3.81.

³⁶⁵ Cfr. Liv. 2.8.2 (*lex Valeria de adfectione regni* del 509 a.C.): *ante omnes de provocatione adversus magistratus ad populum sacrandoque cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset gratae in vulgus leges fuere*; 10.38.3: *dilectu per omne Samnium habito nova lege, ut qui iuniorum non convenisset ad imperatorum edictum quique iniussu abisset caput Iovi sacraretur* (qui Livio riproduce probabilmente il testo dell'editto).

³⁶⁶ Cfr., per la *sacratio capitis*, Liv. 3.48.6: *'te' inquit, 'Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro'*; Plin., *paneg.* 64.3: *quin etiam sedens stanti praeiit ius iurandum, et ille iuravit, expressit explanavitque verba quibus caput suum domum suam, si scienter fefellisset, deorum irae consecraret*; cfr. anche Cic., *Balb.* 33; *dom.* 123-125; Liv. 8.20.8; 43.16.10; Plin., *nat. hist.* 7.144. Per la *devotio*, Flor. 1.12: (...) *Decius more patrio devotum dis manibus optulit caput, sollemnemque familiae suae consecrationem in victoriae pretium redegit*.

³⁶⁷ Significativi in tal senso alcuni passi del Servio Danielino in cui si fa riferimento alla *consecratio* dell'opera del *servus* e al vincolo di *sacratio* che ne deriva: Serv. auct., *Aen.* 11.558: *in sacris tamen legitur posse etiam opera consecrari ex servis, usque dum solvatur caput hominis, id est liberetur sacrationis nexu* (...); 11.591: *et superius dictum est operam sollemni more consecrari, usque dum solvatur caput hominis, id est liberetur sacrationis nexu* (cfr. anche 11.830: *cum dicit 'caput' ostendit operam consecratam, usque dum solvatur caput hominis, id est liberetur*).

³⁶⁸ Cfr. E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern* cit., 72 ss.

³⁶⁹ Sulla modificazione dell'azionalità verbale attraverso i preverbi in latino cfr. D. ROMAGNO, *Azionalità e transitività: il caso dei preverbi latini*, in AGI 88, 2003, 156 ss. (la quale rileva anche che talora «l'opposizione è fra un verbo telico e un verbo telico maggiormente enfaticizzato», come nell'inglese *win* 'vincere' – *win out* 'sconfiggere': *ibid.*, 160 nt. 4); più in generale, cfr. G.V.M. HAVERLING, *Actionality, tense, and viewpoint*, in PH. BALDI, P. CUZZOLIN (eds.), *New Perspectives on Historical Latin Syntax. II. Constituent Syntax: Adverbial Phrases, Adverbs, Mood, Tense*, Berlin-New York 2010, 284 ss. (con riferimenti bibliografici).

³⁷⁰ L'unico caso in cui *dico* è collegato a una *devotio* è, se non erro, il tardo SHA (Lampr.), *Heliog.* 18.3 (... *inferis eius caput dicaretur devovereturque* ...), in cui probabilmente è usato al posto di *consecro*.

³⁷¹ G. WISSOWA, *Devotio* cit., 277; H. WAGENVOORT, *Roman dynamism* cit., 31 ss.; H.S. VERSNEL, *Two Types of Roman devotio* cit., 376; G. FERRI, *La devotio. Per un'analisi storico-religiosa della (auto)consacrazione agli dèi inferi nella religione romana*, in MEFRA 129, 2017, 354. Attribuisce un valore privativo a *dē-*, e a *devovere* il significato di «to try to render null and void the *vota* of one's opponents» L.F. JANSSEN, *Some unexplored aspects of devotio Deciana*, in *Mnemosyne* 34, 1981, 359 ss. e spec. 371. In realtà *devovere* è spesso sinonimo di *consecrare* agli dèi superi (cfr. S. TAFEL, *Dévoveo*, in *Thesaurus linguae Latinae*, V.1, Lipsiae 1910, 881.18-49), e anche il confronto con espressioni come *defixio* (non romana) non è convincente: tra i significati di *defigo*, «incantare, execrari, devovere» è secondario rispetto al primario 'fissare' (cfr. K. SIMBECK, *Defigo*, in *Thesaurus linguae Latinae*, V.2, Lipsiae 1910, 339 ss.).

³⁷² Per l'opposizione *dicāre-dicere* in termini di atelicità-telicità cfr. per tutti M. DE VAAN, *Latin de-*

Sembrerebbe dunque che *consecrare* e *sacrare* indichino una destinazione sacrale anche potenziale, marcata da procedimenti di natura sacrificale, ed esprimano primariamente il momento della ‘separazione’ della *persona* o della *res* dalla sfera dei rapporti umani, in coerenza con i valori della radice **s(e)h₂k-*, che indica appunto ‘separazione, distinzione’;³⁷³ e che invece *dedicare* e *dicare* esprimano maggiormente il momento della pronuncia di un’attribuzione, anche non sacrale. Poiché nel rituale di consacrazione delle *res* i due procedimenti concorrono, i termini tendono a divenire sinonimi, ma la sinonimia viene meno negli altri àmbiti di applicazione. Peraltro, deve notarsi che – evidentemente in considerazione della circolazione di modelli giuridico-religiosi tra i popoli dell’Italia antica – la medesima distinzione terminologica e la medesima parziale sinonimia si trovano in osco: a *cōnsecrāre* e *sacrāre* corrisponde **sacrāom* (anch’esso un denominativo da **sakro-*), che significa non solo ‘rendere sacro’ ma anche ‘sacrificare’, evidentemente perché nel sacrificio la vittima viene resa sacra;³⁷⁴ a *dēdicāre* corrisponde invece *dadīkatted* ‘dēdicāvit’,³⁷⁵ relativa alla dedica compiuta da un magistrato – verbo che potrebbe essere un calco parziale dal latino costruito a partire dalla forma osca del preverbio (**dād-*)³⁷⁶ – e a *dicāre* corrisponde *dīkked* ‘dicāvit’, che compare in una dedica privata;³⁷⁷ pur senza corrispondenza di forme – il che però potrebbe essere garanzia di uno sviluppo maggiormente autonomo – si ha inoltre *prūffed* < **profef-*, letteralmente ‘porre, erigere’ (< **pro-d^he-d^hh₁-*, radice del perfetto),³⁷⁸ ma in contesti di dono certamente ‘dedicare’.³⁷⁹

La funzione della *consecratio* sembrerebbe dunque essere, in generale, quella di rendere un alunché *sacer*, ossia ‘separato’; la *dedicatio* mira invece ad attribuire a un destinatario la *res* ‘separata’. Poiché non ogni *consecratio* comporta l’attribuzione di una *res* a una divinità, e poiché non ogni *dedicatio* ha contenuto religioso, i due istituti talora non coesistono.

verbal presents in -ā-, H. CRAIG MELCHERT (ed.), *The Indo-European Verb. Proceedings of the Conference of the Society for Indo-European Studies* (Los Angeles 2010), Wiesbaden 2012, 322 s.

³⁷³ Cfr. *supra*, nt. 13.

³⁷⁴ J. HEURGON, *Étude sur les inscriptions osques de Capoue dites iúvilas*, Paris 1942, 51 ha sostenuto che osc. **sacrāom* avrebbe una portata più ampia di lat. *sacrāre* perché significherebbe anche ‘fare un sacrificio’ ma, come abbiamo visto, è questo uno dei significati anche di *consecrare* e *sacrare*.

³⁷⁵ *ImIt* Terventum 5 (c. 175 a.C.).

³⁷⁶ Cfr. J. UNTERMANN, *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen*, Heidelberg 2000, 154 e P. POCCETTI, *Paradigmi formulari votivi nelle tradizioni epicoriche dell’Italia antica*, in J. BODEL, M. KAJAVA (eds.), *Dediche sacre nel mondo greco-romano. Diffusione, funzioni, tipologie / Religious dedications in the Greco-Roman world. Distribution, typology, use*, Roma 2009, 78.

³⁷⁷ *ImIt* Bovianum 93 (c. 300 a.C.); cfr. G. DE BENEDITTIS, *Sannio. Iscrizione osca su base di thymiate- rion in bronzo*, in SE 69, 2003, 406 ss. e, sulla forma dei termini, E. DUPRAZ, *Oskisch dīkked: eine unerwartete Perfektform*, in W. SOWA, S. SCHAFFNER (ed.), *Greek and Latin from an Indo-European Perspective 3. Proceedings of the Conference held at the Comenius University Bratislava, 2010*, München 2012, 17 ss.

³⁷⁸ Cfr. per tutti J. UNTERMANN, *Wörterbuch* cit., 585.

³⁷⁹ Cfr. E. CAMPANILE, *Per l’interpretazione di osco prūffed*, in SE 61, 358 ss. = ID., *Latina & italica. Scritti minori sulle lingue dell’Italia antica*, a cura di P. Poccetti, Pisa-Roma 2008, 793 ss. La forma *prūffed* compare in *ImIt* Herculaneum 1 (c. 150-90 a.C.), per indicare la dedica a Venere Ericina; cfr. anche il possibile plurale *prūft(en)s*, se si accoglie la lettura di M.H. CRAWFORD (ed.), *Imagines Italicae* cit., I, 431 di *ImIt* Capua 27 (prima metà del III sec. a.C.). Non abbiamo elementi per valutare il contesto di *ImIt* Bovianum 97 (c. 200-100 a.C.); in *ImIt* Abella 1, lato A ll. 15-16 (c. 100 a.C.), il verbo si riferisce ai confini, che potrebbero essere ‘consacrati’ (cfr., per i termini romani, Dion. Hal. 2.74.2-3; Paul.-Fest. s.v. *Termino* [505 L]); dubbia la presenza in *ImIt* Aufidena 1 (90-89 a.C.).

7. CONCLUSIONI.

La ricostruzione del regime giuridico delle *res sacrae* è fortemente condizionata dalla comprensione dei procedimenti di consacrazione. Come si ricorderà, una parte della dottrina ritiene che per ogni *res sacra* sia necessario un procedimento che prevede la delibera del *populus* e la dedica compiuta dal magistrato assistito dal pontefice: le *res* donate senza soddisfare queste condizioni non sarebbero *sacrae*, bensì *profanae*, pur essendo assimilate nel regime giuridico alle *res sacrae*. Per un'altra parte della dottrina, queste *res* sarebbero *sacrae* ma non *consecratae*, essendo *in commercio* e dunque trattate come *profanae*.³⁸⁰

Le fonti parrebbero attestare un quadro differente. Così come le *res* del *ius humanum* sono trasmesse talora in forme solenni (*res Mancipi*), talaltra in modo informale (*res nec Mancipi*), allo stesso modo nel *ius divinum* si distingue un procedimento per i *loca*, che coinvolge necessariamente gli organi pubblici, e un altro per le restanti *res*, che consiste nella semplice consegna del bene presso il *locus sacer*.

Il procedimento pubblico di consacrazione dei *loca* inizia con una delibera del popolo o della plebe, e – per un periodo successivo al 304 a.C. che non sappiamo quanto sia durato – da un *iussum* del senato o della maggioranza dei tribuni della plebe.³⁸¹ Il rito si compie in due passaggi. Il primo è la *consecratio*, che trasforma la *res* in *sacra* ‘separata’; il secondo è la *dedicatio*, che destina la *res* alla divinità. Perché si abbia consacrazione della *res*, questi due passaggi sono entrambi necessari: se alla *consecratio* non segue la *dedicatio*, si è nella diversa fattispecie della *sacratio (capitis et) bonorum*;³⁸² se vi è *dedicatio* senza *consecratio*, il che accade quando il destinatario della dedica non è un dio, il *locus* non diviene *sacer*.³⁸³ A fronte del compimento di atti formali per la consacrazione del *locus*, ci aspetteremmo per la sua *profanatio* analoghe formalità, ma il procedimento non è attestato se non rispetto alla necessità di un nuovo *iussum populi*.³⁸⁴

È verisimile che anche per le *res* diverse dai *loca* vi fossero i due passaggi teorici della *consecratio* e della *dedicatio*, ma il loro rapporto è ancor meno evidente, perché il procedimento di consacrazione è informale: la *res* diviene *sacra* semplicemente in virtù del collegamento instaurato dal titolare del bene con il luogo sacro di destinazione. Naturalmente ciò non significa che eventuali forme solenni di consacrazione fossero vietate, ma esse non erano necessarie per rendere *sacra* la *res*. A fronte dell’informalità della consacrazione, il rapporto tra la *res sacra* e il luogo di appartenenza può essere interrotto dal magistrato in ogni momento, trasformando la *res* in *profana*. Non esistono dunque *res profanae* assimilate nel regime giuridico alle *sacrae*, né *res sacrae* commerciabili, ossia trattate come *profanae*: gli *ornamenta*, la *pecunia* e i beni produttivi sono *res* che divengono pienamente *sacrae*, e dunque non commerciabili, non appena la destinazione sacrale impressa al bene dal suo titolare si realizza con la consegna della *res* al luogo sacro; e che tornano *profanae*, e dunque commerciabili, per scelta del magistrato senza alcuno speciale procedimento, così come erano divenute *sacrae*.³⁸⁵

Questo regime spiega – mi sembra – come una serie di istituti che comportavano la

³⁸⁰ Cfr. *supra*, § 5.1.

³⁸¹ Cfr. *supra*, §§ 3.1-2.

³⁸² Sul cui procedimento cfr. *supra*, § 4.1.

³⁸³ Cfr. *supra*, § 6.3.

³⁸⁴ Cfr. *supra*, § 3.3.

³⁸⁵ Cfr. *supra*, § 5.2.

consacrazione di una *res* diversa da un *locus* potessero non coinvolgere organi pubblici: il *donum*,³⁸⁶ il *sacramentum* giudiziale,³⁸⁷ la consacrazione della *res* controversa.³⁸⁸ Comprendiamo inoltre come potesse realizzarsi agilmente la funzione economica dei santuari: le forme solenni di *consecratio* e di *profanatio* erano riservate a beni rilevanti come i *loca*, mentre le altre *res* potevano passare senza alcuna formalità dalla sfera del *sacrum* a quella del *profanum* e viceversa.

Sono regole che, come si vede, disegnano un sistema. Non sono il risultato della sommatoria di *leges dedicationis* di singoli *loca sacra*, che potrebbero apparire puntuali e disaggregate regolamentazioni, ma costituiscono un regime coerente di *ius divinum* elaborato dai pontefici, cui le singole *leges dedicationis* – che non a caso mostrano tra loro corrispondenze e talora condividono modelli formulari comuni³⁸⁹ – verisimilmente attingono. D'altronde, come tutto il *ius divinum* – che non è un 'diritto divino' imm modificabile, ma una partizione del diritto romano³⁹⁰ – anche questo regime può essere modificato dalle *leges publicae* allorché con esso interferiscono la dialettica politica e gli sviluppi costituzionali. È quel che accade in età repubblicana con le novità introdotte dalla *lex Papiria* e dalla legge del 304 a.C. e, durante il principato, con l'attribuzione al *princeps* del ruolo che era del *populus*.

³⁸⁶ Cfr. *supra*, § 5.2.

³⁸⁷ Cfr. *supra*, § 5.3.

³⁸⁸ Cfr. *supra*, § 5.4.

³⁸⁹ Cfr. LN II. 18-20 e LS I. 8, che richiamano la *lex arae* di Diana sull'Aventino.

³⁹⁰ Mi sia permesso di rinviare ancora a R. FIORI, *La condizione di homo sacer* cit., 195 ss. e spec. 199.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2023
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

